

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 17 agosto 2004, n. 18.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Entrate di competenza
- Art. 2 – Spese di competenza
- Art. 3 – Riepilogo della competenza
- Art. 4 – Entrate esercizi precedenti
- Art. 5 – Spese esercizi precedenti
- Art. 6 – Riepilogo dei residui
- Art. 7 – Situazione di cassa
- Art. 8 – Situazione finanziaria
- Art. 9 – Situazione patrimoniale
- Art. 10 – Approvazione del rendiconto generale
- Art. 11 – Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea
- Art. 12 – Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Entrate di competenza)

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2003 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e ap-

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 18 du 17 août 2004,

portant approbation du compte général de la Région pour l'exercice budgétaire 2003.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

- Art. 1^{er} – Recettes au titre de l'exercice budgétaire
- Art. 2 – Dépenses au titre de l'exercice budgétaire
- Art. 3 – Récapitulatif de l'exercice budgétaire
- Art. 4 – Recettes au titre des exercices précédents
- Art. 5 – Dépenses au titre des exercices précédents
- Art. 6 – Récapitulatif des restes
- Art. 7 – Situation de caisse
- Art. 8 – Situation financière
- Art. 9 – Situation patrimoniale
- Art. 10 – Approbation du compte général
- Art. 11 – Économies sur les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne
- Art. 12 – Déclaration d'urgence

Art. 1^{er}

(Recettes au titre de l'exercice budgétaire)

1. Les recettes provenant des impôts propres à la Région, des impôts du Trésor public ou des quotes-parts de ceux-ci dévolues à la Région, des subventions et des allocations de l'État, ou, en général, des virements de l'État, des rentes patrimoniales, des bénéfices des agences et des organismes régionaux, des aliénations des biens patrimoniaux, des emprunts, des prêts et de toute autre opération de crédit et de comptabilité spéciale, constatées au cours de l'exercice budgétaire 2003 au

provate in Euro 1.823.824.033,81 delle quali:

riscosse Euro 1.263.389.637,67

rimaste da riscuotere Euro 560.434.396,14

Art. 2
(Spese di competenza)

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, impegnate nell'esercizio finanziario 2003 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in Euro 1.813.798.717,60 delle quali:

pagate Euro 1.375.371.794,33

rimaste da pagare Euro 438.426.923,27

Art. 3
(Riepilogo della competenza)

1. Il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2003 risulta stabilito dal rendiconto come segue:

entrate Euro 1.823.824.033,81

spese Euro 1.813.798.717,60

risultato positivo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2003 Euro 10.025.316,21

Art. 4
(Entrate esercizi precedenti)

1. I residui attivi rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 sono approvati in complessivi Euro 521.306.496,71 e riassunti come segue:

residui attivi iscritti in conto esercizi 2002 e precedenti in carico al 1° gennaio 2003 Euro 968.994.421,05

minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi 2002 e precedenti Euro 20.727.410,64

residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2003 Euro 948.267.010,41

residui attivi riscossi al 31 dicembre 2003 Euro 426.960.513,70

residui attivi degli esercizi 2002 e precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2003 Euro 521.306.496,71

titre dudit exercice, sont approuvées pour un montant de 1 823 824 033,81 euros et résumées comme suit :

Recouvrées 1 263 389 637,67 euros

À recouvrer 560 434 396,14 euros.

Art. 2
(Dépenses au titre de l'exercice budgétaire)

1. Les dépenses ordinaires, les dépenses d'investissement, les dépenses découlant du remboursement de prêts et d'emprunts ainsi que les dépenses des comptabilités spéciales de la Région, engagées au cours de l'exercice budgétaire 2003 au titre dudit exercice, sont approuvées pour un montant de 1 813 798 717,60 euros et résumées comme suit :

Payées 1 375 371 794,33 euros

À payer 438 426 923,27 euros.

Art. 3
(Récapitulatif de l'exercice budgétaire)

1. Les recettes et les dépenses de l'exercice budgétaire 2003 sont ainsi résumées :

Recettes 1 823 824 033,81 euros

Dépenses 1 813 798 717,60 euros

Résultat positif de l'exercice budgétaire 2003 10 025 316,21 euros.

Art. 4
(Recettes au titre des exercices précédents)

1. Les restes à recouvrer constatés à la clôture de l'exercice budgétaire 2003 sont approuvés pour un montant global de 521 306 496,71 euros et résumés comme suit :

Restes à recouvrer au titre de l'exercice 2002 et des exercices précédents et inscrits au budget au 1^{er} janvier 2003 968 994 421,05 euros

Moins-values au titre des restes à recouvrer de l'exercice 2002 et des exercices précédents 20 727 410,64 euros

Restes à recouvrer constatés de nouveau au 31 décembre 2003 948 267 010,41 euros

Restes recouverts au 31 décembre 2003 426 960 513,70 euros

Restes de l'exercice 2002 et des exercices précédents encore à recouvrer au 31 décembre 2003 521 306 496,71 euros.

Art. 5
(Spese esercizi precedenti)

1. I residui passivi rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 sono approvati in complessivi 448.139.321,26 e riassunti come segue:

residui passivi iscritti in conto esercizi 2002 e precedenti in carico al 1° gennaio 2003	Euro	906.249.407,20
minori accertamenti in conto residui passivi degli esercizi 2002 e precedenti	Euro	112.224.431,44
residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2003	Euro	794.024.975,76
residui passivi pagati al 31 dicembre 2003	Euro	345.885.654,50
residui passivi degli esercizi 2002 e precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 2003	Euro	448.139.321,26

Art. 6
(Riepilogo dei residui)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2003 (art. 1)	Euro	560.434.396,14
rimasti da riscuotere sui residui degli esercizi 2002 e precedenti (art. 4)	Euro	521.306.496,71
totale	Euro	1.081.740.892,85

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da pagare sulle spese impegnate nella competenza dell'esercizio 2003 (art. 2)	Euro	438.426.923,27
rimasti da pagare sui residui degli esercizi 2002 e precedenti (art. 5)	Euro	448.139.321,26
totale	Euro	886.566.244,53

Art. 7
(Situazione di cassa)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario

Art. 5
(Dépenses au titre des exercices précédents)

1. Les restes à payer constatés à la clôture de l'exercice budgétaire 2003 sont approuvés pour un montant global de 448 139 321,26 euros et résumés comme suit :

Restes à payer au titre de l'exercice 2002 et des exercices précédents et inscrits au budget au 1 ^{er} janvier 2003	906 249 407,20 euros
Moins-values au titre des restes à payer de l'exercice 2002 et des exercices précédents	112 224 431,44 euros
Restes à payer constatés de nouveau au 31 décembre 2003	794 024 975,76 euros
Restes payés au 31 décembre 2003	345 885 654,50 euros
Restes de l'exercice 2002 et des exercices précédents encore à payer au 31 décembre 2003	448 139 321,26 euros.

Art. 6
(Récapitulatif des restes)

1. Les restes à recouvrer à la clôture de l'exercice budgétaire 2003 sont ainsi résumés :

Restes à recouvrer au titre des recettes de l'exercice 2003 (art. 1 ^{er})	560 434 396,14 euros
Restes à recouvrer au titre des restes de l'exercice 2002 et des exercices précédents (art. 4)	521 306 496,71 euros
Total	1 081 740 892,85 euros.

2. Les restes à payer à la clôture de l'exercice budgétaire 2003 sont ainsi résumés :

Restes à payer au titre des dépenses de l'exercice 2003 (art. 2)	438 426 923,27 euros
Restes à payer au titre des dépenses de l'exercice 2002 et des exercices précédents (art. 5)	448 139 321,26 euros
Total	886 566 244,53 euros.

Art. 7
(Situation de caisse)

1. Le fonds de caisse à la clôture de l'exercice budgétaire

2003 è determinato in Euro 33.473.240,06 in base alle seguenti risultanze del conto reso dal tesoriere:

fondo cassa al 31 dicembre 2002	Euro	64.380.537,52
riscossioni nell'esercizio 2003	Euro	1.690.350.151,37
pagamenti nell'esercizio 2003	Euro	1.721.257.448,83
fondo cassa al 31 dicembre 2003	Euro	33.473.240,06

Art. 8
(Situazione finanziaria)

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 è accertato nell'ammontare di Euro 228.647.888,38 derivante da:

entrate in conto competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2003 (art. 1)	Euro	560.434.396,14
entrate in conto residui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2003 (art. 4)	Euro	521.306.496,71
fondo cassa al 31 dicembre 2003 (art. 7)	Euro	33.473.240,06
spese in conto competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2003 (art. 2)	Euro	438.426.923,27
spese in conto residui rimasti da pagare al 31 dicembre 2003 (art. 5)	Euro	448.139.321,26
avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2003	Euro	228.647.888,38

Art. 9
(Situazione patrimoniale)

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2003 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

attività	Euro	2.607.067.237,94
passività	Euro	1.604.219.230,98
attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 2003	Euro	1.002.848.006,96

Art. 10
(Approvazione del rendiconto generale)

1. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2003

2003 s'élève à 33 473 240,06 euros, d'après les comptes présentés par le trésorier :

Fonds de caisse au 31 décembre 2002		64 380 537,52 euros
Recouvrements au titre de l'exercice 2003		1 690 350 151,37 euros
Paiements au titre de l'exercice 2003		1 721 257 448,83 euros
Fonds de caisse au 31 décembre 2003		33 473 240,06 euros.

Art. 8
(Situation financière)

1. L'excédent constaté à la clôture de l'exercice budgétaire 2003 s'élève à 228 647 888,38 euros et se compose comme suit :

Recettes, au titre de l'exercice budgétaire, à recouvrer au 31 décembre 2003 (art. 1 ^{er})		560 434 396,14 euros
Recettes, au titre des restes, à recouvrer au 31 décembre 2003 (art. 4)		521 306 496,71 euros
Fonds de caisse au 31 décembre 2003 (art. 7)		33 473 240,06 euros
Dépenses, au titre de l'exercice budgétaire, à payer au 31 décembre 2003 (art. 2)		438 426 923,27 euros
Dépenses, au titre des restes, à payer au 31 décembre 2003 (art. 5)		448 139 321,26 euros
Excédent à la clôture de l'exercice 2003		228 647 888,38 euros.

Art. 9
(Situation patrimoniale)

1. L'état du patrimoine au 31 décembre 2003 est approuvé comme suit :

Actif		2 607 067 237,94 euros
Passif		1 604 219 230,98 euros
Actif net patrimonial au 31 décembre 2003		1 002 848 006,96 euros.

Art. 10
(Approbation du compte général)

1. Le compte général de l'exercice budgétaire 2003 de la

della Regione è approvato nelle risultanze di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Art. 11

(Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea)

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2003, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 8.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 agosto 2004.

Il Presidente
PERRIN

Région est approuvé tel qu'il appert des articles 7, 8 et 9 de la présente loi.

Art. 11

(Économies sur les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne)

1. Les fonds relatifs aux virements de l'État et de l'Union européenne indiqués au tableau 1 annexé à la présente loi, qui n'ont pas été engagés à la clôture de l'exercice budgétaire 2003, représentent des économies sur les dépenses et concourent à la formation de l'excédent visé à l'article 8 de la présente loi.

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 août 2004.

Le président,
Carlo PERRIN

TABELLA 1

Elenco dei capitoli finanziati con fondi derivanti da trasferimenti dello Stato e dell'Unione Europea non impegnati al 31 dicembre 2003, considerati economie di spesa da attribuire al bilancio di previsione per l'esercizio 2004. (art. 11)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
25029	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, P.O. italo - svizzero 2000/2006	396.264,51
25030	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, p.o. italo - francese 2000/2006	264.567,59
26110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la fiscalizzazione del costo del lavoro per l'occupazione delle persone disabili	437.866,49
26880	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego	72.684,00
26890	Contributi agli enti locali sui fondi assegnati dallo Stato per azioni di politica attiva del lavoro a valere sul Fondo per l'occupazione	78.625,86
30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	125.287,69
30110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad enti di formazione professionale per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	69.721,68
30135	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per lo svolgimento delle attività previste dal programma di iniziativa comunitaria "Equal"	40.633,40
30220	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	4.016.436,39
30230	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	2.580.273,78
37800	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di raccolta dati, analisi, monitoraggio, consulenze per la definizione delle aree a rischio idrogeologico	1.160.000,00
37805	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la predisposizione e l'attuazione di misure di previsione e prevenzione di eventi calamitosi	800.000,00
37850	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il funzionamento del servizio idrografico	34.255,55

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
38815	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	48.826,24
40410	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale	16.849,00
40905	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alle attività di prevenzione e di emergenza nel settore della protezione civile regionale	176.704,24
40910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti al potenziamento del sistema della protezione civile regionale	472.000,00
40915	Trasferimento di fondi assegnati dallo Stato all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, per interventi diretti a potenziare il sistema della protezione civile regionale	160.000,00
41755	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo	5.607,87
42840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta all'ipofecondità	62.408,95
42865	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la banca dati relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali	6.530,91
46410	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato di cui al Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria immetreg III B 2000-2006 "Mediterraneo occidentale (Medocc)" e "Spazio alpino"	91.879,39
48963	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'installazione degli impianti previsti dal "Programma solare termico" volto al sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia	11.094,16
48965	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'installazione degli impianti previsti dal programma "Tetti fotovoltaici" volto al sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia	17.719,47
49535	Contributi agli Enti Locali sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del programma delle attività per potenziare il sistema della protezione civile regionale - spese correnti	370.000,00
49540	Contributi agli Enti Locali sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del programma delle attività per potenziare il sistema della protezione civile regionale - spese di investimento	75.000,00
50800	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per mutui destinati all'acquisto o alla costruzione di abitazioni - rate consolidate	177.670,55
50840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dell'edilizia convenzionata - agevolata	1.147.382,53
50850	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica	10.517.590,06
51840	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	354.561,94

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
52145	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento versanti sul territorio regionale	1.291.142,25
52200	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico	900.000,00
52610	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione dell'impianto di depurazione acque fognarie dei comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-la-Trinité	103.291,38
61510	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza	14.583,16
61530	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali	54.323,18
61625	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di informazione e formazione in materia di servizio civile nazionale	31.262,36
61760	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza	89.435,67
64830	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali	22.724,10
65228	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per migliorare la qualità dell'offerta turistica (attività turistico-ricettive)	2.749.451,58
65910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte corrente	138.056,16
65915	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte in conto capitale	11.609,95
65918	Spese sui fondi assegnati dallo Stato a seguito della presentazione di progetti relativi alle tematiche del Programma nazionale di ricerca e formazione nel settore dei beni culturali e ambientali	7.791,90
	TOTALE	29.202.113,94

TABLEAU 1

Liste des chapitres alimentés par les crédits de l'État et de l'Union européenne n'ayant pas été engagés à la date du 31 décembre 2003 et représentant des économies sur les dépenses à inscrire au budget prévisionnel 2004 (art. 11)

CHAPITRE	DESCRIPTION	MONTANT €
25029	Dépenses pour la réalisation de projets financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État dans le cadre de l'initiative communautaire Interreg III, P.O. italo-suisse 2000/2006	396 264,51
25030	Dépenses pour la réalisation de projets financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État dans le cadre de l'initiative communautaire Interreg III, P.O. italo-français 2000-2006	264 567,59
26110	Subventions à valoir sur les fonds alloués par l'État pour la prise en charge du coût du travail en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées	437 866,49
26880	Dépenses à valoir sur des fonds attribués par l'État pour le développement des services d'aide à l'emploi	72 684,00
26890	Subventions accordées aux collectivités locales à valoir sur les fonds alloués par l'État pour des actions de politique active du travail, à financer par le fonds pour l'emploi	78 625,86
30100	Subventions financées par des crédits alloués par l'État et octroyées à des entreprises pour des mesures de formation continue, recyclage, reclassement et formation professionnelle	125 287,69
30110	Subventions financées par des fonds alloués par l'État à des organismes de formation professionnelle pour des mesures de formation continue, recyclage, reclassement et formation professionnelle	69 721,68
30135	Subventions à valoir sur les crédits alloués par l'État et par le Fonds social européen, ainsi que sur le financement régional complémentaire, pour la mise en œuvre des activités visées au programme communautaire <i>Equal</i>	40 633,40

30220	Dépenses à valoir sur les fonds attribués par l'État et sur le Fonds social européen et cofinancées par la Région en vue de la réalisation d'actions de formation professionnelle et de politique de l'emploi – objectif 3 POR FSE 2000-2006	4 016 436,39
30230	Subventions à valoir sur les fonds attribués par l'État et sur le Fonds social européen et cofinancées par la Région en vue de la réalisation d'actions de formation professionnelle et de politique de l'emploi – objectif 3 POR FSE 2000-2006	2 580 273,78
37800	Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État en vue de la collecte et de l'analyse des données, du suivi et des conseils nécessaires à la définition des aires exposées aux risques hydrogéologiques	1 160 000,00
37805	Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État en vue de l'adoption de mesures de prévision et de prévention des événements calamiteux	800 000,00
37850	Dépenses à valoir sur des fonds attribués par l'État pour le fonctionnement du service hydrographique	34 255,55
38815	Dépenses sur les fonds alloués par l'État pour l'exercice des fonctions attribuées aux Régions en matière de conservation du patrimoine forestier et de protection de celui-ci contre les incendies	48 826,24
40410	Dépenses à valoir sur les fonds accordés par l'État en vue de la réalisation des plans de gestion de la faune et de l'environnement	16 849,00
40905	Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État pour la prévention et l'intervention d'urgence dans le secteur de la protection civile régionale	176 704,24
40910	Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État pour le développement du système régional de protection civile	472 000,00
40915	Virement de crédits alloués par l'État à l'Agence régionale de la protection de l'environnement en vue du développement du système régional de protection civile	160 000,00
41755	Subventions à valoir sur les fonds alloués par l'État pour la réalisation d'actions d'amélioration, de développement et de soutien du secteur agricole	5 607,87
42840	Subventions à valoir sur les fonds alloués par l'État en vue de l'amélioration génétique et variétale des espèces animales et végétales, y compris la tenue des livres généalogiques et la lutte contre l'hypofécondité	62 408,95

42865	Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État pour l'amélioration de la surveillance épidémiologique de l'encéphalopathie spongiforme bovine	6 530,91
46410	Dépenses à valoir sur les crédits octroyés par l'État au titre du Fonds de roulement visé à la loi n° 183/1987 et sur le Fonds européen de développement régional (FEDER) pour la réalisation de programmes d'initiative communautaire Interreg III B 2000/2006 « Méditerranée occidentale » (MEDOCC) et « Espace alpin »	91 879,39
48963	Subventions à valoir sur les fonds alloués par l'État pour la mise en place des installations prévues par le Programme solaire thermique, en vue de la promotion de l'utilisation des sources d'énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment	11 094,16
48965	Subventions à valoir sur les crédits alloués par l'État pour la mise en place des installations prévues dans le programme dénommé « Toits photovoltaïques » visant à favoriser le recours aux énergies renouvelables dans le secteur de la construction	17 719,47
49535	Subventions aux collectivités locales à valoir sur les fonds alloués par l'État en vue de la réalisation du plan d'action pour le développement du système régional de protection civile – dépenses ordinaires	370 000,00
49540	Subventions aux collectivités locales à valoir sur les fonds alloués par l'État en vue de la réalisation du plan d'action pour le développement du système régional de protection civile – dépenses d'investissement	75 000,00
50800	Subventions à valoir sur les crédits alloués par l'État en vue des emprunts pour l'achat ou la construction d'habitations – versements consolidés	177 670,55
50840	Subventions à valoir sur les crédits alloués par l'État en vue du financement de la construction sociale conventionnée et bonifiée	1 147 382,53
50850	Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État pour la réalisation d'actions dans le domaine des logements sociaux	10 517 590,06
51840	Dépenses à valoir sur les crédits alloués par l'État et destinés aux centres d'évaluation et de contrôle des investissements publics	354 561,94

52145	Dépenses financées par des fonds alloués par l'État pour la réalisation d'interventions d'aménagement hydraulique et de consolidation de versants sur le territoire régional	1 291 142,25
52200	Dépenses à valoir sur les crédits alloués par l'État en vue de la mise en œuvre d'actions urgentes de prévention du risque hydrogéologique	900 000,00
52610	Dépenses financées par des fonds attribués par l'État pour la réalisation d'une station d'épuration des eaux d'égout des communes de Gressoney-Saint-Jean et de Gressoney-La-Trinité	103 291,38
61510	Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État pour la réalisation de mesures de coordination des actions locales de collecte et de traitement des données relatives aux conditions des enfants et des adolescents	14 583,16
61530	Dépenses financées par les fonds attribués par l'État pour la réalisation du système intégré d'actions et de services d'aide sociale à valoir sur le Fonds national pour les politiques sociales	54 323,18
61625	Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État pour l'information et la formation en matière de service civil national	31 262,36
61760	Dépenses sur des fonds attribués par l'État pour le développement des services pour l'enfance et l'adolescence	89 435,67
64830	Dépenses à valoir sur des fonds alloués par l'État pour la réalisation de parcours piétonniers et cyclables	22 724,10
65228	Subventions à valoir sur les fonds alloués par l'État en vue de l'amélioration de la qualité de l'offre touristique (activités touristiques et hôtelières)	2 749 451,58
65910	Dépenses relatives aux fonds alloués par l'État pour des actions concernant des sites historiques et religieux liés à la célébration du Jubilé de l'an 2000 (partie ordinaire)	138 056,16
65915	Dépenses relatives aux fonds alloués par l'État pour des actions concernant des sites historiques et religieux liés à la célébration du Jubilé de l'an 2000 (en capital)	11 609,95
65918	Dépenses à valoir sur des fonds attribués par l'État suite à la présentation de projets concernant les thèmes du programme national de recherche et de formation dans le secteur des biens culturels et environnementaux	7 791,90
	TOTAL	29 202 113,94

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 28
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1891 del 14.06.2004);
 - presentato al Consiglio regionale in data 17.06.2004;
 - assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 24.06.2004;
 - esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 12.07.2004 e relazione del Consigliere RINI;
 - approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 03.08.2004, con deliberazione n. 785/XII;
 - trasmesso al Presidente della Regione in data 13.08.2004.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- Projet de loi n° 28
- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1891 du 14.06.2004) ;
 - présenté au Conseil régional en date du 17.06.2004 ;
 - soumis à la II^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 24.06.2004 ;
 - examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 12.07.2004 et rapport du Conseiller RINI ;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 03.08.2004, délibération n° 785/XII ;
 - transmis au Président de la Région en date du 13.08.2004.

Legge regionale 17 agosto 2004, n. 19.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

- Art. 1 – Aggiornamento dei residui attivi
- Art. 2 – Aggiornamento dei residui passivi
- Art. 3 – Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

- Art. 4 – Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21
- Art. 5 – Contributi ad enti e privati per l'attuazione del Piano regionale di politica del lavoro per il trien-

Loi régionale n° 19 du 17 août 2004,

portant rajustement et rectification du budget prévisionnel 2004, ainsi que modifications de mesures législatives.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I^{ER}

RAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2004

- Art. 1^{er} – Rectification des restes à recouvrer
- Art. 2 – Rectification des restes à payer
- Art. 3 – Actualisation du fonds de caisse initial

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES. MODIFICATION DE MESURES LÉGISLATIVES

- Art. 4 – Mesures en matière de finances locales. Modification de l'art. 4 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003
- Art. 5 – Subventions en faveur d'établissement publics et privés pour l'application du Plan régional de po-

nio 1999/2001

- Art. 6 – Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione all'articolo 10 della l.r. 21/2003.
- Art. 7 – Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione all'articolo 11 della l.r. 21/2003
- Art. 8 – Disposizioni in materia di fondi pensione
- Art. 9 – Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 21/2003
- Art. 10 – Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie. Modificazione all'articolo 14 della l.r. 21/2003
- Art. 11 – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA. Modificazione all'articolo 15 della l.r. 21/2003
- Art. 12 – Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazione all'articolo 16 della l.r. 21/2003
- Art. 13 – Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili. Modificazioni all'articolo 17 della l.r. 21/2003
- Art. 14 – Completamento di opere di interesse regionale
- Art. 15 – Fondazione «Institut d'études fédéralistes et régionalistes». Modificazione alla legge regionale 28 luglio 1994, n. 36
- Art. 16 – Fondazione Clément Fillietroz. Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2002, n. 24
- Art. 17 – Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

CAPO III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2004.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Art. 18 – Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui
- Art. 19 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata
- Art. 20 – Sostituzione dell'allegato 5/B alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 22
- Art. 21 – Variazioni allo stato di previsione della spesa
- Art. 22 – Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio
- Art. 23 – Accensione di prestiti. Modificazione all'articolo 7 della l.r. 15 dicembre 2003, n. 22
- Art. 24 – Modifica alla descrizione di capitoli
- Art. 25 – Copertura finanziaria
- Art. 26 – Pareggio del bilancio

CAPO IV
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE
19 MARZO 1999, N. 7

- Art. 27 – Modificazione all'articolo 16
- Art. 28 – Disposizione finanziaria

litique de l'emploi au titre de la période 1999/2001

- Art. 6 – Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État. Modification de l'art. 10 de la LR n° 21/2003
- Art. 7 – Dispositions en matière de personnels régionaux. Modification de l'art. 11 de la LR n° 21/2003
- Art. 8 – Dispositions en matière de fonds de retraite
- Art. 9 – Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire. Modifications de l'art. 13 de la LR n° 21/2003
- Art. 10 – Structures sanitaires, hôpitaux et équipements sanitaires. Modification de l'art. 14 de la LR n° 21/2003
- Art. 11 – Agence régionale de protection de l'environnement – ARPE. Modification de l'art. 15 de la LR n° 21/2003
- Art. 12 – Fonds régional pour les politiques sociales. Modification de l'art. 16 de la LR n° 21/2003
- Art. 13 – Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes. Modifications de l'art. 17 de la LR n° 21/2003
- Art. 14 – Achèvement des ouvrages d'intérêt régional
- Art. 15 – Fondation « Institut d'études fédéralistes et régionalistes ». Modification de la loi régionale n° 36 du 28 juillet 1994
- Art. 16 – Fondation Clément Fillietroz. Modification de la loi régionale n° 24 du 14 novembre 2002
- Art. 17 – Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales

CHAPITRE III
RECTIFICATION DU BUDGET
PRÉVISIONNEL 2004.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

- Art. 18 – Rectification des fonds de caisse suite à l'actualisation des restes
- Art. 19 – Rectification de la partie *recettes* du budget prévisionnel
- Art. 20 – Remplacement de l'annexe 5/B de la loi régionale n° 22 du 15 décembre 2003
- Art. 21 – Rectification de la partie *dépenses* du budget prévisionnel
- Art. 22 – Inscription de crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et rectification du budget
- Art. 23 – Recours à l'emprunt. Modification de l'art. 7 de la LR n° 22 du 15 décembre 2003
- Art. 24 – Modification de la description de chapitres
- Art. 25 – Couverture financière
- Art. 26 – Équilibre du budget

CHAPITRE IV
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE
N° 7 DU 19 MARS 1999

- Art. 27 – Modification de l'art. 16
- Art. 28 – Disposition financière

CAPO V
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 29 – Dichiarazione d'urgenza

CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

Art. 1
(Aggiornamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:

in aumento	euro 214.581.165,19
in diminuzione	euro 54.378.272,34
differenza	<u>euro 160.202.892,85</u>

2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 1.081.740.892,85.

Art. 2
(Aggiornamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:

in aumento	euro 77.798.947,64
in diminuzione	euro 127.770.703,11
differenza	<u>euro -49.971.755,47</u>

2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 886.566.244,53.

Art. 3
(Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)

1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2004 è determinato in euro 33.473.240,06 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2003.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA.
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE

Art. 29 – Déclaration d'urgence

CHAPITRE I^{ER}
RAJUSTEMENT DU BUDGET
PRÉVISIONNEL 2004

Art. 1^{er}
(Rectification des restes à recouvrer)

1. Les restes à recouvrer au titre du budget prévisionnel 2004 font l'objet des rectifications indiquées ci-après, telles qu'elles figurent à l'annexe A de la présente loi :

augmentation	214 581 165,19 euros
diminution	54 378 272,34 euros
restes	<u>160 202 892,85 euros</u>

2. Suite aux rectifications visées au premier alinéa du présent article, le compte des restes à recouvrer du budget prévisionnel 2004 s'élève à 1 081 740 892,85 euros.

Art. 2
(Rectification des restes à payer)

1. Les restes à payer au titre du budget prévisionnel 2004 font l'objet des rectifications indiquées ci-après, telles qu'elles figurent à l'annexe B de la présente loi :

augmentation	77 798 947,64 euros
diminution	127 770 703,11 euros
restes	<u>- 49 971 755,47 euros</u>

2. Suite aux rectifications visées au premier alinéa du présent article, le compte des restes à payer du budget prévisionnel 2004 s'élève à 886 566 244,53 euros.

Art. 3
(Actualisation du fonds de caisse initial)

1. Le fonds de caisse initial de l'année financière 2004 est fixé à 33 473 240,06 euros sur la base des comptes dressés par le trésorier à la clôture de l'année financière 2003.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES.
MODIFICATION DE MESURES
LÉGISLATIVES

Art. 4

*(Interventi in materia di finanza locale.
Modificazioni all'articolo 4 della
legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21)*

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l'anno 2004, della somma di euro 5.658.532,75, in applicazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001).
2. La somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), nel modo seguente:
 - euro 146.305,00 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21275);
 - euro 5.512.227,75 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 e all'articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 21/2003 (obiettivo programmatico 2.1.1.02).
3. L'allegato A, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 21/2003, è così modificato:
in aumento:
 - capitolo 20681 (legge regionale 23 novembre 1994, n. 71) euro 80.000,00;
 - capitolo 33670 (legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48) euro 3.402.058,89;
 - capitolo 37860 (legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5) euro 1.000.000,00;
 - capitolo 58540 (legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80) euro 710.888,86;
 - capitolo 67117 (legge regionale 26 maggio 1998, n. 36, art. 2, comma 1, lett. c), come sostituita dall'art. 20, comma 3, della l.r. 14/2002) euro 39.280,00;
 - capitolo 67368 (legge regionale 21 agosto 2000, n. 31, art. 4, comma 2) euro 280.000,00.

Art. 5

*(Contributi ad enti e privati per l'attuazione
del Piano regionale di politica del lavoro
per il triennio 1999/2001)*

1. Per il completamento degli interventi di cui alla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione), approvati con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 308 in data 16 dicembre 1998, n. 2416 in data 23 gennaio 2002 e n. 3008 in data 5 febbraio 2003, è autorizzata, per l'anno 2004, la maggiore spesa di euro 900.000,00, di cui euro 780.000,00 a valere sul capitolo 26050, euro 76.000,00 a valere sul capitolo 26055 ed

Art. 4

*(Mesures en matière de finances locales.
Modification de l'art. 4 de la
loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003)*

1. Le montant des ressources financières destinées par le premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances au titre des années 2004/2006) aux actions en matière de finances locales est augmenté, pour 2004, de 5 658 532,75 €, aux termes du troisième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999 (Loi de finances au titre des années 1999/2001).
2. La somme visée au premier alinéa du présent article est destinée aux mesures financières indiquées à l'art. 5 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), à savoir :
 - 146 305,00 euros aux mesures relatives aux plans d'investissement (objectif programmatique 2.1.1.03. – chapitre 21275) ;
 - 5 512 227,75 euros aux transferts de ressources à destination sectorielle obligatoire pour les mesures visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 et à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 21/2003 (objectif programmatique 2.1.1.02.).
3. L'annexe A visée à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 21/2003 est modifiée comme suit :

augmentation

- chapitre 20681 (loi régionale n° 71 du 23 novembre 1994) 80 000,00 euros ;
- chapitre 33670 (loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996) 3 402 058,89 euros ;
- chapitre 37860 (loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001) 1 000 000,00 euros ;
- chapitre 58540 (loi régionale n° 80 du 21 décembre 1990) 710 888,86 euros ;
- chapitre 67117 (lettre c) du premier alinéa de l'art. 2 de loi régionale n° 36 du 26 mai 1998, telle qu'elle a été remplacée par le troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 14/2002) 39 280,00 euros ;
- chapitre 67368 (deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000) 280 000,00 euros

Art. 5

*(Subventions en faveur d'établissement publics
et privés pour l'application du Plan régional de
politique de l'emploi au titre de la période 1999/2001)*

1. Une dépense supplémentaire de 900 000,00 euros – dont 780 000,00 euros à valoir sur le chapitre 26050, 76 000,00 euros sur le chapitre 26055 et 44 000,00 euros sur le chapitre 26080 (objectif programmatique 2.2.2.16.) – est autorisée au titre de 2004 pour l'achèvement des actions visées à la loi régionale n° 13 du 17 février 1989 (Réorganisation des mesures régionales de promotion de l'emploi) et approuvées par les délibérations du Conseil régional n° 308 du 16 décembre 1998,

euro 44.000,00 a valere sul capitolo 26080 (obiettivo programmatico 2.2.2.16).

Art. 6

*(Programmi di investimento oggetto di
cofinanziamento comunitario e statale.
Modificazione all'articolo 10 della l.r. 21/2003)*

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento - nell'ambito del Documento unico di programmazione (Docup) ob. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali - degli investimenti, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/88, del Consiglio del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, già determinata, per il periodo 2000/2006, in 38.864.439 euro, è rideterminata in euro 39.968.709, di cui 17.883.323 euro per il triennio 2004/2006, al lordo delle risorse già autorizzate dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 21/2003, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 25026):

a) anno 2004:	euro 12.047.314;
b) anno 2005:	euro 4.722.998;
c) anno 2006:	euro 1.113.011.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2000, anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento CE 1260/1999 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), per gli interventi nelle aree ob. 2 previsti dal Documento unico di programmazione finalizzato al conseguimento del medesimo obiettivo (riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) per il periodo 2000/2006.
3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione degli interventi a titolo di sostegno transitorio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel periodo 2000/2005, di cui al regolamento CE n. 1260/1999, già determinati per il biennio 2004/2005 in complessivi euro 1.726.246, sono rideterminati in complessivi euro 1.728.813, di cui euro 1.045.167 per l'anno 2004 ed euro 683.646 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 43040 parz.).

n° 2416 du 23 janvier 2002 et n° 3008 du 5 février 2003.

Art. 6

*(Plans d'investissement cofinancés par
l'Union européenne et par l'État.
Modification de l'art. 10 de la LR n° 21/2003)*

1. La dépense autorisée - au sens de l'objectif 2 du Document unique de programmation (Docup) au titre de la période 2000/2006 conformément au règlement (CE) n° 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels - pour la poursuite ou l'achèvement des investissements visés au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000 (Modification et achèvement des mesures législatives ayant des retombées sur le budget, nouvelle définition des autorisations de dépenses au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que première rectification du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002) et compris dans les programmes à finalité structurelle - objectif n° 2 - et les programmes communautaires Interreg prévus par les règlements (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988, n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 et n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 1993, déjà fixée à 38 864 439 euros au titre de la période 2000/2006, est réajustée et se chiffre à 39 968 709 euros, dont 17 883 323 euros au titre de la période 2004/2006, y compris les ressources déjà autorisées par le premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 21/2003. Ladite somme est répartie comme suit (objectif programmatico 2.2.2.17 - chapitre 25026) :

a) année 2004 :	12 047 314 euros ;
b) année 2005 :	4 722 998 euros ;
c) année 2006 :	1 113 011 euros.

2. Les investissements visés au premier alinéa du présent article sont financés, au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 27/2000, entre autres par les ressources que l'Union européenne et l'État italien accordent en application du règlement (CE) n° 1260/99 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques concernant l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et adaptation de l'organisation interne aux actes normatifs communautaires) aux fins des interventions dans les zones concernées par l'objectif n° 2 prévues par le Document unique de programmation pour la réalisation dudit objectif (Reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle), au titre de la période 2000/2006.
3. La dépense à la charge de la Région pour la mise en œuvre des actions au titre de l'aide transitoire du Fonds européen de développement régional (FEDER), pour la période 2000/2005, aux termes du règlement (CE) n° 1260/1999, déjà fixée à 1 726 246 euros au titre de la période 2004/2005, est réajustée et se chiffre à 1 728 813 euros, dont 1 045 167 euros au titre de 2004 et 683 646 euros au titre de 2005 (objectif programmatico 2.2.2.17 - chapitre 43040 part.).

4. Il comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 21/2003 è sostituito dal seguente:

«6. Gli oneri a carico della Regione per la proposizione, l'avvio e l'attuazione dei progetti in applicazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III A, Interreg III B (Mediterraneo occidentale e Spazio alpino), Interreg III C (South, West, North, East) e Interact sono quantificati in annui euro 113.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25033).».

Art. 7

*(Disposizioni in materia di personale regionale.
Modificazione all'articolo 11 della l.r. 21/2003)*

1. Il comma 7 dell'articolo 11 della l.r. 21/2003 è sostituito dal seguente:

«7. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono rideterminati in euro 123.851.172 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 119.409.434 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (capitoli 30500 parz., 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521 parz., 39020 e 39021 parz.), euro 627.755 per il personale dell'Agenzia del Lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. – cap. 30631) ed euro 3.813.983 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. – cap. 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.».

Art. 8

(Disposizioni in materia di fondi pensione)

1. L'autorizzazione di spesa per l'ulteriore applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 540.000, di cui euro 240.000 per l'anno 2004 ed euro 150.000 rispettivamente per gli anni 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.1.2., capitolo 20065).

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 21/2003 è sostituito dal seguente:

«4. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio, di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33), è determinato, in deroga al piano di rientro di cui al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 28/1999, come modificato dall'articolo 56 della l.r. 25/2002, in euro 34.500.000 per il triennio

4. Le sixième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 21/2003 est remplacé comme suit :

« 6. La dépense à la charge de la Région pour la proposition, le démarrage et la réalisation des projets d'application des plans d'initiative communautaire Interreg III A, Interreg III B (Méditerranée occidentale et Espace alpin), Interreg III C (Sud, Ouest, Nord, Est) et Interact est fixée à 113 000 euros par an au titre de 2004, 2005 et 2006 (objectif programmatique 2.2.2.17 – chapitre 25033). »

Art. 7

*(Dispositions en matière de personnels régionaux.
Modification de l'art. 11 de la LR n° 21/2003)*

1. Le septième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 21/2003 est remplacé comme suit :

« 7. Aux fins visées au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 45/1995, la dépense autorisée pour les rémunérations et les indemnités accessoires des effectifs visés au premier alinéa du présent article et pour les cotisations à la charge de l'employeur prévues par la loi se chiffre à 123 851 172 euros, dont 119 409 434 euros pour le personnel du Gouvernement régional (chapitres 30500 part., 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521 part., 39020 et 39021 part.), à 627 755 euros pour le personnel de l'Agence de l'emploi recruté sous contrat de droit privé (objectif programmatique 1.2.1 – chapitre 30631) et à 3 813 983 euros pour le personnel du Conseil régional (objectif programmatique 1.1.1 – chapitre 20000 part.), y compris les dépenses pour le personnel recruté sous contrat à durée déterminée. »

Art. 8

(Dispositions en matière de fonds de retraite)

1. La dépense autorisée pour l'application de la loi régionale n° 22 du 26 juin 1997 (Mesures visant à promouvoir et à soutenir les fonds de pension régionale complémentaire) est fixée, pour la période 2004/2006, à 540 000 euros, soit 240 000 euros au titre de 2004 et 150 000 par an au titre de 2005 et de 2006 (objectif programmatique 2.1.2 – chapitre 20065).

2. Le quatrième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 21/2003 est remplacé comme suit :

« 4. Le montant des crédits à virer à l'Institut de la pension viagère visé à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999 (Mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995) est fixé – par dérogation au plan de versement prévu par le deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 28/1999, tel qu'il a été modifié par l'art. 56 de la LR n° 25/2002 – pour la période 2004/2006, à

2004/2006, di cui euro 12.000.000 per l'anno 2004, euro 10.000.000 per l'anno 2005 ed euro 12.500.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 1.1.1 capitolo 20010).».

Art. 9

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 21/2003)

1. Dopo il numero 5 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 21/2003 sono aggiunti i seguenti:

- «5bis) euro 400.000 per gestione RSA di Antey-Saint-André (capitolo 59900 parz.);
5ter) euro 200.000 per noleggio apparecchiatura PET (capitolo 59900 parz.);
5quater) euro 970.000 per pagamento code contrattuali dirigenza esercizi progressi (capitolo 59900 parz.);
5quinquies) euro 40.000 per sperimentazioni unità territoriali assistenza primaria (capitolo 59900 parz.).».

2. I trasferimenti all'Azienda USL determinati dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 21/2003 in euro 198.629.737, dei quali euro 192.500.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, sono, rispettivamente, rideterminati in euro 203.989.737 ed euro 196.250.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. capitolo 59900 parz.).

3. La spesa sanitaria di parte corrente, determinata in euro 228.410.295 dal comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 21/2003, è rideterminata per l'anno 2004 in euro 233.812.295.

4. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 21/2003 è sostituita dalla seguente:

«c) interventi diretti della Regione, euro 1.386.558 (obiettivi programmatici 2.2.3.01 e 2.2.3.03, capitoli 59920, 61265).».

Art. 10

(Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie. Modificazione all'articolo 14 della l.r. 21/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 21/2003 è sostituito dal seguente:

«1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 6.361.684, di cui 2.995.228 per l'anno 2004, 1.758.228 per l'anno 2005 ed euro 1.608.228 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60380).».

34 500 000 euros, dont 12 000 000 d'euros au titre de 2004, 10 000 000 d'euros au titre de 2005 et 12 500 000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 1.1.1 – chapitre 20010). »

Art. 9

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire. Modifications de l'art. 13 de la LR n° 21/2003)

1. Après le point 5 de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 21/2003, sont ajoutés les points ci-après :

- « 5 bis) 400 000 euros pour la gestion de l'établissement d'hébergement et de soins (RSA) d'Antey-Saint-André (chapitre 59900 part.) ;
5 ter) 200 000 euros pour la location de l'équipement PET (chapitre 59900 part.) ;
5 quater) 970 000 euros pour le paiement des traitements devant encore être versés aux dirigeants au titre des conventions précédentes (chapitre 59900 part.) ;
5 quinquies) 40 000 euros pour les expérimentations des unités territoriales de l'assistance de base (chapitre 59900 part.). »

2. Les virements à l'Agence USL, fixés par la lettre a) du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 21/2003 pour un montant total de 198 629 737 euros, dont 192 500 000 euros pour assurer les niveaux essentiels d'assistance, sont rajustés et se chiffrent respectivement à 203 989 737 euros et à 196 250 000 euros (objectif programmatique 2.2.3.01 – chapitre 59900 part.).

3. La dépense sanitaire régionale ordinaire, fixée à 228 410 295 euros par le premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 21/2003, est rajustée et se chiffre à 233 812 295 au titre de 2004.

4. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 21/2003 est remplacée comme suit :

« c) Travaux en régie de la Région pour un montant de 1 386 558 euros (objectifs programmatiques 2.2.3.01 et 2.2.3.03 – chapitres 59920 et 61265). »

Art. 10

(Structures sanitaires, hôpitaux et équipements sanitaires. Modification de l'art. 14 de la LR n° 21/2003)

1. Le premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 21/2003 est remplacé comme suit :

« 1. Le montant des crédits à virer à l'Agence USL en vue de l'entretien extraordinaire et de la modernisation des structures sanitaires s'élève, pour la période 2004/2006, à 6 361 684 euros, dont 2 995 228 euros au titre de 2004, 1 758 228 euros au titre de 2005 et 1 608 228 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.3.02 – chapitre 60380). »

Art. 11

*(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
Modificazione all'articolo 15 della l.r. 21/2003)*

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 21/2003 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 17 della l.r. 25/2002 è prorogata all'esercizio finanziario 2006 ed è determinata in euro 760.000 per l'anno 2004 ed euro 460.000 rispettivamente per gli anni 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.1.08, capitolo 67382).».

Art. 12

*(Fondo regionale per le politiche sociali.
Modificazione all'articolo 16 della l.r. 21/2003)*

1. L'articolo 16 della l.r. 21/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 16

*(Fondo regionale per le politiche sociali.
Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)*

1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 50.074.504, di cui euro 17.264.088 per l'anno 2004, euro 16.670.208 per l'anno 2005 ed euro 16.140.208 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.03, capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61316 e 61317).».

Art. 13

*(Opere pubbliche destinate all'assistenza
delle persone anziane ed inabili. Modificazioni
all'articolo 17 della l.r. 21/2003)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 21/2003 è inserito il seguente:

«1bis. Le opere pubbliche di cui al comma 1 possono essere realizzate anche dagli enti locali interessati, in nome proprio e per conto della Regione.».

2. L'autorizzazione di spesa è rideterminata, per il triennio 2004/2006, in euro 5.580.000, di cui euro 3.580.000 per l'anno 2004 e rispettivamente euro 1.000.000 per gli anni 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33690).

Art. 14

(Completamento di opere di interesse regionale)

1. La Regione promuove con la Comunità montana Grand Combin la conclusione di un accordo di programma, da definirsi ai sensi dell'articolo 105 della legge regionale 17 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in

Art. 11

*(Agence régionale de protection de l'environnement –
ARPE. Modification de l'art. 15 de la LR n° 21/2003)*

1. Le deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21/2003 est remplacé comme suit :

« 2. L'autorisation de dépense visée à l'art. 17 de la LR n° 25/2002 est prolongée jusqu'en 2006 et le montant y afférent est fixé à 760 000 euros au titre de 2004 et à 460 000 euros par an au titre de 2005 et 2006 (objectif programmatique 2.2.1.08 – chapitre 67382). »

Art. 12

*(Fonds régional pour les politiques sociales.
Modification de l'art. 16 de la LR n° 21/2003)*

1. L'art. 16 de la LR n° 21/2003 est remplacé comme suit :

« Art. 16

*(Fonds régional pour les politiques sociales.
Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001)*

1. La dépense autorisée à valoir sur le Fonds régional pour les politiques sociales, institué par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004) est fixée, pour la période 2004/2006, à 50 074 504 euros, dont 17 264 088 euros au titre de 2004, 16 670 208 euros au titre de 2005 et 16 140 208 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.3.03 – chapitres 61310, 61311, 61312, 61313, 61316 et 61317). »

Art. 13

*(Ouvrages publics destinés à l'assistance des
personnes âgées et infirmes. Modifications
de l'art. 17 de la LR n° 21/2003)*

1. Après le premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 21/2003 est ajouté l'alinéa suivant :

« 1 bis. Les ouvrages publics visés au premier alinéa du présent article peuvent être également réalisés par les collectivités locales concernées, pour leur propre compte ou pour le compte de la Région. »

2. La dépense autorisée est rajustée et se chiffre, pour la période 2004/2006, à 5 580 000 euros, dont 3 580 000 au titre de 2004 et 1 000 000 euros par an au titre de 2005 et 2006 (objectif programmatique 2.1.1.05 – chapitre 33690).

Art. 14

(Achèvement des ouvrages d'intérêt régional)

1. La Région favorise, avec la Communauté de montagne Grand-Combin, la conclusion d'un accord de programme, établi au sens de l'art. 105 de la loi régionale n° 54 du 17 décembre 1998 (Système des autonomie en

Valle d'Aosta), al fine di completare gli interventi di ammodernamento e le procedure espropriative relativi alla strada di interesse regionale Etroubles – Allein – Doues – Valpelline (obiettivo programmatico 2.1.1.5. - capitolo 33700).

Art. 15
(Fondazione «Institut d'études fédéralistes et régionalistes». Modificazione alla legge regionale 28 luglio 1994, n. 36)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 1994, n. 36 (Creazione della Fondazione «Institut d'études fédéralistes et régionalistes»), è aggiunto il seguente:

«1bis. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2004, un contributo straordinario di euro 140.000 per l'organizzazione di una sessione di studio post - universitaria in collaborazione con l'«Université de la Sorbonne» (obiettivo programmatico 2.2.4.6. - capitolo 57496).».

Art. 16
(Fondazione Clément Fillietroz. Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2002, n. 24)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2002, n. 24 (Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz), è aggiunto il seguente:

«3bis. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, la Regione può concedere, solo per l'anno 2004 ed in deroga ai limiti previsti al comma 3, un contributo straordinario alla Fondazione pari ad euro 46.450 per la formazione del personale tecnico dell'«Osservatorio» (obiettivo programmatico 2.2.4.6. - capitolo 57285).».

Art. 17
(Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r 21/2003, sono modificate, per l'anno, 2004, nella misura indicata nell'allegato C.

CAPO III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2004.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 18
(Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione della spesa per euro 15.611.933,26 del bilancio per l'anno finanziario 2004,

Vallée d'Aoste), aux fins de l'achèvement des travaux de modernisation de la route d'intérêt régional Étroubles-Allein-Doues-Valpelline et les procédures d'expropriation y afférentes (objectif programmatique 2.1.1.5. - chapitre 33700).

Art. 15
(Fondation « Institut d'études fédéralistes et régionalistes ». Modification de la loi régionale n° 36 du 28 juillet 1994)

1. Après le premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 36 du 28 juillet 1994, portant création de la Fondation « Institut d'études fédéralistes et régionalistes », est ajouté l'alinéa suivant :

« 1 bis. Le Gouvernement régional est autorisé à accorder, au titre de 2004, une subvention extraordinaire de 140 000 euros pour l'organisation d'une session d'études post-universitaires en collaboration avec l'«Université de la Sorbonne» (objectif programmatique 2.2.4.6. - chapitre 57496). »

Art. 16
(Fondation Clément Fillietroz. Modification de la loi régionale n° 24 du 14 novembre 2002)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 24 du 14 novembre 2002 (Création de la Fondation Clément Fillietroz) est ajouté l'alinéa suivant :

« 3 bis. En sus des dispositions visées au premier alinéa du présent article, la Région est autorisée à accorder à la Fondation, au titre de 2004 et par dérogation aux plafonds fixés par le troisième alinéa ci-dessus, une subvention extraordinaire de 46 650 euros pour la formation du personnel technique de l'Observatoire (objectif programmatique 2.2.4.6 - chapitre 57285). »

Art. 17
(Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales)

1. Le montant des dépenses autorisées par des lois régionales et fixées par la LR n° 21/2003 est modifié, au titre de 2004, conformément à l'annexe C de la présente loi.

CHAPITRE III
RECTIFICATION DU BUDGET
PRÉVISIONNEL 2004.
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 18
(Rectification des fonds de caisse suite à l'actualisation des restes)

1. Sont approuvées, telles qu'elles figurent de manière analytique au tableau D annexé à la présente loi, les diminutions des fonds de caisse des chapitres de la partie

quali risultano analiticamente dall'allegato D.

Art. 19

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento:

Capitolo 00010 «Avanzo di amministrazione»
competenza euro 228.647.888,38

Capitolo 00020 «Fondo iniziale di cassa»
cassa euro 18.473.240,06

Capitolo 12010 «Gestione fondi depositati su conti correnti intrattenuti con la Tesoreria Centrale dello Stato»
cassa euro 12.500.000,00

b) in diminuzione:

Capitolo 11150 «Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento»
competenza e
cassa euro 18.500.000,00

Capitolo 11195 «Contrazione di mutui per il finanziamento di interventi nel settore termale»
competenza e
cassa euro 3.615.100,00.

Art. 20

(Sostituzione dell'allegato 5/B alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 22)

1. A seguito della variazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b, l'allegato 5/B (Stanzamenti di competenza relativi a spese di investimento) della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 22 (Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004/2006), è sostituito dall'allegato E alla presente legge.

Art. 21

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 sono apportate variazioni in aumento per complessivi euro 177.330.674,44 per la competenza e euro 24.470.073,32 per la cassa, come indicato analiticamente nell'allegato F.

Art. 22

(Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)

1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e non im-

dépenses du budget prévisionnel 2004 se chiffrent à 15 611 933,26 euros.

Art. 19

(Rectification de la partie recettes du budget prévisionnel)

1. La partie *recettes* du budget prévisionnel 2004 est rectifiée comme suit :

a) augmentation

Chapitre 00010 « Excédent budgétaire »
(exercice budgétaire) 228 647 888,38 €

Chapitre 00020 « Fonds de caisse initial »
(fonds de caisse) 18 473 240,06 €

Chapitre 12010 « Gestion de fonds déposés sur des comptes courants ouverts avec la "Tesoreria centrale dello Stato" »
(fonds de caisse) 12 500 000,00 € ;

b) diminution

Chapitre 11150 « Emprunts contractés pour couvrir des dépenses d'investissement »
(exercice budgétaire et
fonds de caisse) 18 500 000,00 €

Chapitre 11195 « Emprunts contractés pour le financement des mesures dans le secteur thermal »
(exercice budgétaire et
fonds de caisse) 3 615 100,00 €

Art. 20

(Remplacement de l'annexe 5/B de la loi régionale n° 22 du 15 décembre 2003)

1. Suite aux rectifications visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 19 de la présente loi, l'annexe 5/B (Crédits de l'exercice budgétaire destinés aux dépenses d'investissement) de la loi régionale n° 22 du 15 décembre 2003 (Budget prévisionnel 2004 et budget pluriannuel 2004/2006 de la Région autonome Vallée d'Aoste) est remplacée par l'annexe E de la présente loi.

Art. 21

(Rectification de la partie dépenses du budget prévisionnel)

1. La partie *dépenses* du budget prévisionnel 2004 de la Région subit les augmentations indiquées de manière analytique à l'annexe F de la présente loi, se chiffrent à 177 330 674,44 euros au titre de l'exercice budgétaire et à 24 470 073,32 au titre des fonds de caisse.

Art. 22

(Inscription de crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et rectification du budget)

1. Les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et inscrits au budget prévisionnel 2003 mais non enga-

gnati alla chiusura dell'esercizio, ammontano a euro 29.202.113,94.

2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2004 ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, ammontano a complessivi euro 6.203.697,77.
3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2004, ammontano ad euro 22.998.416,17 quali risultano analiticamente dall'allegato G.
4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno finanziario 2004 sono approvate le variazioni in aumento per euro 22.998.416,17, quali risultano analiticamente dall'allegato G.

Art. 23

(Accensione di prestiti. Modificazione all'articolo 7 della l.r. 22/2003)

1. L'autorizzazione a contrarre uno o più prestiti per l'importo massimo di euro 160.000.000,00, prevista dall'articolo 7, comma 1, della l.r. 22/2003, è ridotta all'importo massimo di euro 141.500.000,00 (capitolo 11150).

Art. 24

(Modifica alla descrizione di capitoli)

1. Le descrizioni dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004/2006 sono così sostituite:
 - a) capitolo 20471 «Spese per il funzionamento ordinario della struttura, ivi comprese le spese per copie eliografiche, sviluppo fotografie, visure (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)»;
 - b) capitolo 30500 «Trattamento economico a tutto il personale regionale»;
 - c) capitolo 47020 «Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi opifici e delle relative infrastrutture (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla l.r. 85/1992 abrogata dalla l.r. 2/2004)»;
 - d) capitolo 47520 «Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui a favore di imprese artigiane per la costruzione, il recupero funzionale o l'ampliamento di immobili destinati alla loro attività - limiti di impegno (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla l.r. 9/1989 abrogata dalla l.r. 2/2004)»;
 - e) capitolo 48975 «Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui bancari e di locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico - limiti di impegno (mantenuto per gli interventi residuali previsti dall'art. 22 della l.r. 62/1993 abrogato dalla l.r. 2/2004)»;

gés à la clôture de l'exercice s'élèvent à 29 202 113,94 euros.

2. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2004 au sens du deuxième alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité de la Région autonome Vallée d'Aoste), tel qu'il a été remplacé par l'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992, s'élèvent à 6 203 697,77 euros.
3. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2004 au sens de la présente loi, s'élèvent à 22 998 416,17 euros ainsi qu'il appert de manière analytique de l'annexe G.
4. Sont approuvées les augmentations de 22 998 416,17 euros de la partie *dépenses* du budget prévisionnel 2004, telles qu'elles figurent de manière analytique à l'annexe G de la présente loi.

Art. 23

(Recours à l'emprunt. Modification de l'art. 7 de la LR n° 22/2003)

1. Le montant de 160 000 000,00 euros, relatif à l'autorisation à contracter un ou plusieurs emprunts visée au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 22/2003, est réduit à 141 500 000,00 euros maximum (chapitre 11150).

Art. 24

(Modification de la description de chapitres)

1. La description des chapitres de la partie *dépenses* du budget prévisionnel 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région indiqués ci-après est remplacée comme suit :
 - a) chapitre 20471 « Dépenses pour le fonctionnement courant de la structure, y compris les dépenses pour la réalisation de copies héliographiques, le développement de pellicules et les vérifications (actions relevant de la comptabilité IVA comprises) » ;
 - b) chapitre 30500 « Traitement de tous les personnels de la Région » ;
 - c) chapitre 47020 « Subventions en capital aux entreprises industrielles pour la construction de nouveaux établissements et des infrastructures y afférentes (pour les mesures qui doivent encore être réalisées au sens de la LR n° 85/1992, abrogée par la LR n° 2/2004) » ;
 - d) chapitre 47520 « Bonification d'intérêt et charges diverses sur des emprunts accordés à des entreprises artisanales pour la construction, la réhabilitation ou l'agrandissement de bâtiments destinés à accueillir leurs activités – Plafonds d'engagement (pour les mesures qui doivent encore être réalisées au sens de la LR n° 9/1989, abrogée par la LR n° 2/2004) » ;
 - e) chapitre 48975 « Concours au paiement d'intérêts au titre de prêts bancaires ou de crédits-bails octroyés pour l'essor de l'énergie hydroélectrique – Plafonds

- f) capitolo 64930 «Spese per l'organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori in ambito turistico (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)»;
- g) capitolo 25033 «Oneri per la proposizione, l'avvio e l'attuazione dei progetti in applicazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III A, Interreg III B Mediterraneo occidentale e Spazio alpino, Interreg III C e Interact».

Art. 25
(Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere di euro 206.532.788,38 per l'anno 2004, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all'articolo 19.

Art. 26
(Pareggio del bilancio)

1. Il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2004, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di euro 2.334.994.473,29 per la competenza e di euro 2.584.043.824,97 per la cassa.

CAPO IV
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE
REGIONALE 19 MARZO 1999, N. 7

Art. 27
(Modificazione all'articolo 16)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), è abrogata.

Art. 28
(Disposizione finanziaria)

1. Alla copertura della minore entrata derivante dall'applicazione dell'articolo 27, prevista in euro 3.000 per l'anno 2004 ed in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2004 e per il triennio 2004/2006, al capitolo 33220 (Spese per l'acquisto di automezzi ed il rinnovo delle attrezzature del Corpo valdostano dei vigili del fuoco).
2. Per l'applicazione del presente Capo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione,

- d'engagement (pour les mesures qui doivent encore être réalisées au sens de l'art. 22 de la LR n° 62/1993, abrogé par la LR n° 2/2004) » ;
- f) chapitre 64930 « Dépenses pour l'organisation de cours de formation et de recyclage à l'intention des opérateurs du tourisme (actions relevant de la comptabilité IVA comprises) » ;
- g) chapitre 25033 « Dépenses pour la présentation, le démarrage et la réalisation de programmes relevant des initiatives communautaires Interreg III A, Interreg III B – « Méditerranée occidentale » et « Espace alpin » –, Interreg III C et Interact ».

Art. 25
(Couverture financière)

1. La dépense supplémentaire de 206 532 788,38 euros au titre de 2004, qui dérive des autorisations de dépense visées à la présente loi, est couverte par les recettes supplémentaires autorisées au sens de l'art. 19.

Art. 26
(Équilibre du budget)

1. Suite aux rectifications approuvées par la présente loi, les recettes et les dépenses du budget prévisionnel 2004 de la Région s'équilibrent à 2 334 994 473,29 euros au titre de l'exercice budgétaire et à 2 584 043 824,97 euros au titre des fonds de caisse.

CHAPITRE IV
MODIFICATION DE LA LOI
RÉGIONALE N° 7 DU 19 MARS 1999

Art. 27
(Modification de l'art. 16)

1. La lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999, portant réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel) est abrogée.

Art. 28
(Disposition financière)

1. Les recettes inférieures dérivant de l'application de l'art. 27 de la présente loi, qui sont estimées s'élever à 3 000 euros au titre de 2004 et à 50 000 euros par an au titre de 2005 et 2006, sont couvertes par les crédits inscrits au chapitre 33200 (Dépenses pour l'achat de véhicules et le renouvellement des équipements du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers) dans le cadre de l'objectif programmatique 1.3.1. (Fonctionnement des services régionaux) du budget prévisionnel 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région.
2. Aux fins du présent chapitre, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget

su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO V
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 29
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 agosto 2004.

Il Presidente
PERRIN

s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE

Art. 29
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 août 2004.

Le président,
Carlo PERRIN

ALLEGATO A

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AI QUALI SONO APPORTATE VARIAZIONI IN AUMENTO O IN
 DIMINUZIONE - ART. 1

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
00100	Tassa di occupazione di spazi e di aree pubbliche	4.957,99	
00150	Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore	380.662,18	
00170	Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni	48.897,66	
00300	Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent		1.269.121,74
00400	Diritto regionale sull'esenzione fiscale di alcuni generi continuenti	387.216,82	
00600	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	13.400,00	
00820	Contributi sui premi di assicurazione per la responsabilità civile auto	219.877,57	
00850	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	796,73	
01000	Contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale	98,74	
01050	Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche		929.359,25

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
01100	Imposta Regionale, sulle Attività Produttive (I.R.A.P.)	18.781.085,96	
01150	Imposta Regionale di Trascrizione (I.R.T.) dei veicoli iscritti al P.R.A.	210.970,48	
01200	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.P.E.F. di cui all'art. 2 lett. a) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	34.172.801,50	
01205	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.P.E.F. di cui all'art. 2 lett. c) della Legge 26 novembre 1981, n.690	11.918.126,87	
01210	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.P.E.G. di cui all'art. 2 lett. b) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	50.263.002,01	
01220	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle ritenute alla fonte previste dal titolo III del D.P.R. 28 settembre 1973, n. 600 di cui all'art. 2 lett. c) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	4.277.963,28	
01300	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.V.A. di cui all'art. 3 lett. a) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	37.869.147,62	
01305	Quota sostitutiva dell'I.V.A. all'importazione per merci provenienti da paesi comunitari di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498	127.791,06	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
01310	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di registro di cui all'art. 3 lett. b) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		3.298.670,91
01320	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di bollo di cui all'art. 3 lett. c) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		1.320.087,39
01340	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta ipotecaria di cui all'art. 3 lett. e) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	105.305,87	
01350	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse sulle concessioni governative di cui all'art. 3 lett. f) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		703.133,66
01360	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse di pubblico insegnamento di cui all'art. 3 lett. g) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		196.708,62
01370	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Valle d'Aosta di cui all'art. 3 lett. h) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	4.866.140,91	
01380	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto dell'asse ereditario di cui all'art. 2 lett. d) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		654.662,89

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
01400	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti di cui all'art. 4 lett. a) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		507.607,50
01401	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di fabbricazione sulla birra di cui all'art. 4 lett. a) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	985.860,07	
01402	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta sull'energia elettrica di cui all'art. 4 lett. b) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	17.165.126,16	
01404	Quote fisse di ripartizione sul gettito della sovrimposta di confine di cui all'art. 4 lett. d) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		3.263,45
01410	Quote fisse di ripartizione dei proventi del monopolio sui tabacchi di cui alla lett. e) dell'art. 4 della Legge 26 novembre 1981, n. 690	967.329,61	
01420	Quote fisse di ripartizione dei proventi del lotto al netto delle vincite di cui alla lett. f) dell'art. 4 della Legge 26 novembre 1981, n. 690		1.199.009,64
01610	Gettito imposte anni precedenti	48.112,00	
02110	Fondi trasferiti dall'A.N.A.S. per la costruzione del tratto Aosta centro - Aosta ovest della tangenziale sud di Aosta	79.335,70	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
02115	Fondi trasferiti dall'A.N.A.S. per interventi nel settore della viabilità	23.039,66	
02125	Fondi per la realizzazione di uno studio di fattibilità della ferrovia Martigny-Aosta	32.913,80	
03000	Fondi per il miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta alla infertilità	428.389,84	
03300	Fondi per pagamento di interessi e prestiti per opere di miglioramento fondiario - limite di impegno	1.551,09	
03500	Fondi per pagamento quote interessi per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina - limite di impegno	6.628,38	
03600	Fondi per concorso spese per mutui di miglioramento fondiario - limite di impegno	11.462,03	
03700	Fondi per concorso nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario - limite di impegno	66.389,60	
03900	Fondi per concorso nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario - limite di impegno	5.490,13	
02910	Fondi per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria "LEADER PLUS"	317.406,11	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
04127	Fondi provenienti dalle regioni coordinatrici dei progetti per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C "Assetto del territorio" - programma operativo "Mediterraneo occidentale e alpi latine 1997-1999"	33.144,31	
04130	Fondi per l'attuazione di interventi previsti dal piano triennale di tutela ambientale 1994/96 - area programmata "Bacini idrografici e mare Adriatico"	525.580,08	
04134	Fondi per il funzionamento del servizio idrografico	34.255,55	
04140	Fondi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari - parte in conto capitale	1.098.827,60	
04620	Fondi per l'attuazione di misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza	194.786,88	
04635	Fondi per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	10.903,59	
04640	Fondi per la realizzazione del progetto "H.A.L.P.I.", nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane - Volet Horizon"	50.332,47	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
04680	Fondi per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione	221.780,00	
04685	Fondi per iniziative volte all'espansione dell'offerta formativa e della domanda d'istruzione a favore delle scuole riconosciute paritarie	25.769,00	
04820	Fondi per l'ammortamento di mutui contratti per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000	6.559.218,12	
04850	Fondi per iniziative, ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria		63.659,52
04860	Fondi per interventi nel settore del commercio e del turismo	80.988,39	
04865	Fondi per l'attuazione di interventi in materia equestre	235.958,83	
05506	Fondi per interventi a favore dell'imprenditoria femminile	177.126,48	
05510	Fondi per l'arricchimento e l' ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi	71.048,84	
05515	Fondi per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato	516.000,00	
05516	Fondi per attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative	676.737,84	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
05520	Fondi per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	335.916,83	
05526	Contributo finanziario dello Stato per la redazione del progetto di potenziamento e qualificazione della strumentazione didattica, dei servizi documentali e per l'orientamento professionale in funzione dello sviluppo di azioni innovative di formazione professionale di cui alla Legge 12 novembre 1988, n. 492	198.757,55	
05527	Contributi provenienti dal Fondo di rotazione statale per l'attuazione del Docup FESR ob.2 2000/2006 e sostegno transitorio 2000/2005		1.874.000,00
05528	Fondi per l'attuazione del programma di azioni innovative denominato "VINCES"	1.420.000,00	
05530	Fondi per l'attuazione dei progetti "Integra youthstart Valle d'Aosta" e "Integra II - Horizon Valle d'Aosta", nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane", concernenti interventi nel settore della formazione professionale (P.O. Italiano 1994/1999)	78.041,67	
05535	Fondi per l'attuazione di un programma operativo di formazione professionale denominato "Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale"	232.517,12	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
05545	Fondi per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006		279.815,95
05550	Fondi per lo svolgimento delle attività previste dal programma di iniziativa comunitaria "Equal"	235.867,15	
05552	Contributi provenienti dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della Legge n. 845/1978 e/o dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987, per l'attuazione di programmi di formazione professionale finalizzati al conseguimento degli obiettivi 3 e 4 di cui al Regolamento CEE n. 2052/88 (P.O. FSE 1990/92)	20.732,13	
05570	Contributi provenienti dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della Legge n. 845/1978 e/o dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987, per l'attuazione di programmi di formazione professionale finalizzati al conseguimento dell'obiettivo n. 3 di cui ai Regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 2081/93 (P.O. FSE 1994/99)	1.222.766,27	
05571	Contributi provenienti dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della Legge n. 845/1978 e/o dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987 per l'attuazione di programmi di formazione professionale finalizzati al conseguimento dell'obiettivo n. 4 di cui ai Regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 2081/93 (P.O. FSE 1994/99)	38.145,51	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
05575	Contributi provenienti dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo-svizzero 1994/99	1.703,02	
05576	Contributi provenienti dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo-francese 1994/99	2.036.180,90	
05580	Contributi provenienti dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987 per l'attuazione del DOCUP FESR - FSE ob. 2 1997/1999	1.780.036,51	
05582	Contributi provenienti dal fondo di rotazione statale per l'attuazione del programma INTERREG III A Italia-Svizzera 2000/2006	357.050,00	
05583	Contributi provenienti dal fondo di rotazione statale per l'attuazione del programma INTERREG III A Italia-Francia 2000/2006	1.091.956,79	
05584	Contributi provenienti dal fondo per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse per l'attuazione dell'accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta		2.928.048,27
05586	Contributi sul Fondo di rotazione statale di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000-2006 "Mediterraneo occidentale (Medocc)" e "Spazio alpino"	5.297,63	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
05590	Contributi provenienti dal fondo di rotazione statale per la realizzazione dell'obiettivo 5B (DOCUP 1994-1999) e del programma regionale LEADER II		135.557,69
05810	Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi su mutui contratti per l'attuazione di piani di sviluppo - limite di impegno		19.603,43
05830	Fondi per il concorso nel pagamento di interessi e condizioni di maggior favore su prestiti per l'attuazione di piani di sviluppo - limite di impegno	42.419,93	
05835	Fondi per la realizzazione del programma nazionale "Biocombustibili" per la riduzione delle emissioni gassose	116.202,80	
05836	Fondi per l'installazione degli impianti previsti dal "Programma solare termico" volto al sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia	10.181,08	
05838	Fondi per l'installazione degli impianti previsti dal programma "Tetti fotovoltaici" volto al sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia	51.255,91	
05840	Fondi per il finanziamento di interventi per la protezione delle foreste contro gli incendi	49.753,68	
05876	Fondi per il finanziamento di interventi previsti dal Regolamento CE n. 950/97 per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie	2.591,10	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
05890	Fondi per l'erogazione di contributi per lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della silvicoltura	318,68	
05905	Fondi per la riqualificazione funzionale e ambientale dello Stabimento ittico regionale di Morgex e La Salle	92.171,55	
05915	Fondi assegnati dallo Stato all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per interventi di ripristino della rete sentieristica nel territorio del parco stesso a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000	23.240,55	
06310	Fondi per il finanziamento del progetto regionale "Impianto di depurazione e collettori fognanti a servizio della Comunità Montana Valdigne - Mont Blanc"	73.300,41	
06320	Fondi per la realizzazione dell'impianto di deodorizzazione della zona di trattamento fanghi e di interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione del Consorzio di Depurazione Fognature Saint-Christophe, Aosta e Quart	104.694,39	
06330	Fondi per la realizzazione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue	272.404,20	
06350	Fondi per il finanziamento di un impianto consortile di depurazione dei liquami fognari al servizio dei Comuni di Montjovet ed Emarùse	24.430,07	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
06360	Contrazione mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato per finanziamento del programma straordinario di edilizia sanitaria		2.108.390,37
06700	Assegnazione per spese attinenti il personale regionale impiegato presso gli uffici amministrativi dei giudici di pace		725.138,37
07000	Recupero di somme sulle spese erogate per ricoveri di assistiti	5.316,39	
07050	Recupero di contributi a carico degli utenti per la fruizione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili	13.501,71	
07100	Finanziamenti conferiti da enti, associazioni, società e privati in genere per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative di natura culturale, artistica o sportiva (comprende entrate rilevanti ai fini I.V.A.)	371.415,17	
07600	Diritti di segreteria sui contratti di competenza regionale	2.081,17	
07700	Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni	74.428,33	
08100	Provento gestione delle funivie Buisson - Chamois (rilevante ai fini I.V.A.)	29.445,03	
08250	Proventi derivanti dal diritto annuale a carico delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese	463,56	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
08270	Proventi derivanti dalla gestione di corsi per l'insegnamento del franco-provenzale, progetto "Ecole populaire de patois" (rilevante ai fini I.V.A.)	208,00	
08300	Proventi di ingresso ai castelli (rilevante ai fini I.V.A.)		16.368,90
08380	Proventi derivanti dall'organizzazione di mostre, esposizioni, manifestazioni di interesse turistico, scientifico, culturale, sportivo e promozionali (rilevante ai fini I.V.A.)	3.832,00	
08450	Proventi della vendita dei prodotti dei campi sperimentali (rilevante ai fini I.V.A.)	9.065,38	
08600	Canoni di locazione di terreni, fabbricati e aziende (comprende entrate rilevanti ai fini I.V.A.)	1.836.364,78	
08700	Dividendi sulle azioni di società per la quota di partecipazione regionale	279.320,00	
08800	Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere	235.090,62	
08900	Sovracanoni per derivazioni di acque a scopo idroelettrico	24.544,50	
09100	Provento dei 9/10 dei canoni statali per le concessioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'art. 12 dello Statuto Speciale		113.229,33

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09200	Interessi su giacenze di cassa		46.667,34
09230	Interessi attivi su somme dovute alla Regione a titolo diverso	4.134,84	
09500	Recupero di somme sulle erogazioni di spese correnti		40.282,47
09520	Somme dovute alla Regione da amministratori e da dipendenti regionali a titolo di recupero in esecuzione di sentenze di magistrature varie	223.506,76	
09550	Recupero a carico degli affittuari di stabili di proprietà delle spese per riscaldamento e consumo acqua potabile		87.828,27
09560	Recupero di ritenute sulle emissioni obbligazionarie	1.390.931,40	
09600	Recupero di somme sulle erogazioni di spese in conto capitale	565.450,39	
09700	Recuperi, rimborsi e proventi diversi		451.049,22
09740	Recupero somme anticipate per interventi oggetto di cofinanziamento statale e comunitario	19.303,26	
09750	Rimborso da parte dei Comuni delle spese per trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il Centro regionale di compattazione di Brissogne	121.517,88	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
09790	Finanziamenti a carico di enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sul Fondo per Speciali Programmi di Investimento (FOSPI)	511.400,45	
09860	Proventi derivanti dall'utilizzo di beni regionali o da servizi prestatati dalla Regione		753.345,79
09862	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III A tra Italia e Svizzera 2000/2006	365.785,00	
09880	Fondi dell'Unione Europea per l'attuazione di un progetto volto a prevenire la violenza e gli abusi nei confronti dei bambini nelle famiglie, nell'ambito del programma di azione comunitaria DAPHNE		500,70
09881	Fondi dell'Unione europea per l'attuazione di un progetto nell'ambito del quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)	4.287,31	
09887	Contributo a valere sul Fondo Sociale Europeo per la realizzazione del progetto "H.A.L.P.I.", nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane - Volet Horizon"	22.362,23	
09900	Fondi provenienti dal Fondo Sociale Europeo per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006		2.092.992,65

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09901	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo per lo svolgimento delle attività previste dal programma di iniziativa comunitaria "Equal"	158.381,65	
09905	Recuperi di somme giacenti sulla gestione speciale Finaosta S.p.A. derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi	242.734,74	
09908	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'attuazione del DOCUP FESR obiettivo 2 2000/2006 e sostegno transitorio 2000/2005		1.550.000,00
09920	Fondi comunitari per l'attuazione di un programma operativo di formazione professionale denominato "Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale"	156,25	
09922	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) in applicazione del Regolamento CEE n. 4255/88, per l'attuazione di programmi di formazione professionale finalizzati al conseguimento degli obiettivi 3 e 4 di cui al Regolamento CEE n.2052/88 (P.O. FSE 1993)	340.508,99	
09923	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) in applicazione del Regolamento CE n. 2084/93 per l'attuazione del DOCUP FESR - FSE obiettivo 2 1997/1999	635,45	
09924	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) in applicazione dei Regolamenti CEE n. 4255/88, n. 2084/93, n. 2052/88 e n. 2081/93 per l'attuazione di programmi di formazione professionale finalizzati al conseguimento dell'obiettivo n. 3 di cui ai Regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 2081/93	384,09	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
09925	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) in applicazione dei Regolamenti CEE n. 4255/88, n. 2084/93, n. 2052/88 e n. 2081/93 per l'attuazione di programmi di formazione professionale finalizzati al conseguimento dell'obiettivo n. 4 di cui ai Regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 2081/93 (P.O. FSE 1994/99)	515,39	
09928	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in applicazione del Regolamento CE n. 2083/93 per l'attuazione del DUP - FESR FSE per il triennio 1994/96 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo n. 2 di cui al Regolamento CE 2081/93	20.317,34	
09929	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in applicazione del Regolamento CEE n. 4254/88 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo - francese 1994-1999	503,70	
09931	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo in applicazione del Regolamento CEE n. 4255/88 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo - francese 1994/1999	55.801,28	
09932	Contributi provenienti dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), sezione orientamento, in applicazione del Regolamento CEE n. 4256/88 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo - francese 1994/1999	50.781,17	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
09933	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in applicazione del Regolamento CE n. 2083/93 per l'attuazione del DOCUP FESR FSE obiettivo 2 1997/1999	52.947,81	
09934	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in applicazione del Regolamento CE n. 2083/93 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria RESIDER II, P.O. 1994/99	29,49	
09935	Fondi dell'Unione Europea per l'elaborazione del censimento dei biotopi/siti di importanza comunitaria sul territorio della Regione - progetto BIOITALY		46.000,00
09936	Contributi provenienti dai Fondi Strutturali dell'Unione Europea (FEAOG-FESR-FSE) per la realizzazione dell'obiettivo 5b (DOCUP 1994/1999) e del programma d'iniziativa comunitaria LEADER II (PRL 1994/1999)	2.514,00	
09937	Contributi comunitari per la realizzazione della 2' fase del progetto "Ecole populaire de patois" volto all'organizzazione di corsi per l'insegnamento del franco-provenzale		8.500,00
09938	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in applicazione del Regolamento CE n.2083/93 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria PMI, P.O. 1994/99	52,61	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09939	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in applicazione del Regolamento CE n. 2083/93 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo - svizzero 1994/99	160,68	
09941	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in applicazione del Regolamento CE n. 2083/93 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria KONVER II, P.O. 1994/99	9,48	
09942	Contributi comunitari per la realizzazione di un progetto di identificazione elettronica degli animali (I.D.E.A.)	34.062,18	
09943	Contributi comunitari per lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della silvicoltura	64,85	
09944	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo per il finanziamento del progetto "Agricoltura biologica e agricoltura di montagna" per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria ADAPT		13.800,00
09945	Fondi comunitari per l'attuazione di un'azione concernente la tutela della natura prevista dal progetto Life '97 "Monitoraggio e gestione delle zone umide inserite in natura 2000"		47.300,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09947	Fondi dell'Unione Europea provenienti dalle regioni coordinatrici dei progetti per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C "Assetto del territorio" - programma operativo "Mediterraneo occidentale e alpi latine 1997-1999"	118,29	
09948	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR per l'attuazione del programma INTERREG III A Italia-Francia "Alpi" 2000/2006	663.658,15	
09949	Contributi provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000-2006 "Mediterraneo occidentale (Medocc)" e "Spazio alpino"	5.297,63	
09951	Fondi dell'Unione europea per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di iniziativa comunitaria APPEAR riguardante le problematiche archeologiche derivanti dall'uso del sottosuolo delle città	55.254,00	
09955	Fondi dell'Unione Europea per il finanziamento di interventi per la protezione delle foreste contro gli incendi	34.527,22	
09960	Fondi provenienti dal FEOGA per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria "Leader plus"	63.438,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
10000	Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali (rilevante ai fini I.V.A.)	467,40	
10100	Provento delle vendite di beni mobili ed oggetti fuori uso		22.007,96
10200	Provento vendite beni immobili		292.578,92
10650	Introiti di somme per crediti d'imposta nei confronti dell'erario	1.063.720,40	
11185	Contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per un piano di interventi nel settore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi alluvionali degli anni 1993 e 1994	6.191,46	
12000	Riscossioni per partite di giro diverse	1.331.917,84	
12010	Gestione fondi depositati su conti correnti intrattenuti con la Tesoreria Centrale dello Stato		22.561.701,93
12300	Anticipazione della pensione provvisoria al personale regionale e scolastico collocato a riposo	275,74	
12310	Gestione dei contributi previdenziali obbligatori e dei contributi volontari a carico del personale regionale		5.724.703,16
12320	Gestione delle ritenute erariali, degli importi trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale, nonché dei conti particolari, a carico del personale regionale		1.795.647,05

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
12420	Gestione fondi versati dalla regione a titolo di garanzia e depositi cauzionali	66,28	
12425	Recupero di somme anticipate per opere di sistemazione idraulica della Dora Baltea a carico dello Stato comprese nel programma predisposto dal Magistrato per il Po	582,76	
12430	Rimborso anticipazione delle competenze fisse ed accessorie, degli oneri riflessi e di altre spese per il personale addetto ai servizi del Consiglio regionale		337.402,65
12500	Contribuzione a carico dei dipendenti e a carico della Regione da trasferire alla Società di gestione dei fondi di previdenza complementare	7.281,38	
12510	Recupero di somme erogate a ex dipendenti regionali per trattamenti di fine rapporto per conto della Società di Gestione dei Fondi di Previdenza Complementare	270,20	
12530	Gestione di fondi per commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti	920,00	
12540	Recupero somme anticipate per la custodia di cose sequestrate	245,83	
12560	Somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) da trasferire ai partner di progetto nell'ambito del programma INTERREG III A Italia-Francia "Alpi" 2000/2006		160.527,35

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
13000	Gestione fondo per la liquidazione al personale di indennità per la cessazione dal servizio	751,73	
13050	Gestione del fondo regionale per l'abitazione	38.605,19	
13100	Gestione fondo per il trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari	15.304,35	
13280	Gestione dei fondi delle borsa di studio Bianco Levrin e Colotto	189,74	
13500	Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie	93,45	
TOTALE GENERALE		214.581.165,19	54.378.272,34

ALLEGATO B

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AI QUALI SONO APPORTATE VARIAZIONI IN AUMENTO O IN
 DIMINUZIONE - ART. 2

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
20065	Contributo alla società di gestione amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare	11.274,00	
20080	Finanziamento della Camera valdostana delle imprese e delle professioni		20.000,00
20100	Trasferimenti di fondi ai comuni, al consiglio permanente degli enti locali o ad altre strutture e consorzi da essi incaricati per l'incattivazione, l'organizzazione e il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive	27.500,00	
20150	Indennità di carica per il Presidente della Regione e per gli Assessori	46.781,19	
20160	Indennità e rimborso spese di trasporto al Presidente della Regione ed agli Assessori		7.318,38
20170	Spese di rappresentanza e di ospitalità della Giunta Regionale e spese per il cerimoniale	6.410,03	
20250	Indennità spettante ai componenti della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali		18.000,00
20420	Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni	94.456,57	
20425	Spese per il funzionamento della Commissione paritetica ex art. 48 bis dello Statuto Speciale, compresi i compensi e il rimborso delle spese ai componenti di nomina regionale		95.000,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
20430	Spese per atti a difesa dei diritti della Regione		156.707,06
20432	Rimborso delle spese legali e processuali sostenute dai consiglieri e dagli amministratori regionali	75.565,88	
20435	Spese per indennità, canoni, servit' ed altri diritti reali su beni immobili di terzi		75.697,77
20440	Oneri derivanti da sentenze giudiziarie esecutive, da lodi arbitrali e da accordi transattivi		14.440,95
20465	Spese per acquisto e rinnovo di arredi, macchine ed attrezzature per il funzionamento degli uffici, dei magazzini e dei laboratori		122.880,01
20467	Spese per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.)	21.136,88	
20469	Spese di funzionamento del Servizio di conciliazione (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	20.000,00	
20470	Spese di funzionamento corrente degli uffici, ivi comprese le funzioni camerale ed i servizi contingentamento (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	28.840,96	
20471	Spese per il funzionamento ordinario della struttura, ivi comprese le spese per copie eliografiche, sviluppo fotografie, visure		2.932,56

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
20472	Spese su immobili destinati ad uffici e servizi: condizionamento, manutenzione ordinaria e gestione impianti		328.273,85
20473	Spese per acquisto di libri, pubblicazioni, testi giuridici per il funzionamento ordinario dei servizi		6.681,87
20480	Spese per acquisto e rinnovo di arredi, macchine ed attrezzature degli immobili destinati al funzionamento dei servizi regionali	51.062,27	
20481	Spese di manutenzione e gestione del sistema informativo regionale		70.823,85
20485	Spese contrattuali ed oneri a carico della Regione: registrazione atti, bolli, diritti, pubbliche affissioni ed inserzioni	69.233,97	
20501	Trasferimenti finanziari di parte corrente a favore dei Comuni	522.949,09	
20503	Trasferimenti finanziari per investimenti a favore dei Comuni	13.408,95	
20510	Trasferimenti regionali agli enti locali per l'ammortamento di mutui	2.822.012,00	
20610	Contributi agli enti locali per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.)	3.165,52	
21160	Trasferimento agli enti locali per il recupero funzionale di sentieri e la valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione		51.903,68

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUIZIONE
21165	Trasferimento agli enti locali per il recupero a funzioni pubbliche di fabbricati di enti locali di interesse storico, artistico o ambientale a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione		21.729,18
21170	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di strade a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione		2.000,00
21180	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di reti fognarie interne, collettori fognari e impianti di depurazione a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	561.273,94	
21185	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di cimiteri a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	349,07	
21205	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di autorimesse a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	14.172,52	
21210	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di impianti di illuminazione pubblica e di reti di distribuzione dell'energia elettrica a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	3.407,66	
21255	Trasferimento agli enti locali per le spese di progettazione esecutiva delle opere da finanziarsi a valere sul Fondo per Speciali Programmi di Investimento		600.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
21260	Trasferimento agli enti locali per il recupero funzionale di sentieri e la valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali a valere sul FOSPI		19.515,24
21265	Trasferimento agli enti locali per il recupero a funzioni pubbliche di fabbricati di interesse storico, artistico o ambientale a valere sul FOSPI	171.369,80	
21270	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di strade a valere sul FOSPI		376.073,82
21275	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di acquedotti a valere sul FOSPI		3.752.763,96
21280	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di reti fognarie interne, collettori fognari e impianti di depurazione a valere sul FOSPI	128.011,88	
21285	Trasferimento agli enti locali per opere di ripristino e di riqualificazione ambientale a valere sul FOSPI		21.587,48
21290	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di edifici scolastici di rilevante interesse locale a valere sul FOSPI		358.274,20
21295	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di case municipali, altri edifici pubblici e mercati a valere sul FOSPI		1.450.548,35

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
21300	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di cimiteri a valere sul FOSPI		244.846,43
21305	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di autorimesse e parcheggi a valere sul FOSPI		711.786,90
21315	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di impianti di illuminazione pubblica e di reti di distribuzione dell'energia elettrica a valere sul FOSPI		92.114,24
21320	Trasferimento agli enti locali per la realizzazione di spazi di verde attrezzato a valere sul FOSPI	11.541,00	
21325	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di impianti sportivi a valere sul FOSPI		108.432,80
21400	Spese per conferenze stampa e manifestazioni periodiche organizzate dalla Presidenza della Regione		48.651,32
21450	Spese per la comunicazione istituzionale	18.949,50	
21600	Spese per l'adesione e partecipazione ad organismi associativi regionali, nazionali ed internazionali nonché ad iniziative di carattere istituzionale nel quadro di accordi bilaterali	599,06	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
21610	Spese per l'organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni e seminari (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	17.409,63	
21620	Spese per la partecipazione o adesione a congressi, convegni, celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie riconosciute di interesse regionale, nazionale ed internazionale od anche a rilevanza locale		23.080,00
21630	Spese per l'organizzazione della "Rencontre Valdotaïne" e per la partecipazione alle manifestazioni degli emigrati valdostani nei loro paesi d'accoglienza	1.324,42	
21640	Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale		209.133,56
21820	Spese per incarichi di consulenza		110.701,47
21840	Spese per incarichi di consulenza connessi all'istruttoria delle domande relative allo sviluppo e potenziamento delle attività economiche per l'imprenditoria femminile	20.000,00	
21850	Spese per affido di incarichi di consulenza alla Finaosta S.p.A. per istruttorie valutative su domande di intervento presentate da imprese industriali e artigiane		2.000,00
21870	Spese di informatizzazione degli Assessorati, dei servizi e degli uffici della Regione ed adeguamento tecnologico delle sedi degli stessi		938.766,09

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
21880	Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico		1.695.740,30
21881	Spese per i sistemi di ripartizione e distribuzione dei generi contingentati		108.724,42
21885	Spese per l'attuazione delle attività nell'ambito del POA 2003, scheda di sintesi B4	1.345,23	
21900	Spese per l'attuazione del programma di azioni innovative denominato "VINCES" oggetto di contributo di fondi statali e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)		50.551,32
22300	Contributo al Circolo Ricreativo Ente Regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive ed assistenziali		2.372,11
22330	Contributi annui a favore del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco "G. Godioz"	1.000,00	
22360	Contributi alle associazioni di ex combattenti e di ex internati operanti in Valle d'Aosta	938,23	
22380	Contributi alle società di emigrati valdostani all'estero per l'organizzazione di iniziative nei paesi di accoglienza	559,00	
22560	Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo	25.275,48	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
22630	Spese per la disponibilità di un aeroplano della S.p.A. Air Vallée con sede in Aosta		6.595,69
22830	Spese per consultazioni elettorali e referendum di interesse regionale		299.400,00
25026	Oneri per l'attuazione di programmi di investimento oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale - obiettivo 2, DO_CUP 2000/2006	923.351,40	
25028	Oneri per l'attuazione del sotto programma "Valle d'Aosta" oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II P.O.P. italo - svizzero 1994/99		5.000,00
25029	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, P.O. italo - svizzero 2000/2006		291.955,43
25030	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, p.o. italo - francese 2000/2006		94.286,47
25033	Oneri per la proposizione, l'avvio e l'attuazione dei progetti in applicazione dei programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III B Mediterraneo occidentale e Spazio alpino e INTERREG III C.	26.874,77	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
26005	Spese per il funzionamento del Dipartimento politiche del lavoro, del comitato di gestione, di comitati tecnici e per commissioni d'esame		20.549,09
26020	Spese per l'informazione, la diffusione delle conoscenze, il monitoraggio, le indagini e le ricerche sul mercato del lavoro e le attività di formazione professionale		13.500,00
26030	Spese per iniziative di formazione, informazione ed orientamento professionale	3.323,11	
26050	Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei posti di lavoro	244.345,57	
26055	Contributi a datori di lavoro per favorire l'assunzione di lavoratori e per la trasformazione di contratti a termine	318,57	
26060	Contributi di sostegno alle nuove imprenditorialità	45.253,33	
26080	Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e servizi di utilità sociale	61.220,07	
26110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la fiscalizzazione del costo del lavoro per l'occupazione delle persone disabili		12.682,87

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
26115	Integrazione di contributi dello Stato a favore dell'imprenditoria femminile	186.500,00	
26120	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi a favore dell'imprenditoria femminile	177.126,48	
26880	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego		10.000,00
26890	Contributi agli enti locali sui fondi assegnati dallo Stato per azioni di politica attiva del lavoro a valere sul Fondo per l'occupazione		12.000,00
26900	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea per la realizzazione del progetto "H.A.L.P.I.", nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane - Volet Horizon"		1.000,00
26910	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato	516.000,00	
26916	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative	674.894,61	
30050	Oneri per l'attuazione di attività formative ed azioni di politica del lavoro		30.000,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale		466.197,54
30110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad enti di formazione professionale per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale		10.000,00
30115	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di progetti di ristrutturazione degli enti di formazione		47.831,04
30120	Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per le attività di formazione professionale		2.000,00
30135	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per lo svolgimento delle attività previste dal programma di iniziativa comunitaria "Equal"		4.295,00
30210	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età	22.007,70	
30220	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006		3.500.279,57

CAPITOLO	D.E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
30230	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006		1.652.695,95
30500	Trattamento economico fondamentale a tutto il personale regionale		8.588.862,21
30501	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico di tutto il personale regionale		4.186.114,11
30505	Indennità di risultato al personale della qualifica unica dirigenziale		130.000,00
30510	Compensi per lavoro straordinario al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco - Tunnel del Monte Bianco	27.166,38	
30511	Indennità di missione al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco - Tunnel del Monte Bianco	3.841,83	
30512	Oneri contributivi e fiscali su compensi per lavoro straordinario ed indennità di missione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco - Tunnel del Monte Bianco		1.541,04
30515	Compensi per lavoro straordinario al personale appartenente alle categorie dell'Amministrazione regionale		39.957,64

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
30520	Indennità di trasferta al personale dirigenziale dell'Amministrazione Regionale	24.241,92	
30521	Rimborso spese vive di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione	121.021,10	
30525	Oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 22 dell'accordo 4 aprile 2002 n. 166 - incentivo di cui all'art. 43 del C.C.R.L. 12 giugno 2000 (non costituisce costo del personale)	66.489,10	
30560	Quote di concorso sulle pensioni ad onere ripartito ed oneri derivanti dall'art. 6 della Legge 9 ottobre 1971, n. 824	91.777,15	
30570	Spese per accertamenti sanitari per il personale regionale	2.427,37	
30575	Spese per accertamenti sanitari per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori	2.393,32	
30580	Spese per la gestione mensa dipendenti		53.334,81
30590	Spese per interventi assistenziali e provvidenze varie a favore del personale in servizio	9.000,00	
30600	Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale		48.847,37

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
30605	Spese per attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresi i vigili volontari ausiliari in servizio di leva	61.933,16	
30610	Spese per la fornitura di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale al personale regionale (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	18.825,93	
30631	Spese per il personale dell'Agenzia regionale del lavoro	163.528,27	
30800	Fondo Vigili del Fuoco	10.074,11	
33000	Spese per l'acquisto di autovetture di rappresentanza e di servizio, anche ad uso promiscuo		2.000,00
33010	Spese per autovetture di servizio e rappresentanza: fornitura carburante, manutenzione, piccola attrezzatura per officina, noleggio, oneri di legge, pedaggi autostradali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		32.047,74
33025	Spese per contratti di noleggio a lungo termine di autoveicoli di servizio e di rappresentanza in alternativa all'acquisto		31.397,96
33030	Spese per l'acquisizione, l'accertamento e la riscossione delle entrate e servizi connessi		20.348,47

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
33090	Premi ed oneri assicurativi	112.530,32	.
33100	Spese per tributi fondiari, imposte e tasse		428.963,26
33110	Spese per la sistemazione, manutenzione straordinaria ed installazione di impianti negli immobili adibiti ad uffici	461.834,15	
33200	Spese di funzionamento della caserma e dei relativi servizi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco		6.305,36
33220	Spese per l'acquisto di automezzi ed il rinnovo delle attrezzature del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	548.153,02	
33223	Spese per l'acquisto di vestiario ed equipaggiamenti per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco	232.679,06	
33225	Spese per la gestione ed il funzionamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresa la fornitura di servizi e materiali diversi di consumo	17.850,92	
33230	Spese per la manutenzione ordinaria delle sedi del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco		489,67
33620	Contributi al Comune di Gressoney-Saint-Jean per la liquidazione di annualità di ammortamento delle spese di costruzione della strada intercomunale del Colle della Ranzola	,02	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
33628	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di acquedotti previsti dai programmi di interventi FOSPI	2.100,88	
33630	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di reti fognarie interne, collettori fognari e impianti di depurazione previsti dai programmi di interventi FOSPI	8.768,52	
33632	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di strade previsti dai programmi di interventi FOSPI		234.236,58
33636	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di case municipali, altri edifici pubblici e mercati a valere sul FOSPI		40.229,27
33638	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di cimiteri previsti dai programmi di interventi FOSPI	581,19	
33640	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di autorimesse e parcheggi previsti dai programmi di interventi FOSPI		744.508,53
33665	Trasferimento di fondi al Comune di Aosta per interventi finalizzati alla riqualificazione della città		4.242.773,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
33670	Trasferimento fondi al Comune di Saint-Vincent per spese per interventi di riqualificazione della stazione turistica e termale		2.518.731,89
33680	Contributi ai Comuni sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della L.R. 25.8.1980, n. 38 abrogata dalla L.R. 30.12.1986, n. 77 art. 9		13.000,00
33720	Contributi ai Comuni sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della L.R. 30.12.1986, n. 77 abrogata dalla L.R. 4.9.1991, n. 40 art. 8		35.000,00
33750	Contributi ai Comuni per il ripristino del manto stradale manomesso nello svolgimento dei lavori di metanizzazione		5.000,00
33751	Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano		2.824,00
33755	Trasferimento agli enti locali e agli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica su mutui per investimenti		3.000,00
34000	Trasferimento ai Comuni di fondi assegnati dallo Stato per contributi nell'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione del programma urbano dei parcheggi - limite di impegno per gli anni 1989 e 1990	498.829,18	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
35020	Spese di sistemazione e manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà non adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	331.480,06	
35060	Spese per l'acquisto di beni patrimoniali		692.985,00
35065	Spese per la regolarizzazione dei rapporti patrimoniali e finanziari con la gestione straordinaria della Casa da Gioco di Saint-Vincent		400.000,00
35080	Spese per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa, nonché per la corrispondenza della indennità di occupazione temporanea e d'urgenza		29.357,47
35090	Oneri di sistemazione e manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà non adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà - Rimborso anticipazione di spese di investimento		1.000.000,00
35100	Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di beni immobili		39.417,68
35620	Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale	436.064,53	
35640	Contributo al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta	391.466,21	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
35660	Contributo al consorzio garanzia fidi tra i commercianti		16.114,57
35700	Contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori		248.119,29
35745	Contributi in conto capitale a favore di imprese industriali, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi	504.077,32	
35760	Contributi, a favore di imprese industriali, a sostegno di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti	23.521,10	
35770	Spese per iniziative dirette della Regione a sostegno di attività promozionali per la commercializzazione dei prodotti di imprese industriali	22.000,00	
35790	Fondo rischi istituito per la copertura di insolvenze relative ai finanziamenti assistiti da fidejussione regionale concessi ad imprese industriali, o loro consorzi		30.000,00
35800	Spese per il finanziamento di interventi nel settore termale da attuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A.	212.582,99	
35856	Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della società prevista dall'articolo 4 della L.R. n. 36 del 30/11/2001		400.000,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
36600	Spese per immobili destinati ad uso scolastico 01 canoni di locazione 02 oneri condominiali 03 illuminazione 04 rifiuti solidi urbani e acqua		6.637,54
37000	Contributi agli enti locali per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco		194.515,95
37010	Contributi agli enti locali per la difesa e tutela dei boschi percorsi dagli incendi - piano di sviluppo rurale 2000/2006		56.820,11
37050	Contributi agli enti locali per interventi di insediamento e di manutenzione straordinaria del verde pubblico	18.013,69	
37840	Spese per la predisposizione e l'attuazione di misure di previsione e prevenzione di eventi calamitosi		89.300,72
37850	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il funzionamento del servizio idrografico		5.000,00
37860	Contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per interventi per la prevenzione di eventi calamitosi		1.101.350,07
37900	Contributi ai Comuni per interventi urgenti in occasione dei verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche	6.183,46	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
37920	Contributi a imprese e privati per interventi urgenti in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche		5.384,19
37925	Contributi su interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi calamitosi		234.564,13
37950	Oneri su fondi assegnati dallo Stato relativi agli interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000	2.126,10	
37952	Trasferimenti agli enti locali per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 a valere sulla restituzione delle maggiori somme assegnate dallo Stato trasferite agli enti locali stessi ai sensi dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del 18 ottobre 2000 e successive modificazioni	6.027,88	
37957	Trasferimenti ai Comuni per interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi		4.746.996,54
37958	Interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi, ivi comprese le spese di progettazione		39.515.810,99

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
37959	Trasferimenti ai consorzi di miglioramento fondiario per il ripristino della viabilità rurale		27.308,76
37961	Contributi su interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 (finanziato con mutuo a carico dello Stato)		389.574,52
37965	Contributi agli enti locali per attività di primo soccorso e per interventi urgenti a favore delle popolazioni in caso di eventi calamitosi	44.861,56	
37967	Spese per la realizzazione di interventi in somma urgenza per il ripristino dei danni causati da eventi calamitosi		9.951,00
37990	Spese a valere su fondi finanziati con contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per un piano di interventi nel settore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi alluvionali degli anni 1993 e 1994		566.979,78
37995	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di un piano di interventi urgenti sui ponti a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994		250.000,00
38050	Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate a seguito di eventi alluvionali	2.804.518,19	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
38055	Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate a seguito di eventi alluvionali		3.042.820,19
38100	Finanziamento degli interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico		500.000,00
38220	Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche	326.841,41	
38300	Contributi per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe	2.213,76	
38325	Spese per l'acquisto di automezzi destinati alla Direzione bacini montani e difesa del suolo	40.000,00	
38327	Spese per automezzi destinati alla Direzione bacini montani e difesa del suolo 01 fornitura carburante 02 manutenzione 03 oneri di legge 04 pedaggi autostradali	5.137,40	
38345	Spese per collaborazioni tecniche, studi e ricerche nell'ambito dell'assetto, della tutela e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse		315.129,94
38350	Spese per la realizzazione del programma di Cartografia Geologica Nazionale (C.A.R.G.)		47.154,80
38355	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del programma di Cartografia Geologica Nazionale (C.A.R.G.)	56.936,37	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
38360	Spese per interventi di difesa da valanghe		53.642,11
38361	Spese per retribuzioni agli operai per lavori di amministrazione diretta relativi ad interventi di difesa da valanghe	147.288,46	
38370	Spese per collaborazioni tecniche in ambito turistico-commerciale	119.244,95	
38380	Spese per retribuzioni al personale addetto agli interventi di programma in amministrazione diretta per sistemazioni idraulico-forestali (Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro)		180.140,07
38400	Realizzazione di interventi strutturali per la difesa dei rischi idrogeologici	275.417,48	
38660	Spese per interventi intesi alla conservazione e all'incremento del patrimonio boschivo		322.118,32
38805	Contributi per la conservazione e l'incremento e valorizzazione del patrimonio boschivo - piano di sviluppo rurale 2000/2006	119.096,90	
38810	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea per interventi di protezione delle foreste contro gli incendi	59.803,00	
38815	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	175.862,55	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
38820	Spese per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco		17.102,70
38825	Spese per acquisto di automezzi in dotazione alla Direzione Forestazione		37.450,00
38830	Contributo per la difesa e tutela dei boschi dagli incendi - piano di sviluppo rurale 2000/2006	33.658,00	
38835	Spese per automezzi in dotazione alla Direzione Forestazione: carburante, manutenzione, piccola attrezzatura per officina, noleggio, pedaggi autostradali, tasse di proprietà e oneri di legge	25.214,88	
38840	Contributi per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco		23.916,06
38845	Spese per interventi intesi alla ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi	100.426,68	
38860	Spese per affitto e manutenzione ordinaria dei vivai forestali		490,19
38900	Spese per studi, sperimentazioni e ricerche nell'ambito della selvicoltura, della tecnologia del legno e della gestione delle risorse florofaunistiche e collaborazioni tecniche nell'ambito agricolo		20.130,26

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
38945	Spese per la gestione del personale assunto con Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro occupato nei settori idraulico-forestale, idraulico-agrarico, agricolo e florovivaista	7.252,72	
38950	Spese per retribuzioni al personale addetto alla manutenzione dei vivai forestali e alla gestione e valorizzazione delle risorse naturali, alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro)		192.806,96
38960	Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta	250,67	
38980	Spese di vestiario, equipaggiamento corredo ed armamento del Corpo Forestale della Valle d'Aosta	50.464,36	
39020	Spese sul fondo unico aziendale	84.092,88	
39021	Oneri di legge del fondo unico aziendale	40.084,74	
39060	Spese per immobili attinenti l'attività del Corpo forestale della Valle d'Aosta: illuminazione, rifiuti solidi urbani e acqua, riscaldamento, canoni di locazione e relativi oneri condominiali, manutenzione ordinaria e gestione impianti		26.203,63
39080	Spese per costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili e di impianti di riscaldamento ad uso del Corpo forestale della Valle d'Aosta		120.879,23

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
39105	Spese di pubblicità sull'attività del Corpo Forestale e sugli interventi realizzati dal Dipartimento Risorse Naturali	3.458,35	
39440	Spese per interventi per la protezione delle risorse naturali e per la divulgazione della loro conoscenza	11.015,19	
39450	Spese per materiale di supporto all'attività di vigilanza ambientale del Corpo forestale della Valle d'Aosta	428,00	
39500	Spese per l'organizzazione e gestione delle riserve naturali	18.744,42	
39520	Spese per interventi di cura e manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto	1.543,68	
39580	Contributi per la gestione dei giardini alpini	5.800,00	
39600	Spese per la gestione dei giardini alpini		1.595,02
39625	Contributo straordinario per la Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis	60.000,00	
39660	Spese per interventi di insediamento del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate	23.436,42	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
39670	Spese per manutenzione ordinaria del verde pubblico, delle aree e percorsi attrezzati e delle aree naturali		9.862,98
39680	Interventi per la valorizzazione naturalistica della riserva naturale del Marais di Morgex e La Salle		9.500,00
39690	Trasferimenti finanziari per interventi di valorizzazione della riserva naturale denominata Mont Mars e del territorio circostante in comune di Fontainemore	112.250,00	
39700	Spese per retribuzioni al personale addetto alla cura e alla manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto, alla realizzazione e manutenzione del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e alla gestione dei giardini alpini (Contratti nazionali collettivi di lavoro)	57.949,93	
40400	Contributi al Consorzio regionale pesca		8.649,53
40435	Spese per lavori di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria dello stabilimento ittologico di Morgex		114.900,63
40440	Spese sui fondi assegnati dallo stato per la riqualificazione funzionale e ambientale dello stabilimento ittico regionale di Morgex e La Salle		7.367,03

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUIZIONE
40455	Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria		8.695,10
40456	Spese per i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria (comprende interventi rilevanti ai fini I. V.A.)	4.997,64	
40460	Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria di cui all'art. 39, comma 6, lett. b) della Legge Regionale 27 agosto 1994, n. 64 e successive modificazioni		29.000,00
40700	Spese per il potenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di protezione civile	35.973,15	
40720	Spese per l'organizzazione e la manutenzione della rete regionale di radiocomunicazioni per la protezione civile		17.507,91
40730	Spese per la realizzazione della centrale unica di soccorso per la struttura di protezione civile	72.587,90	
40740	Spese per l'acquisto di strumentazione per il servizio regionale per la protezione civile	1.786,33	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
40760	Spese per iniziative di stimolo e divulgazione, organizzazione di esercitazioni rivolte ai volontari e alla popolazione e attuazione di interventi di prevenzione, pronto soccorso ed emergenza		9.407,86
40780	Spese per la disponibilità del servizio di trasporto a mezzo elicottero	246.738,69	
40810	Spese per la formazione del personale addetto al servizio di soccorso sulle piste di sci, compresi i corsi di formazione, aggiornamento ed accertamento (servizio rilevante ai fini I.V.A.)		28.691,43
40815	Spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa		6.430,51
40820	Contributi annui al "Soccorso Alpino Valdostano" per attività di soccorso in montagna e di protezione civile	71.918,68	
40840	Spese di gestione della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco		47.997,48
40841	Spese per l'acquisto di automezzi ed il rinnovo delle attrezzature della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	213.125,40	
40842	Spese per l'acquisto di vestiario ed equipaggiamenti per la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	279.636,49	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
40843	Trasferimenti finanziari ai Comuni relativi ai contributi regionali per la gestione ed il funzionamento dei distaccamenti volontari del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	315.000,00	
40880	Spese per l'acquisto di attrezzature per la stazione climatologica sita presso l'aeroporto regionale	9.000,00	
40890	Spese di gestione della stazione climatologica dell'aeroporto turistico regionale di Aosta		2.170,10
40895	Oneri per danni causati dalla fauna selvatica	68.619,65	
41220	Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti di dotazione nel settore dell'agricoltura - limiti di impegno	513,60	
41605	Contributi a favore di operatori ed associazioni agrituristiche	70.774,98	
41710	Contributi per opere di captazione e distribuzione di acque ed opere accessorie volte all'organizzazione agraria integrata		470.549,68
41720	Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale		560.124,46

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
41725	Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad alpeggi e fabbricati rurali		698.652,73
41730	Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006	1.279.363,91	
41735	Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006		253.045,18
41740	Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di sviluppo rurale 2000/2006		281.364,00
41745	Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006	2.346.514,33	
41750	Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006	411.803,00	
41755	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo		532.675,00
41760	Spese per opere di miglioramento fondiario 01 alpeggi e fabbricati rurali 02 viabilità rurale 03 irrigazione 04 acquedotti rurali		274.998,18
41765	Spese per la realizzazione di infrastrutture rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006	52.270,56	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
42000	Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica		359,28
42060	Contributo al Consorzio apistico della Valle d'Aosta per la difesa e l'incremento dell'apicoltura		4.720,00
42085	Contributi per interventi di promozione e pubblicità dei prodotti agro-alimentari - piano di sviluppo rurale 2000/2006		180.646,00
42095	Contributi per la promozione dell'animazione sociale e culturale delle comunità - piano di sviluppo rurale 2000/2006	62.308,39	
42350	Spese per l'acquisto di apparecchiature per laboratori		150.000,00
42360	Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		26.205,81
42365	Spese per il personale assunto con contratto aziendale degli impiegati ed operai forestali dipendenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta occupati nel settore agricolo	109.984,15	
42370	Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti agricoli ed alimentari (DOP e IGP)		1.742,03

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
42430	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Strade del vino"	2.195,80	
42435	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di programmi interregionali		30.163,28
42450	Spese per il funzionamento del Comitato regionale di coordinamento della viticoltura	1.218,59	
42525	Spese per il servizio di rilevazione per la rete contabile agricola regionale		26.973,96
42535	Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati	100,00	
42545	Contributi per servizi di sostituzione ed assistenza alle aziende agricole - piano di sviluppo rurale 2000/2006	1.895,00	
42780	Spese per partecipazione a fiere, mostre, convegni, esposizioni per attività promozionali	53.593,91	
42790	Spese per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento	27.000,00	
42805	Spese per la banca dati regionale centralizzata relativa alla gestione delle quote latte		5.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
42815	Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle produzioni nel settore zootecnico		1.361.346,14
42840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta all'ipofecondità		20.000,00
42845	Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico		1.258.790,95
42865	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la banca dati relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali	2.000,00	
43040	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005		507.184,52
43050	Attuazione del piano di sviluppo rurale 2000/2006 - misure cofinanziate		36.021,60
43060	Spese a carico del beneficiario per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III		18.000,00
43080	Contributi per l'attuazione del programma regionale LEADER PLUS, cofinanziato dal FEOGA orientamento e dal Fondo di rotazione statale		288.209,22

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
43100	Spese per adempimenti obbligatori derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria nel settore dell'agricoltura	9.000,00	
43710	Contributi per danni da calamità naturali e da fitopatie - piano di sviluppo rurale 2000/2006	162.556,50	
43740	Contributi sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per danni causati da eventi calamitosi	6.595,93	
43990	Spese per il trasporto del siero e per il funzionamento del centro di essiccamento siero, in Saint-Marcel		176.772,00
44020	Spese per interventi diretti alla realizzazione di impianti e strutture finalizzati allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura	198.633,73	
44025	Spese per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006	147.471,27	
44040	Contributi per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura		18.320,93
44045	Contributi per la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per i sistemi di qualità e le certificazioni - Piano di sviluppo rurale 2000/2006	73.899,77	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
44050	Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006		30.000,00
44060	Spese per la costituzione dei consorzi di miglioramento fondiario per gli interventi di promozione e sviluppo del riordino fondiario		1.000,00
45110	Spese editoriali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		56.449,53
45200	Quote del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio da riservare ad un fondo di perequazione da ripartire fra le Camere di Commercio		80.000,00
46410	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato di cui al Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000-2006 "Mediterraneo occidentale (Medocc)" e "Spazio alpino"		147.185,74
46440	Oneri per la vigilanza, le revisioni e la tutela sugli enti cooperativi	8.836,67	
46460	Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di avvio attività e per nuovi investimenti		12.155,14
46480	Contributi a enti cooperativi per spese di organizzazione aziendale		1.860,29

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
46520	Spese per il funzionamento della Commissione regionale per la cooperazione	677,04	
46560	Contributi agli enti ausiliari della cooperazione per attività di assistenza contabile, amministrativa e fiscale agli enti cooperativi	900,00	
46810	Spese per l'acquisto di pubblicazioni inerenti ai diversi settori economici	8.000,00	
46850	Contributi per la ricerca e lo sviluppo nel settore industriale	2.263.543,35	
46855	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi di qualità aziendale		3.921,89
46865	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore industriale	203.631,98	
46880	Spese per la promozione di azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche legate alla qualità, all'ambiente e alla sicurezza	17.100,00	
46940	Spese per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria di aree e di immobili da destinare ad interventi nel settore industriale		1.433.414,65

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
46970	Spese per interventi di bonifica e reinfrastrutturazione delle aree, razionalizzazione degli insediamenti esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti produttivi concernenti l'area industriale Cogne di Aosta	19.499,85	
46975	Oneri per la concessione di incentivi ad imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi nell'area Cogne di Aosta		100.000,00
47005	Oneri oggetto di cofinanziamento statale per l'attuazione dell'accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta	6.177,75	
47020	Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi opifici e delle relative infrastrutture		130.221,78
47040	Contributi in conto capitale a favore di piccole imprese industriali per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali e in brevetti		104.534,10
47300	Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane		218.977,29
47305	Contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane per incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali	133.822,17	
47530	Contributo all'Artigiancassa per l'abbattimento del tasso d'interesse relativo a finanziamenti concessi alle imprese artigiane	1.840,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
47555	Spese per attività di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico - professionale delle imprese artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega - scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali		183.718,90
47556	Spese per l'istituzione di corsi di formazione teorica e pratica per l'apprendimento di tecniche di produzione di oggetti dell'artigianato di tradizione presso imprese artigiane		4.410,92
47557	Contributi per l'organizzazione di corsi per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali di tradizione	34.145,00	
47558	Spese per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di artigianato di tradizione	271.430,79	
47559	Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di artigianato di tradizione		17.357,84
47565	Contributi per l'incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali	32.000,02	
47570	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore artigianale	39.475,37	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
47575	Spese per acquisto di pubblicazioni per la promozione dell'artigianato	16.000,00	
47580	Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi	170.000,75	
47600	Contributi a favore di imprese artigiane a sostegno di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti	11.725,00	
47610	Spese per iniziative dirette della Regione a sostegno di attività promozionali per la commercializzazione dei prodotti di imprese artigiane		4.000,00
47630	Fondo rischi istituito per la copertura di insolvenze relative ai finanziamenti assistiti da fidejussione regionale concessi ad imprese artigiane o loro consorzi		49.000,00
47802	Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche	1.965,29	
47805	Spese per l'allestimento del museo dell'artigianato tipico locale		16.060,00
47806	Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche	13.364,11	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
47810	Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti regionali	1.539,59	
47830	Contributo in conto capitale a favore di imprese commerciali per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali e in brevetti		18.000,00
47840	Contributi ad imprese su fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore del commercio e del turismo	20.445,24	
47845	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore commerciale		1.029,53
47850	Contributi a favore delle attività commerciali	9.373,88	
48825	Spese per l'effettuazione di controlli su impianti termici finalizzati al contenimento dei consumi di energia		7.329,81
48830	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui per la realizzazione di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei - limiti di impegno	30.901,43	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
48950	Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche	97.285,00	
48960	Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili	532.366,00	
48963	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'installazione degli impianti previsti dal "Programma solare termico" volto al sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia	9.268,00	
48965	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'installazione degli impianti previsti dal programma "Tetti fotovoltaici" volto al sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia		5.000,00
48975	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui bancari e di locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico - limiti di impegno		14.000,00
48980	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dei programmi sulla "Carbon Tax" volti alla riduzione delle emissioni inquinanti	1.305,60	
49305	Spese per il funzionamento della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici		7.819,19

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
49410	Contributi ai Comuni e ai consorzi di Comuni per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione delle acque reflue, nonché per la progettazione di impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari	51.875,39	
49420	Trasferimenti finanziari al Comune di Emarùse per la bonifica di ex cave e discariche di amianto	50.662,04	
49490	Contributi ai Comuni sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di un piano di interventi urgenti sui ponti a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994		10.000,00
50000	Spese per immobili non adibiti a sedi di uffici e servizi, riscaldamento, manutenzione ordinaria, gestione impianti e oneri condominiali		35.588,99
50110	Spese derivanti dall'obbligo di pubblicità di gare di appalto	55.932,52	
50120	Contributi per interventi nella costruzione di edifici di culto	21.900,00	
50150	Spese per la costruzione di infrastrutture tecniche per il Parco Mont Avic	748.538,60	
50400	Spese per la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia della Regione		62.772,60

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
50840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dell'edilizia convenzionata - agevolata		95.000,00
50850	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica	849.161,09	
51039	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui agevolati a favore delle cooperative edilizie - limiti di impegno		54.000,00
51300	Spese per opere stradali di interesse regionale ivi comprese le opere di protezione da valanghe e frane		565.196,82
51310	Spese per la costruzione di parcheggi di interesse regionale		391.526,24
51340	Spese per interventi di manutenzione straordinaria su strade regionali	198.720,61	
51360	Spese per la costruzione di opere stradali di interesse comunale a mezzo di cantieri di lavoro e in economia		653.634,72
51400	Spese per l'acquisto di strumenti tecnici, di automezzi e di attrezzature stradali		188.365,60
51405	Spese per l'acquisto di vestiario ed equipaggiamenti di protezione individuale	1.500,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
51420	Spese per strumenti tecnici, auto_ mezzi ed attrezzature stradali 01 fornitura carburante 02 manuten_ zione 03 noleggio 04 oneri di legge 05 pedaggi autostradali	98.356,04	
51460	Spese per retribuzioni agli operai addetti agli interventi di pro_ gramma in amministrazione diretta	79.410,10	
51490	Spese per l'ammodernamento e la si_ stemazione della strada dell'Envers	1.309.972,11	
51505	Iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale		11.459,74
51800	Spese per la costruzione e la si_ stemazione straordinaria di infra_ strutture ed edifici pubblici	220.172,28	
51820	Spese per l'esecuzione di opere di_ verse a mezzo di cantieri in eco_ nomia		103.186,33
51840	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le attività di competenza del nucleo di valutazione e veri_ fica degli investimenti pubblici e della struttura di supporto	29.701,08	
52140	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del_ l'inventario fenomeni franosi in I_ talia - progetto IFFI	657,17	
52145	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di in_ terventi di sistemazione idraulica e di consolidamento versanti sul territorio regionale		1.561.322,77

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
52155	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di lavori di manutenzione e ripristino alveo del fiume Dora Baltea	7.401,77	
52170	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per l'organizzazione del servizio idrico integrato	10.018,00	
52200	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico		127.476,35
52500	Spese per la costruzione e sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere di risanamento igienico degli abitati		759.162,65
52505	Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria presso il centro di trattamenti reflui di Arnad	3.924,36	
52510	Spese per il revamping del centro di trattamento reflui di Arnad	247.000,00	
52520	Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione delle autorimesse regionali	2.117,75	
52525	Spese per la manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione regionali	4.000,00	
52540	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue	4.748,28	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
52550	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del progetto intersettoriale "Val Marmore - Impianto di depurazione reflui e bonifica discarica", in Comune di Valtournenche	657,54	
52610	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione dell'impianto di depurazione acque fognarie dei Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-la-Trinitü		20.000,00
52640	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue	7.216,81	
52650	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di monitoraggio e studio destinati alla tutela delle acque	46.761,00	
53700	Spese per immobili destinati ad uso scolastico: 01 condizionamento 02 manutenzione ordinaria		219.438,19
54220	Interventi di adeguamento, costruzione e ristrutturazione di edifici adibiti ad uso scolastico di proprietà degli enti locali	243.232,15	
54700	Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - retribuzioni e altri assegni fiscali 01 scuola materna 02 scuola elementare 03 scuola media 1- grado 04 scuole secondarie superiori ed artistiche 05 Convitto F. Chabod	441.833,31	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
54701	Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative dipendenti dalla Regione - contributi diversi a carico dell'Ente e I.R.A.P. su retribuzioni e altri assegni fissi	450.708,72	
54705	Finanziamento dei fondi di istituzione scolastica e per la retribuzione delle attività aggiuntive di cui al c. c. n. 1. - scuola del 26 maggio 1999	360.967,86	
54710	Spese per la gestione mensa del personale ispettivo, dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado		1.672,66
54720	Spese per la corresponsione dell'assegno di riconoscimento alle ex insegnanti di scuole sussidiate		4.000,00
54780	Personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo - indennità di trasferta		4.836,70
54810	Spese per il funzionamento di commissioni di concorso o di esami		39.051,77
55130	Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e degli organi collegiali		6.435,25
55135	Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado della regione collegate a progetti specifici		7.534,54

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
55145	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste		45.129,79
55147	Trasferimenti di fondi alle istituzioni scolastiche per iniziative finalizzate alle sperimentazioni	11.355,48	
55150	Realizzazione di iniziative culturali, didattiche e sportive destinate alle istituzioni scolastiche regionali		4.524,80
55155	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità	78.458,92	
55230	Oneri per spese straordinarie o di gestione e per iniziative culturali e scientifiche assunte da convitti o altri enti e istituzioni educative regionali		57.000,00
55265	Rimborso spese di competenza regionale per la conduzione di immobili non regionali adibiti ad uso scolastico	20.652,61	
55510	Spese per l'attuazione del diritto allo studio		49.837,63
55530	Provvidenze economiche nell'ambito del diritto allo studio	3.128,72	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
55540	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione	253.560,27	
55550	Oneri sul Fondo integrativo statale per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio a studenti dell'Università della Valle d'Aosta	19.963,90	
55560	Spese per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario	1.171.738,47	
55580	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato alle scuole elementari parificate e alle scuole materne private nelle spese di funzionamento		280.000,00
55600	Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli - limiti di impegno		1.181,01
55900	Spese per la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale dirigente e docente della scuola		38.158,59
55910	Spese connesse alle procedure di accesso alle qualifiche dirigenziali del comparto scuola	10.450,15	
55960	Contributi e sussidi per l'aggiornamento culturale e professionale del personale dirigente e docente	140,80	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
56100	Spese per attività di ricerca, documentazione, diffusione e innovazione		66.584,55
56150	Trasferimento all'Università della Valle d'Aosta per attività di ricerca in campo economico		30.000,00
56300	Spese per la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici per la pubblica istruzione	1.224.542,19	
56310	Spese per la riconversione dell'ex cotonificio Brambilla a "Poli-Istituto Scolastico"	472.295,30	
56330	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche di competenza regionale di fondi destinati all'acquisto di beni di investimenti	112.640,00	
56360	Spese per la sistemazione e la manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad uso scolastico		373.525,30
56370	Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali per le spese relative alle utenze elettriche, telefoniche, acqua potabile, legge Merli, rifiuti e trasporti alle palestre		4.000,00
56620	Spese nell'interesse della Regione per la realizzazione di una scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni, ora corso di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni		9.516,08

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
56630	Spese nell'interesse della Regione per la realizzazione delle attività di una scuola di specializzazione in storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali		33.268,23
56645	Concorso finanziario nelle spese di funzionamento del collegio femminile "Istituto San Giuseppe" di Aosta	26.000,00	
56657	Spese per interventi in materia di edilizia universitaria	1.645,51	
56658	Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste	2.643,07	
56670	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative volte all'espansione dell'offerta formativa e della domanda d'istruzione a favore delle scuole riconosciute paritarie	25.769,00	
56680	Oneri per la gestione dei corsi di integrazione professionale destinati ad adulti (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	3.636,23	
56690	Spese per attività a favore di studenti previste da convenzioni diverse con enti stranieri		2.000,00
56920	Spese per il funzionamento del sistema bibliotecario regionale		157,53

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
56930	Spese per attività culturali della biblioteca regionale (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	2.225,20	
56940	Archivio storico regionale - spese relative al materiale archivistico	4.940,43	
57200	Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche destinate alle istituzioni scolastiche	8.736,42	
57205	Spese per l'organizzazione del convegno internazionale "Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste"		2.000,00
57240	Spese per l'acquisto e la stampa di opere, monografie e riviste aventi carattere culturale, scientifico ed artistico		29.205,51
57260	Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche		26.518,24
57280	Contributo annuo per il funzionamento della Fondazione "Clément Fillietroz"	550,00	
57300	Contributi annuali per il finanziamento delle associazioni culturali	13.500,00	
57320	Contributi alle associazioni bandistiche per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale	6.899,08	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
57350	Spese per la gestione di corsi per l'insegnamento del franco-provenzale, progetto "Ecole populaire de patois" (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	9.360,41	
57380	Spese per le attività, le iniziative ed i compiti dell'ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica	21.946,84	
57400	Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	53.599,78	
57420	Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature per attività culturali		2.569,63
57450	Spese per l'attuazione del programma di plurilinguismo europeo "Pax linguis"	8.044,59	
57490	Contributo annuo per il funzionamento della Fondazione Istituto Musicale della Valle d'Aosta	51.500,00	
57491	Contributi per lo svolgimento dell'attività teatrale	12.053,27	
57800	Contributo per il funzionamento del Museo minerario regionale	350.000,00	
58400	Contributi agli enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili	1.670.899,23	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUIZIONE
58480	Contributi ai Comuni, ai consorzi di Comuni ed alle Comunità Montane nelle spese di investimento per gli asili-nido	74.665,71	
58540	Contributi agli enti locali per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e portatrici di handicaps		11.682,43
58560	Contributi ai Comuni e all'associazione dei Comuni per acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, trasporto e costituzione delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	26.132,88	
58700	Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili	35.977,86	
59300	Spese per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti - contiene spese rilevanti ai fini I.V.A.		1.517.126,70
59310	Spese per canoni di gestione di impianti per smistamento rifiuti e trattamento acque reflue (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	177.079,38	
59620	Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame	110.000,00	
59640	Spese per la profilassi e cura delle malattie degli animali	88.887,72	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
59720	Spese per la gestione del canile e del gattile regionali		6.000,00
59900	Trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale per il finanziamento delle spese correnti	16.270.001,50	
59910	Rimborso al Fondo Sanitario Nazionale degli oneri addebitati al Servizio Sanitario Regionale per la mobilità sanitaria passiva	2.648.100,00	
59920	Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio Sanitario Nazionale	59.828,83	
59980	Trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive	400.000,00	
59985	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di iniziative in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti	3.954,53	
59990	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative, ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria	246.840,85	
60030	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sui medicinali, nonché per campagne di educazione sanitaria nella stessa materia	12.760,22	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
60310	Spese a carico della Regione per la progettazione e realizzazione di strutture sanitarie		25.859,99
60380	Finanziamento all'Unità Sanitaria Locale per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere posto a carico della Regione ai sensi della Legge 28 febbraio 1990, n. 38	679.688,46	
60420	Spese per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere	338.603,07	
60445	Finanziamento all'Unità Sanitaria Locale per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie	349.637,24	
60470	Spese per interventi finanziari per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale	42,73	
60480	Spese per la realizzazione di presidi sociosanitari territoriali		70.236,40
60880	Spese per il funzionamento della comunità per il recupero di tossicodipendenti denominata "Emanuele Desaymonet"	1.867,48	
60955	Spese per il funzionamento delle commissioni mediche incaricate dell'accertamento sanitario degli stati d'invalidità		14.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
60965	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la prevenzione della cecità, la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati	357,72	
61230	Contributi a favore di persone portatrici di handicaps nelle spese per il pagamento degli interessi su mutui per l'acquisto di autoveicoli e per gli adattamenti degli stessi	11,00	
61265	Contributi alle associazioni donatori di sangue operanti nella regione		250,00
61311	Oneri per convenzioni con organismi no profit		258.336,22
61312	Oneri per il funzionamento di servizi sociali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		99.406,73
61313	Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà	63.779,30	
61314	Provvidenze a favore delle famiglie	192.431,18	
61315	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche	277.228,16	
61316	Spese per la costruzione e la ristrutturazione di strutture socio-assistenziali di interesse regionale	151.519,00	
61300	Spese di gestione e funzionamento di centri di assistenza ai minori		2.786,24

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
61515	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la tutela della salute nelle abitazioni	468,53	
61525	Trasferimenti agli enti locali sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in materia di rieducazione equestre	958,83	
61530	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali	2.547.163,94	
61600	Spese per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio-assistenziali	25.888,81	
61618	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo di nidi aziendali	131.821,52	
61620	Spese per la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicaps	435,15	
61730	Contributi per la realizzazione di iniziative di interesse sociosanitario	3.777,00	
61735	Spese sui fondi assegnati dall'Unione europea per l'attuazione di un progetto nell'ambito del quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)		2.960,63

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
61760	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza		10.000,00
61770	Spese sui fondi assegnati dall'Unione Europea per l'attuazione di un progetto volto a prevenire la violenza e gli abusi nei confronti dei bambini nelle famiglie, nell'ambito del programma di azione comunitaria DAPHNE		4.600,00
62045	Spese per attività di formazione e aggiornamento professionale nei settori agricolo e forestale - piano di sviluppo rurale 2000/2006	512,60	
62230	Spese di cura e redazione di pubblicazioni, realizzazioni video e materiale didattico		28.780,06
62235	Interventi per l'organizzazione di attività di indagine, studio e divulgazione in campo statistico		25.520,00
62340	Contributi a enti locali per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive	8.876,09	
62360	Contributi agli enti locali per la realizzazione di impianti di innervamento artificiale	2.405,60	
63500	Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra	839.444,38	
63510	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate consolidate	2.491,45	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
63515	Contributi in conto capitale per interventi di edilizia abitativa convenzionata	550.000,00	
64100	Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche	65.765,27	
64110	Spese per ritiri e raduni collegiali di società ed organismi sportivi - comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.		25.571,09
64150	Finanziamento delle sponsorizzazioni del settore dello sport		20.518,00
64170	Spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio di professioni in ambito turistico		3.000,00
64320	Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero	45.000,00	
64321	Contributi a organismi privati per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo	80.990,00	
64330	Contributo per il funzionamento della Fondazione per la formazione professionale turistica	429.460,00	
64332	Contributo straordinario alla Fondazione per la Formazione Professionale Turistica	280.000,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
64340	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore turistico		1.842,46
64360	Spese per la concessione di assegni di anzianità, invalidità e reversibilità a favore di guide e loro superstiti	981,33	
64380	Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'unione stessa		2.918,00
64440	Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per guide e aspiranti guide alpine, e per accompagnatori della natura, nonché per il perfezionamento di guide e aspiranti guide alpine e per il funzionamento della stessa UVGAM	2.000,00	
64460	Contributi all'ASIVA per l'attività agonistica giovanile e di orientamento propedeutico alla formazione professionale dei giovani	4.000,00	
64480	Contributi all'AVMS per il funzionamento della stessa	5.585,07	
64481	Contributi all'AVMS per l'organizzazione di corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento		10.500,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
64500	Contributi per la ristrutturazione, l'arredamento di immobili da destinare a sedi di scuole di sci, nonché per l'installazione di mezzi di risalita mobili e materiale didattico per l'insegnamento	40.725,73	
64540	Contributi a società funiviarie per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale	178.367,00	
64635	Contributi alle associazioni sportive per spese di manutenzione e gestione di piste di sci di fondo		8.000,00
64700	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di servizio - limiti di impegno	26.081,46	
64810	Interventi a favore delle società di impianti a fune per la realizzazione di investimenti	3.366.807,71	
64820	Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive	593.342,18	
64825	Spese per il funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le piste di sci	1.984,86	
64830	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali		5.000,00
64852	Spese per la ristrutturazione di un fabbricato di proprietà regionale da destinare a "Foyer de montagne" in Valgrisenche	161.003,37	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
64901	Spese per la realizzazione di opere volte a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico	27.569,60	
64910	Contributi a enti pubblici per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico		68.867,59
64915	Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico		86.707,67
64930	Spese per l'organizzazione di corsi ed esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionista naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre, nonché i relativi corsi di aggiornamento	24.800,00	
64940	Contributi nelle spese di ripristino funzionale e manutenzione dei campi da golf		50.000,00
64945	Finanziamenti per gli investimenti relativi alle strutture golfistiche		92.228,62
64960	Contributi a favore dei consorzi di operatori turistici	93.587,76	
64965	Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra al Casino S.p.A. e la Regione - spese correnti		800.000,00
64970	Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra la Casino S.p.A. e la Regione - spese di investimento		4.000.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
64990	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lavori sugli immobili che interessano il patrimonio storico e artistico	52,62	
65228	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per migliorare la qualità dell'offerta turistica (attività turistico-ricettive)	229.625,99	
65230	Contributi a favore delle attività turistico-ricettive	207.685,80	
65300	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore alberghiero		261,10
65900	Completamento e manutenzione dell'archivio computerizzato dei beni culturali	5.175,83	
65905	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici e artistici	45.630,00	
65910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte corrente		10.000,00
65915	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte in conto capitale		2.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
65918	Spese sui fondi assegnati dallo Stato a seguito della presentazione di progetti relativi alle tematiche del Programma nazionale di ricerca e formazione nel settore dei beni culturali e ambientali	45.790,48	
65920	Spese per restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, nonché installazione impianti e sistemazione museale (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		2.766.611,81
65925	Spese per la predisposizione dell'apparato scientifico e per l'allestimento del Museo archeologico regionale	466,32	
65930	Spese per la promozione e realizzazione di interventi finalizzati alla fruizione museografica dei beni culturali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	33.571,79	
65940	Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili d'interesse artistico e storico (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		47.357,14
65945	Fondo per il finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio storico-edilizio del borgo di Bard	56.843,00	
66000	Spese per scavi e ricerche di interesse archeologico		28.584,41

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
66010	Spese per la concessione dei servizi di guida e connessi alla visita del patrimonio monumentale		24.835,00
66055	Spese per il funzionamento del museo Beck Peccoz nel comune di Gressoney-Saint-Jean (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		6.719,45
66060	Spese per restauri e per opere di manutenzione del patrimonio archeologico		327.033,13
66070	Spese sui fondi assegnati dall'Unione europea per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di iniziativa comunitaria APPEAR riguardante le problematiche archeologiche derivanti dall'uso del sottosuolo delle città	92.090,00	
66080	Spese per il pagamento delle indennità di presenza e rimborsi per i membri della Commissione beni culturali e ambientali e per gli ispettori onorari, nonché per il comitato tecnico - scientifico		3.000,00
66090	Spese per la realizzazione del parco archeologico nell'area megalitica di Saint Martin de Corlians nel comune di Aosta	124.093,25	
66100	Spese per il censimento e la tutela dell'architettura storica minore in Valle d'Aosta		11.377,41
66110	Contributi per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura		309,42

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
66120	Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale		96.637,47
66160	Spese per incarichi di consulenza e documentazione ai fini della valorizzazione dei beni culturali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		28.574,54
66225	Spese per attività di documentazione grafica e fotografica di supporto all'attività di tutela dei beni culturali	8.340,89	
66500	Contributi per attività sportive		12.779,00
66502	Contributi alle associazioni degli sport tradizionali regionali per l'attività, la valorizzazione e la salvaguardia delle tradizioni sportive popolari valdostane	900,00	
66503	Contributi per l'attività sportiva di squadra nei massimi campionati nazionali professionistici o dilettantistici		9.900,00
66555	Spese per la manutenzione straordinaria delle piscine di proprietà		9.153,62
66560	Spese per la gestione delle piscine e degli impianti sportivi regionali	24.177,90	
66570	Contributo annuo all'Aeroclub Valle d'Aosta per l'esercizio di attività turistico - sportive di interesse regionale	23.000,00	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
67120	Fondo da trasferire al Consorzio enti locali della Valle d'Aosta (C.E.L.V.A.)	124.135,00	
67360	Contributi per il finanziamento di parchi ed iniziative nel campo ambientale	45.000,00	
67385	Spese per la realizzazione o il recupero funzionale di strutture afferenti ad aree naturali protette o ad Espace Mont Blanc	731.515,91	
67390	Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore	29.988,39	
67395	Contributi per la realizzazione o il recupero funzionale di strutture ad uso pubblico afferenti aree naturali protette		9.033,31
67670	Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi	31.135,67	
67680	Compensazione degli oneri di servizio per la gestione della telecabina Champoluc - Crest	14.037,18	
67710	Spese per pubblicazioni e iniziative formative ed informative nel settore dei trasporti	230.000,00	
67770	Spese per le facilitazioni e le tariffe preferenziali e agevolate a carico della Regione per le iniziative e i servizi integrativi di trasporto pubblico	336.242,21	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
67790	Spese per il trasporto agevolato dei portatori di handicaps	338.402,76	
67870	Contributi regionali per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici	1.654.390,87	
67890	Spese per attrezzature di trasporto pubblico e per tecnologie di controllo		335.289,63
67900	Contributi a società concessionarie od esercenti servizi di trasporto pubblico per incentivare la dotazione di automezzi non inquinanti	41.933,70	
67910	Spese per gli adempimenti di polizia e vigilanza e per il personale giurato dei trasporti		1.134,60
67940	Spese per il funzionamento delle commissioni della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea	204,52	
67970	Spese per l'applicazione del contratto di servizio integrativo con TRENITALIA S.p.A.		2.072.921,95
67975	Spese per interventi per l'ammmodernamento del sistema ferroviario		61.151,01
67990	Spese di gestione e manutenzione ordinaria delle funivie Buisson-Chamois (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		46.594,49

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
68030	Spese per l'acquisto di beni strumentali, la sistemazione e la manutenzione straordinaria delle funivie Buisson-Chamois (comprende interventi rilevanti ai fini I. V.A.)		481.685,57
68050	Spese di gestione della telecabina Aosta - Pila	82.869,78	
68055	Spese per la manutenzione, l'ammmodernamento e l'acquisto di attrezzature per la telecabina Aosta - Pila	301.544,36	
68070	Spese per il nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois - Antey-Saint-Andr�	436.184,41	
68090	Spese per la realizzazione del collegamento ferroviario - tramviario Cogne - Charemoz - Plan Praz	695.547,16	
68100	Oneri derivanti dalla gestione della tramvia intercomunale Cogne - Baux froides - Plan Praz		10.000,00
68105	Oneri derivanti dagli interventi di collaborazione per la valutazione delle modalit� di integrazione del collegamento Pila-Cogne nel sistema di trasporto regionale	1.832,00	
68110	Spese per interventi di promozione del progetto per il traforo ferroviario del Gran San Bernardo e collegamenti annessi		37.495,20

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
68140	Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale	213.813,75	
68150	Spese per impianti e attrezzature per l'aeroporto regionale in comune di Saint-Christophe e per le relative infrastrutture commerciali e di adeguamento al 3° livello		2.100.057,48
68170	Spese di gestione dell'aeroporto regionale in comune di Saint-Christophe		19.190,17
68352	Contributo per la manutenzione straordinaria del Museo Regionale di scienze naturali di Saint-Pierre	70.000,00	
68355	Spese per l'istituzione ed il funzionamento della Associazione Forte di Bard	270.000,00	
68360	Oneri per il recupero e la valorizzazione del forte del borgo medioevale di Bard		24.813,01
69220	Restituzione e rimborso di quote indebite ed inesigibili di entrate e proventi diversi		457,67
69330	Spese per l'estinzione anticipata di mutui contratti dalla Regione		545.000,00
69899	Spese per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a capitoli di partite di giro e di contabilità speciali	451,82	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
72000	Pagamenti , per partite di giro di_verse		232.929,89
72040	Gestione fondi depositati su conti correnti intrattenuti con la Teso_reria Centrale dello Stato		200.000,00
72075	Gestione dei diritti di segreteria versati dagli enti locali della Re_gione a favore del Fondo di mobi_lità per i segretari comunali e delle comunità montane collocati in disponibilità	4.695,04	
72085	Gestione dei contributi previden_ziali obbligatori e dei contributi volontari a carico del personale regionale	215.291,72	
72090	Gestione delle ritenute erariali, degli importi trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale, nonché dei conti particolari, a carico del personale regionale	659.945,63	
72205	Anticipazione delle competenze fis_se ed accessorie, degli oneri ri_flessi e di altre spese per il per_sonale addetto ai servizi del Con_siglio Regionale		19.183,02
72225	Compensi ai membri esperti della sezione regionale dell'Albo Nazio_nale per le Imprese esercenti i servizi di smaltimento rifiuti	16.433,66	
72300	Contribuzione a carico dei dipen_denti e a carico della Regione da trasferire alla società di gestione dei fondi di previdenza complemen_tare	297,48	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
72320	Gestione fondi per il versamento dei contributi dovuti all'I.N.P. D.A.P. con riferimento alla retribuzione fondamentale ed accessoria dovuta al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative dipendenti dalla Regione	48.215,12	
72330	Gestione di fondi per commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti	763,60	
72345	Gestione dei fondi raccolti in occasione degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000	3.266,70	
72360	Somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) da trasferire ai partner di progetto nell'ambito del programma INTERREG III A Italia-Francia "Alpi" 2000/2006		61.980,34
72500	Gestione fondi per la liquidazione al personale di indennità per la cessazione dal servizio	969,48	
72530	Gestione del fondo regionale per l'abitazione	114.832,92	
72560	Gestione provento beni legato Chenil Giovanni Delfino	251,55	
72600	Gestione fondi della borsa di studio Bruno Chatel	689,62	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
72610	Gestione dei fondi della borsa di studio Bianco Levrin e Colotto	2.417,02	
72640	Gestione fondi borse di studio Olietti, Plassier e Vitale	858,52	
72660	Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie	7.146,04	
72670	Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	3.365,91	
TOTALE GENERALE		77.798.947,64	127.770.703,11

Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali (art. 17)

Allegato C

LEGGI REGIONALI	DESCRIZIONE	In aumento anno 2004
l.r. 5 settembre 1991, n. 56 (cap. 64852)	Autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui per i progetti regionali finanziati con i contributi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1988, n. 556, concernente misure per la realizzazione di strutture turistiche ricettive	75.000,00
l.r. 7 aprile 1992, n. 15 (capp. 67975, 68080)	Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier	50.000,00
l.r. 26 aprile 1993, n. 21 (capp. 64901, 64905, 64915)	Interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico	300.000,00
l.r. 10 maggio 1993, n. 27 (cap. 66120)	Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale	400.000,00
l.r. 9 maggio 1995, n. 15 e succ. modificaz. (capp. 67870, 67880)	Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone	1.540.000,00
l.r. 1 settembre 1997, n. 29 e succ. modificaz. (capp. 67670, 67710, 67760, 67770, 67790, 67810, 67910, 67970)	Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea	460.000,00
l.r. 27 febbraio 1998, n. 8 (cap. 64810)	Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio	4.726.600,00
l.r. 26 maggio 1998, n. 36 (cap. 61210)	Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione	196.400,00
l.r. 26 maggio 1998, n. 43 (cap. 48960)	Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili)	150.000,00
l.r. 21 dicembre 1998, n. 55 (cap. 66090)	Istituzione del parco archeologico dell'area megalitica di Saint Martin de Corléans, nel comune di Aosta	2.100.000,00

LEGGI REGIONALI	DESCRIZIONE	In aumento anno 2004
D.C. n° 1807 del 24 gennaio 2001 in applicazione dei regolamenti CE nn. 1257/99 e 1750/99 (capp. 38805, 38830, 41225, 41730, 41735, 41740, 41745, 41750, 41765, 42085, 42095, 42545, 43050, 43710, 44025, 44045, 44050, 62045)	Piano di sviluppo rurale 2000/2006	4.715.000,00
l.r. 15 marzo 2001, n. 6 (capp. 64100, 64110, 64300)	Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2	200.000,00
l.r. 4 settembre 2001, n. 19 (capp. 47850, 64960, 65230)	Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali	1.000.000,00
l.r. 12 novembre 2001, n. 31 (capp. 46865, 46880, 47570, 47845, 64340, 65300)	Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente e della sicurezza. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11	100.000,00
l.r. 22 aprile 2002, n. 3 (capp. 42790, 42815)	Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico	600.000,00
l.r. 31 marzo 2003, n. 6 (capp. 21850, 35745, 35760, 35770, 35780, 35790, 47580, 47600, 47610, 47620, 47630)	Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane	4.900.000,00
l.r. 1 aprile 2004, n. 3 (capp. 64461, 64490, 66505, 66506, 66507, 66508, 66509)	Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport	50.000,00

ALLEGATO D

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa ai quali sono apportate
variazioni di cassa in diminuzione (art. 18)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
20080	Finanziamento della Camera valdo- stana delle imprese e delle pro- fessioni	700,00
20350	Indennità spettante ai componenti della Commissione regionale di con- trollo sugli atti degli enti locali	18.000,00
20425	Spese per il funzionamento della Commissione paritetica ex art. 48 bis dello Statuto Speciale, com- presi i compensi e il rimborso del- le spese ai componenti di nomina regionale	93.000,00
20440	Oneri derivanti da sentenze giudi- ciali esecutive, da lodi arbitrali e da accordi transattivi	1.340,95
21160	Trasferimento agli enti locali per il recupero funzionale di sentieri e la valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali a va- lere sul Fondo Regionale Investi- menti Occupazione	51.903,68
21165	Trasferimento agli enti locali per il recupero a funzioni pubbliche di fabbricati di enti locali di inte- resse storico, artistico o ambien- tale a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	21.729,18
21170	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di strade a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	2.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
21255	Trasferimento agli enti locali per le spese di progettazione esecutiva delle opere da finanziarsi a valere sul Fondo per Speciali Programmi di Investimento	36.804,00
21260	Trasferimento agli enti locali per il recupero funzionale di sentieri e la valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali a valere sul FOSPI	19.515,24
21620	Spese per la partecipazione o adesione a congressi, convegni, celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie riconosciute di interesse regionale, nazionale ed internazionale od anche a rilevanza locale	520,00
21640	Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale	149.133,56
21850	Spese per affido di incarichi di consulenza alla Finaosta S.p.A. per istruttorie valutative su domande di intervento presentate da imprese industriali e artigiane	576,00
22830	Spese per consultazioni elettorali e referendum di interesse regionale	289.900,00
23028	Oneri per l'attuazione del sottoprogramma "Valle d'Aosta" oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II P.O.P. italo - svizzero 1994/99	5.000,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
26020	Spese per l'informazione, la diffusione delle conoscenze, il monitoraggio, le indagini e le ricerche sul mercato del lavoro e le attività di formazione professionale	13.500,00
26880	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego	2.134,00
26890	Contributi agli enti locali sui fondi assegnati dallo Stato per azioni di politica attiva del lavoro a valere sul Fondo per l'occupazione	12.000,00
26900	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea per la realizzazione del progetto "H.A.L.P.I.", nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane - Volet Horizon"	1.000,00
30050	Oneri per l'attuazione di attività formative ed azioni di politica del lavoro	9.437,00
30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	356.197,54
30110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad enti di formazione professionale per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	10.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
30120	Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per le attività di formazione professionale	500,00
30500	Trattamento economico fondamentale a tutto il personale regionale	3.094.662,21
33230	Spese per la manutenzione ordinaria delle sedi del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco	289,67
33632	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di strade previsti dai programmi di interventi FOSPI	194.236,58
33636	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di case municipali, altri edifici pubblici e mercati a valere sul FOSPI	10.229,27
33640	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di autorimesse e parcheggi previsti dai programmi di interventi FOSPI	644.508,53
33670	Trasferimento fondi al Comune di Saint-Vincent per spese per interventi di riqualificazione della stazione turistica e termale	1.318.731,89
33680	Contributi ai Comuni sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della L.R. 25.8.1980, n. 38 abrogata dalla L.R. 30.12.1986, n. 77 art. 9	13.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
33720	Contributi ai Comuni sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della L.R. 30.12.1986, n. 77 abrogata dalla L.R. 4.9.1991, n. 40 art. 8	7.164,00
33750	Contributi ai Comuni per il ripristino del manto stradale manomesso nello svolgimento dei lavori di manutenzione	5.000,00
33755	Trasferimento agli enti locali e agli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica su mutui per investimenti	2.121,00
35065	Spese per la regolarizzazione dei rapporti patrimoniali e finanziari con la gestione straordinaria della Casa da Gioco di Saint-Vincent	400.000,00
35090	Oneri di sistemazione e manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà non adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà - Rimborso anticipazione di spese di investimento	800.000,00
35790	Fondo rischi istituito per la copertura di insolvenze relative ai finanziamenti assistiti da fidejussione regionale concessi ad imprese industriali, o loro consorzi	1.926,00
35856	Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della società prevista dall'articolo 4 della L.R. n. 36 del 30/11/2001	400.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
36600	Spese per immobili destinati ad uso scolastico 01 canoni di locazione 02 oneri condominiali 03 illuminazione 04 rifiuti solidi urbani e acqua	637,54
37000	Contributi agli enti locali per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco	124.515,95
37010	Contributi agli enti locali per la difesa e tutela dei boschi percorsi dagli incendi - piano di sviluppo rurale 2000/2006	36.820,11
37850	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il funzionamento del servizio idrografico	5.000,00
37959	Trasferimenti ai consorzi di miglioramento fondiario per il ripristino della viabilità rurale	7.308,76
37967	Spese per la realizzazione di interventi in somma urgenza per il ripristino dei danni causati da eventi calamitosi	9.951,00
37990	Spese a valere su fondi finanziati con contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per un piano di interventi nel settore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi alluvionali degli anni 1993 e 1994	366.979,78

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
37995	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di un piano di interventi urgenti sui ponti a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994	200.000,00
38100	Finanziamento degli interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico	118.000,00
40400	Contributi al Consorzio regionale pesca	649,53
40440	Spese sui fondi assegnati dallo stato per la riqualificazione funzionale e ambientale dello stabilimento ittico regionale di Morgex e La Salle	7.387,03
40460	Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria di cui all'art. 39, comma 6, lett. b) della Legge Regionale 27 agosto 1994, n. 64 e successive modificazioni	2.000,00
40810	Spese per la formazione del personale addetto al servizio di soccorso sulle piste di sci, compresi i corsi di formazione, aggiornamento ed accertamento (servizio rilevante ai fini I.V.A.)	28.691,43
41710	Contributi per opere di captazione e distribuzione di acque ed opere accessorie volte all'organizzazione agraria integrata	70.549,68
41755	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo	132.675,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
42350	Spese per l'acquisto di apparecchiature per laboratori	100.000,00
42370	Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti agricoli ed alimentari (DOP e IGP)	742,03
42805	Spese per la banca dati regionale centralizzata relativa alla gestione delle quote latte	1.000,00
42840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta all'ipofecondità	1.610,00
44050	Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento fondiario e consorzierie - piano di sviluppo rurale 2000/2006	5.000,00
44060	Spese per la costituzione dei consorzi di miglioramento fondiario per gli interventi di promozione e sviluppo del riordino fondiario	1.000,00
45200	Quote del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio da riservare ad un fondo di perequazione da ripartire fra le Camere di Commercio	5.000,00
46855	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi di qualità aziendale	3.921,89

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUIZIONE
47040	Contributi in conto capitale a favore di piccole imprese industriali per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali e in brevetti	4.534,10
47300	Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane	198.977,29
47610	Spese per iniziative dirette della Regione a sostegno di attività promozionali per la commercializzazione dei prodotti di imprese artigiane	804,00
47630	Fondo rischi istituito per la copertura di insolvenze relative ai finanziamenti assistiti da fidejussione regionale concessi ad imprese artigiane o loro consorzi	250,00
47830	Contributo in conto capitale a favore di imprese commerciali per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali e in brevetti	15.000,00
48965	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'installazione degli impianti previsti dal programma "Tetti fotovoltaici" volto al sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia	5.000,00
48975	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui bancari e di locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico - limiti di impegno	2.000,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
49490	Contributi ai Comuni sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di un piano di interventi urgenti sui ponti a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994	10.000,00
50840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dell'edilizia convenzionata - agevolata	29.530,00
51039	Contributi per concorso nell'amortamento di mutui agevolati a favore delle cooperative edilizie - limiti di impegno	5.950,00
51505	Iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale	1.459,74
52145	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento versanti sul territorio regionale	261.322,77
52200	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico	77.476,35
52610	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione dell'impianto di depurazione acque fognarie dei Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-la-Trinité	20.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
54720	Spese per la corresponsione dell'assegno di riconoscimento alle ex insegnanti di scuole sussidiate	100,00
55580	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato alle scuole elementari parificate e alle scuole materne private nelle spese di funzionamento	250.000,00
56150	Trasferimento all'Università della Valle d'Aosta per attività di ricerca in campo economico	30.000,00
56370	Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali per le spese relative alle utenze elettriche, telefoniche, acqua potabile, legge Merli, rifiuti e trasporti alle palestre	1.000,00
56620	Spese nell'interesse della Regione per la realizzazione di una scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni, ora corso di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni	9.516,08
56630	Spese nell'interesse della Regione per la realizzazione delle attività di una scuola di specializzazione in storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali	18.268,23
57205	Spesa per l'organizzazione del convegno internazionale "Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste"	500,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
59300	Spese per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti - contiene spese rilevanti ai fini I.V.A.	65.626,70
59720	Spese per la gestione del canile e del gattile regionali	1.100,00
60955	Spese per il funzionamento delle commissioni mediche incaricate dell'accertamento sanitario degli studenti d'invalidità	2.000,00
61500	Spese di gestione e funzionamento di centri di assistenza ai minori	2.786,24
61735	Spese sui fondi assegnati dall'Unione europea per l'attuazione di un progetto nell'ambito del quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)	2.960,63
61760	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza	8.000,00
61770	Spese sui fondi assegnati dall'Unione Europea per l'attuazione di un progetto volto a prevenire la violenza e gli abusi nei confronti dei bambini nelle famiglie, nell'ambito del programma di azione comunitaria DAPHNE	4.600,00
64110	Spese per ritiri e raduni collegiali di società ed organismi sportivi - comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.	5.571,09

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
64170	Spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio di professioni in ambito turistico	3.000,00
64830	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali	5.000,00
64910	Contributi a enti pubblici per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico	48.867,59
64940	Contributi nelle spese di ripristino funzionale e manutenzione dei campi da golf	1.000,00
64965	Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra al Casino S.p.A. e la Regione - spese correnti	1.300.000,00
64970	Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra la Casino S.p.A. e la Regione - spese di investimento	1.185.000,00
65910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte corrente	10.000,00
65915	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte in conto capitale	2.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
66080	Spese per il pagamento delle indennità di presenza e rimborsi per i membri della Commissione beni culturali e ambientali e per gli ispettori onorari, nonché per il comitato tecnico - scientifico	100,00
67890	Spese per attrezzature di trasporto pubblico e per tecnologie di controllo	195.289,63
67970	Spese per l'applicazione del contratto di servizio integrativo con TRENITALIA S.p.A.	1.632.921,95
68150	Spese per impianti e attrezzature per l'aeroporto regionale in comune di Saint-Christophe e per le relative infrastrutture commerciali e di adeguamento al 3° livello	150.057,48
69330	Spese per l'estinzione anticipata di mutui contratti dalla Regione	545.000,00
72040	Gestione fondi depositati su conti correnti intrattenuti con la Tesoreria Centrale dello Stato	200.000,00
72205	Anticipazione delle competenze fisse ed accessorie, degli oneri riflessi e di altre spese per il personale addetto ai servizi del Consiglio Regionale	19.183,02
72360	Somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) da trasferire ai partner di progetto nell'ambito del programma INTERREG III A Italia-Francia "Alpi" 2000/2006	61.980,34

ALLEGATO E

Sostituzione dell'allegato 5/B alla l.r. 22/2003 (art. 20)

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEES D'AOSTE		Pagina 1	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2004 Dati assestati al 31.05.2004		ALLEGATO 5/B
STANZIAMENTI DI COMPETENZA RELATIVI A SPESE DI INVESTIMENTO					
SPESA			FINANZIAMENTO CON		
Capitolo	Importo	Risorse proprie	Capitolo entrata	Assegnazioni statali e comunitarie	Ricorso al credito
20005	700.000,00		11150		700.000,00
20065	150.000,00	150.000,00	11150		700.000,00
20467	700.000,00		11150		474.500,00
20480	474.500,00				
20503	2.967.302,00	2.967.302,00			
20600					
20610					
20620					
20681					
21050	735.328,00		04520	735.328,00	
21160	52.892,51	52.892,51			
21165	384.312,61	384.312,61			
21170					
21175					
21180	273.744,80		11150		273.744,80
21185					
21190					
21195					
21205	7.028,54	7.028,54			
21210					
21245	8.823.419,20		11150		8.823.419,20
21255	2.263.196,00	2.263.196,00			
21260					
21265	555.708,99	555.708,99			
21270	1.035.496,15	1.035.496,15			
21275	10.612.321,10	10.612.321,10			
21280	2.341.917,39	2.341.917,39			
21285	744.098,00	744.098,00			
21290	1.384.719,00	1.384.719,00			
21295	3.931.464,06	3.931.464,06			
21300	851.998,00	851.998,00			
21305	3.523.498,15	3.523.498,15			
21310					

 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE		Pagina 2	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2004 Dati assestati al 31.05.2004		ALLEGATO 5/B
STANZIAMENTI DI COMPETENZA RELATIVA A SPESE DI INVESTIMENTO					
SPESA			FINANZIAMENTO CON		
Capitolo	Importo	Risorse proprie	Capitolo entrata	Assegnazioni statali e comunitarie	Ricorso al credito
21315					
21320	229.772,00	229.772,00	11150		
21325	5.335.000,00	308.313,35	11150		5.026.686,65
21870	3.331.884,02	1.884,02	05528		3.330.000,00
21880			09861		
21900					
22600	5.000,00	5.000,00	05574		
25022			09928		
25024	147.479,00	147.479,00	05580		
25026	10.918.393,00	3.128.673,00	09933		
25027	25.000,00	25.000,00	11150		7.789.720,00
25028			05575		
25029	811.042,00	121.657,00	09939		
25030	2.466.066,60	733.895,00	05582	283.864,00	
25031			09862	405.521,00	
25032			05583	1.712.422,00	
25033			09948	19.749,60	
25039	113.000,00	113.000,00	05576		
25045	30.000,00	30.000,00	09929		
25052			05581		
26010	4.219.263,00	4.219.263,00	05578		
26060			09934		
26115	100.000,00	100.000,00	05576		
26120			09932		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEES D'AOSTE		Pagina 3	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2004 Dati assestati al 31.05.2004		ALLEGATO 5/B
STANZIAMENTI DI COMPETENZA RELATIVI A SPESE DI INVESTIMENTO					
FINANZIAMENTO CON					
SPESA					
Capitolo	Importo	Risorse proprie	Capitolo entrata	Assegnazioni statali e comunitarie	Ricorso al credito
30525					
32935	503.000,00		11150		503.000,00
33000	888.147,22	150.147,22	11150		738.000,00
33110	1.015.000,00		11150		1.015.000,00
33220	2.965,00	2.965,00			
33620					
33628			09790		
33630	24.500,00	24.500,00	09790		
33632			09790		
33636			09790		
33638			09790		
33640	1.054.139,00	1.054.139,00	09790		
33665	8.000.000,00		11155		8.000.000,00
33670					
33675	500.000,00	500.000,00			
33680	13.784,00	13.784,00			
33690	1.000.000,00	1.000.000,00			
33699	32.276,00	32.276,00			
33720	202.836,00	202.836,00			
33740	1.400.000,00	1.400.000,00			
33750					
33751	500.000,00	500.000,00			
33755	2.590.879,00	2.590.879,00			
34000	142.476,00		04565	142.476,00	
35020	2.545.130,76	204.945,76	11150		2.340.185,00
35060	1.000.000,00		11150		1.000.000,00
35065					
35080	850.000,00		11150		850.000,00
35081	89.000,00		11150		89.000,00
35090					
35100	1.485.000,00	1.485.000,00			
35400					
35450					

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTIA REGION AUTONOME VALLEES D'AOSTE		BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2004 Datit assestati al 31.05.2004		ALLEGATO 5/B	
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTIA REGION AUTONOME VALLEES D'AOSTE		Pagina 4			
STANZIAMENTI DI COMPETENZA RELATIVI A SPESE DI INVESTIMENTO					
SPESA			FINANZIAMENTO CON		
Capitolo	Importo	Risorse proprie	Capitolo entrata	Asseguazioni statali e comunifarie	Ricorso al credito
35560					
35565	36.541.808,00	36.541.808,00			
35620	15.000.000,00	15.000.000,00			
35625	600.000,00	600.000,00			
35640	2.000.000,00	2.000.000,00	11150		2.000.000,00
35650	614.550,00	614.550,00			
35660					
35670	3.500.000,00	3.500.000,00	11150		3.500.000,00
35680	400.000,00	400.000,00			
35700					
35740	1.764.240,00	1.764.240,00			
35745	187.023,00	187.023,00			
35750	249.720,00	249.720,00			
35780	233.074,00	233.074,00			
35790	3.615.100,00	3.615.100,00			
35800					
35855	45.570,00	45.570,00			
35856					
35920					
37000					
37010					
37050	800.000,00	800.000,00	05920		
37805	1.786.000,00	1.786.000,00	11150		1.786.000,00
37840	4.000.000,00	4.000.000,00			
37860	11.500,00	11.500,00			
37870					
37900					
37920	19.090,73	19.090,73			
37925	500.000,00	500.000,00			
37940					
37945					
37946					
37950			09780		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE		Pagina 5		BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2004 Dati assestati al 31.05.2004		ALLEGATO 5/B	
STANZIAMENTI DI COMPETENZA RELATIVA A SPESE DI INVESTIMENTO							
SPESA				FINANZIAMENTO CON			
Capitolo	Importo	Risorse proprie	Capitolo entrata	Assegnazioni statali e comunitarie	Ricorso al credito		
37952			09785				
37955	21.964.582,76	206.582,76	09780	6.008.000,00	15.750.000,00		
37957			11150				
37958	10.500.716,84	0,24	09780	7.260.321,60	3.240.395,00		
37959			11150		500.000,00		
37960	500.000,00						
37961							
37962							
37967							
37970							
37990	13.200,64	13.200,64	11185				
37995			04720				
38050							
38055							
38100	582.000,00	582.000,00	11150		50.000,00		
38220	50.000,00						
38300	120.000,00	120.000,00	11150		200.000,00		
38325	200.000,00		11150		180.800,00		
38350	180.800,00		04100				
38355			11150				
38360	800.000,00		11150		800.000,00		
38400	8.080.629,95	213.429,95	11150		7.867.200,00		
38600	15.867,00	15.867,00					
38660	5.613.362,51	7.662,51	11150		5.605.700,00		
38800	15.739,67	15.739,67					
38805	500.000,00	500.000,00					
38810			05840				
38815	422.660,98	43.477,99	09955				
38820	281.100,00		05880	379.182,99	281.100,00		
38825	300.000,00		11150		300.000,00		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE		Pagina 6		BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2004 Dati assestati al 31.05.2004		ALLEGATO 5/B	
STANZIAMENTI DI COMPETENZA RELATIVA A SPESE DI INVESTIMENTO							
SPESA				FINANZIAMENTO CON			
Capitolo	Importo	Risorse proprie	Capitolo entrata	Assegni statali e comunitarie	Ricorso al credito		
38830	125.000,00	125.000,00	11150		250.000,00		
38840	87.010,16	87.010,16	11150		1.125.000,00		
38845	250.000,00	118,54					
39080	1.125.118,54	23.200,00					
39520	23.200,00						
39625	582.791,28	291,28			582.500,00		
39660	500.000,00				500.000,00		
39680	500.000,00				500.000,00		
39685	500.000,00				1.366.000,00		
39690	1.366.000,00						
40435							
40440							
40700	314.894,99	11.894,99	05905		303.000,00		
40730	15.000,00		11150		15.000,00		
40740	5.500,00		11150		5.500,00		
40841	600.000,00		11150		600.000,00		
40850	30.000,00		05885				
40880	472.000,00	472.000,00	11150		30.000,00		
40910	160.000,00	160.000,00	05920				
40915	160.000,00		05920				
41220	5.472,00	5.472,00					
41225	325,00	325,00					
41240	46.601,00	46.601,00					
41260	1.750.000,00	1.750.000,00					
41280	60.583,00	60.583,00					
41340	712.345,00	712.345,00					
41420	447,00		03300		447,00		
41440	3.543,00		03500		3.543,00		
41460	30.259,00		03700		30.259,00		
41605	355.100,00	355.100,00					
41610	9.569,00	9.569,00					
41639	126.633,00	126.633,00					
41690			05835				

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE		Pagina 7	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2004 Dat assésatats at 31.05.2004		ALLEGATO 5/B
STANZIAMENTI DI COMPETENZA RELATIVA A SPESE DI INVESTIMENTO					
SPESA			FINANZIAMENTO CON		
Capitolo	Importo	Risorse proprie	Capitolo entrata	Assegni statali e comunitari	Ricorso al credito
41710	666.438,39	666.438,39			
41720	109.288,48	109.288,48			
41725	7.100.000,00	7.100.000,00			
41730	29.500.000,00	29.500.000,00			
41735	900.000,00	900.000,00			
41740	6.200.000,00	6.200.000,00			
41745	650.000,00	650.000,00			
41750			03010		
41755	350.018,78	350.018,78			
41760	100.000,00		11150		100.000,00
41765	232.400,00	232.400,00	00255		
42000					
42350					
42520					
42860	6.654,00		05590	6.654,00	
43000	125.662,00		09936		
43040	2.281.617,00		03600	125.662,00	
		1.042.600,00	05810	634.619,00	
			05527	604.398,00	
43060	50.000,00	10.336,00	09908		39.664,00
43080	978.000,00	366.000,00	11150	252.000,00	
			03910	360.000,00	
43220			09960		
43240			05830		
43700	580.000,00	580.000,00			
43710					
43740					
44020	29.376,00	29.376,00	06600		
44025	1.500.000,00				
44040					
44045	1.570.000,00	1.570.000,00	11150		1.500.000,00
44050	955.000,00	955.000,00			
44060					

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEES D'AOSTE		Pagina 8	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2004 Dat assestat al 31.05.2004		ALLEGATO 5/B
STANZIAMENTI DI COMPETENZA RELATIVI A SPESE DI INVESTIMENTO					
SPESA			FINANZIAMENTO CON		
Capitolo	Importo	Risorse proprie	Capitolo entrate	Assegnazioni statali e comunitarie	Ricorso al credito
46400	1.288.043,81	129.151,27	05586	579.446,27	
46410		450.000,00	09949	579.446,27	
46460	450.000,00	5.200.000,00			
46850	5.200.000,00				
46855		260.000,00			
46865	260.000,00	227.119,76	11150		1.585.000,00
46940	1.812.119,76				
46945		600.000,00			
46970	1.700.000,00	340.000,00	11150		1.100.000,00
46975	340.000,00				
47000		161.070,00	05584	990.000,00	
47005	1.151.070,00		05587	3.896.940,00	
47006	3.896.940,00				
47010		136.847,00			
47020	136.847,00				
47040					
47300					
47305					
47340					
47350					
47480					
47500					
47520	149.158,00	149.158,00			
47530	309.840,00	309.840,00			
47565	200.000,00	200.000,00			
47570	130.000,00	130.000,00			
47580	3.478.760,00	3.478.760,00			
47590	187.018,00	187.018,00			
47620	166.480,00	166.480,00			
47630	224.750,00	224.750,00			
47805	200.000,00		11150		200.000,00
47830					

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEES D'AOSTE		BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2004 Dati assestati al 31.05.2004		ALLEGATO 5/B	
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEES D'AOSTE		Pagina 9		ALLEGATO 5/B	
STANZIAMENTI DI COMPETENZA RELATIVI A SPESE DI INVESTIMENTO					
FINANZIAMENTO CON					
SPESA					
Capitolo	Importo	Risorse proprie	Capitolo entrata	Assegni statali e comunitarie	Ricorso al credito
47840	32.267,46		04860	32.267,46	
47845	80.000,00	80.000,00			
47850	2.700.000,00	2.700.000,00			
47860					
48820	50.000,00	50.000,00			
48830	73.233,00	73.233,00			
48950	800.000,00	800.000,00			
48960	900.000,00	900.000,00			
48963			05836		
48965	29.388,98		05838	29.388,98	
48966					
48972					
48975	40.000,00	40.000,00			
48976					
48980					
49400					
49410					
49420					
49490					
49510					
49520					
49530	21.584,99	21.584,99	04831		
49540	75.000,00	75.000,00	04720		
50120	350.000,00	350.000,00			
50140	51.700,00	51.700,00			
50150	3.630.170,61	80.170,61			
50400	490.000,00		11175		3.550.000,00
50700	1.364,00	1.364,00	11150		490.000,00
50720	223.109,00	223.109,00			
50760					
50800	145.847,00		02760	145.847,00	
50840	1.370.470,00		02760	1.370.470,00	
50850			02760		

 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEES D'AOSIE		Pagina 10	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2004 Dati assestati al 31.05.2004		ALLEGATO 5/B
STANZIAMENTI DI COMPETENZA RELATIVI A SPESE DI INVESTIMENTO					
SPESA			FINANZIAMENTO CON		
Capitolo	Importo	Risorse proprie	Capitolo entrata	Assestamenti statali e comunitarie	Ricorso al credito
51039	284.050,00	284.050,00	11205		10.343.000,00
51080	180.700,00	180.700,00	11205		1.552.000,00
51300	10.476.082,63	133.082,63	11205		8.555.000,00
51310	1.662.179,82	110.179,82	02120		
51340	8.757.265,76	202.265,76	11150		2.318.308,00
51350			11150		775.000,00
51360	2.318.308,00		11205		1.550.000,00
51400	775.000,00		02110		
51490	1.578.453,30	20.453,30			
51495					
51500					
51505					
51800	4.748.193,48	48.193,48	11150		4.700.000,00
51820	374.000,00		11150		374.000,00
51835					
52105	20.000,00	20.000,00			
52107	25.000,00	25.000,00			
52130	241.243,12	241.243,12	06280		
52145					
52155					
52190					
52200					
52500	8.156.001,66	906.001,66	02140		
52510	190.000,00	190.000,00	09946		
52520	40.000,00	40.000,00	02130		
52525	20.000,00	20.000,00	11150		7.250.000,00
52535			11150		190.000,00
52537					
52540			06280		
52550	187.323,41	187.323,41	04130		
52600	432.300,00	432.300,00	04130		
52610					

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE		Pagina 11	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2004 Dati assestati al 31.05.2004		ALLEGATO 5/B
STANZIAMENTI DI COMPETENZA RELATIVI A SPESE DI INVESTIMENTO					
FINANZIAMENTO CON					
SPESA					
Capitolo	Importo	Risorse proprie	Capitolo entrata	Assegnazioni statali e comunitarie	Ricorso al credito
52620	337.057,83	337.057,83	04130		
52640			06330		
54220					
54240					
54270	31.547,85	31.547,85			
55240	60.000,00	60.000,00			
55515	7.000,00	7.000,00			
55600	12.300,00	12.300,00			
56300	7.979.628,92	7.979.628,92			
56310	830.000,00	830.000,00	11150		6.228.355,00
56330	200.000,00	200.000,00	11150		830.000,00
56360	1.880.000,00	1.880.000,00	11150		200.000,00
56659	100.000,00	100.000,00	11150		1.880.000,00
58480	124.411,75	124.411,75	11150		100.000,00
58540	1.213.861,39	1.213.861,39			
58560					
58600					
58700	13.723,63	13.723,63			
59270					
59300	1.151.500,00	1.151.500,00	11150		1.151.500,00
59620	450.000,00	450.000,00			
59700					
60310	261.517,00	261.517,00	11150		261.517,00
60380	2.495.228,00	2.495.228,00	11150		2.495.228,00
60420	2.862.628,87	2.862.628,87	11150		1.130.962,00
60445	1.000.000,00	1.000.000,00	11150		1.000.000,00
60470					
60480	211.510,00	211.510,00	11150		211.510,00
61240					
61315	1.200.000,00	1.200.000,00			
61316	459.880,00	459.880,00	11150		459.880,00
61525			04865		
61600	119.220,04	119.220,04			

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEES D'AOSTE		Pagina 12		BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2004 Dat assestat al 31.05.2004		ALLEGATO 5/B	
STANZIAMENTI DI COMPETENZA RELATIVA A SPESE DI INVESTIMENTO							
SPESA				FINANZIAMENTO CON			
Capitolo	Importo	Risorse proprie	Capitolo entrata	Assegnazioni statali e comunitarie	Ricorso al credito		
61620	63.000,00	63.000,00					
62540	606.409,15	606.409,15					
62560	3.100,85	3.100,85					
62565							
63500	6.000.000,00	6.000.000,00					
63510	361.000,00	361.000,00					
63515	1.550.000,00	1.550.000,00					
63520							
64332	400.000,00	400.000,00					
64340	50.000,00	50.000,00					
64390	10.000,00	10.000,00					
64500	300.000,00	300.000,00					
64540	635.767,51	635.767,51					
64580							
64620							
64625							
64645							
64660							
64700	994.200,00	994.200,00					
64800							
64810	4.114.303,48	4.114.303,48					
64815							
64820	2.732.213,88	232.213,88	11150				2.500.000,00
64821			11165				
64830			04160				
64852	50.000,00	50.000,00					
64901	13.843,00	13.843,00					
64910	99.779,00	99.779,00					
64915	1.433.107,00	1.433.107,00					
64920	18.016,00	18.016,00					
64945	600.000,00	600.000,00					
64955	80.000,00	80.000,00					80.000,00
64958	1.721.347,70	1.721.347,70					1.721.347,70

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE		Pagina 13	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2004 Dati assestati al 31.05.2004		ALLEGATO 5/B
STANZIAMENTI DI COMPETENZA RELATIVI A SPESE DI INVESTIMENTO					
SPESA			FINANZIAMENTO CON		
Capitolo	Importo	Risorse proprie	Capitolo entrata	Assegni statali e comunitarie	Ricorso al credito
64960	250.000,00	250.000,00			
64970	2.815.000,00	2.815.000,00	04150		
64990	54.532,75	54.532,75			
65000	48.401,00	48.401,00			
65200	3.536.089,24	3.536.089,24	04866	3.536.089,24	
65230	2.800.000,00	2.800.000,00			
65240	60.000,00	60.000,00			
65300	19.164,17	19.164,17	04140		
65905			04140		
65907			04126		
65915	6.411.948,61	1.481.448,61	11150		4.930.500,00
65920	32.500,00	32.500,00			
65925	103.847,24	103.847,24			
65945	300.000,00	300.000,00	11150		300.000,00
66000	40.000,00	40.000,00			
66020	40.000,00	9.598,35	11150		808.227,00
66060	817.825,35	817.825,35	11150		3.572.260,00
66090	3.572.260,00	3.572.260,00			
66110	80.000,00	80.000,00			
66120	430.000,00	430.000,00			
66555	101.338,35	1.338,35	11150		100.000,00
67110	100.000,00	100.000,00			
67365	200.000,00	200.000,00	00500		
67368	340.000,00	340.000,00			
67370					
67375					
67382	460.000,00	460.000,00	11150		460.000,00
67385	795.962,30	795.962,30	11150		669.000,00
67395	203.291,38	103.291,38	11150		100.000,00
67400	10.000,00	10.000,00			
67870	600.000,00	600.000,00			
67880	60.000,00	60.000,00			

		REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEES D'AOSTE	Pagina 14	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2004 Dati assestati al 31.05.2004		ALLEGATO 5/B
STANZIAMENTI DI COMPETENZA RELATIVA SPESE DI INVESTIMENTO						
SPESA			FINANZIAMENTO CON			
Capitolo	Importo	Risorse proprie	Capitolo entrata	Assegnazioni statali e comunitarie	Ricorso al credito	
67890	68.400,00	68.400,00	11150			2.500.000,00
67900	50.000,00	50.000,00	11150			110.000,00
67975	2.500.000,00	30.000,00	11150			419.000,00
68030	140.000,00		11150			24.638,35
68055	419.000,00		11150			1.000.000,00
68070	24.638,35					
68090	1.000.000,00		02125			
68095						
68115						
68140						
68150	1.600.000,00		11150			1.600.000,00
68352	500.000,00		11150			500.000,00
68360	4.344.000,00		11150			4.344.000,00
69020	4.000.000,00	4.000.000,00				
69150						
69400	22.963.986,19	22.963.986,19				
69500	100.000,00	100.000,00				
Totale generale	458.826.710,37	251.851.020,26		31.925.690,11		175.050.000,00

Variazioni in aumento allo stato di previsione della spesa (art. 21)

Allegato F

		Competenza	Cassa
20010	Trasferimento all'Istituto dell'assegno vitalizio dell'ammontare corrispondente ai diritti maturati dai Consiglieri regionali alla data del 31.12.1999	4.000.000,00	
20065	Contributo alla società di gestione amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare	90.000,00	
20150	Indennità di carica per il Presidente della Regione e per gli Assessori	50.000,00	
20465	Spese per acquisto e rinnovo di arredi, macchine ed attrezzature per il funzionamento degli uffici, dei magazzini e dei laboratori	11.500,00	
20472	Spese su immobili destinati ad uffici e servizi: condizionamento, manutenzione ordinaria e gestione impianti	200.000,00	
20480	Spese per acquisto e rinnovo di arredi, macchine ed attrezzature degli immobili destinati al funzionamento dei servizi regionali	20.000,00	
20681	Contributi agli Enti pubblici locali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa	80.000,00	
21275	Trasferimento agli Enti Locali per il recupero a funzioni pubbliche di fabbricati di interesse storico, artistico o ambientale a valere sul Fospi	146.305,00	
21450	Spese per la comunicazione istituzionale	59.000,00	
21600	Spese per l'adesione e partecipazione ad organismi associativi regionali, nazionali ed internazionali nonché ad iniziative di carattere istituzionale nel quadro di accordi bilaterali	35.000,00	
21610	Spese per l'organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni e seminari (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	13.000,00	
21620	Spese per la partecipazione o adesione a congressi, convegni, celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie riconosciute di interesse regionale, nazionale ed internazionale od anche a rilevanza locale	1.000,00	
21640	Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale	285.000,00	
21820	Spese per incarichi di consulenza	500.000,00	
21855	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.1.6.1 Codificazione: 1.1.1.4.2.2.1.1 Spese per analisi e studi sull'organizzazione e gestione del personale	156.000,00	

		Competenza	Cassa
21881	Spese per i sistemi di ripartizione e distribuzione dei generi contingentati	50.000,00	
22560	Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo	20.000,00	
25026	Oneri per l'attuazione di programmi di investimento oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale - obiettivo 2, DOCUP 2000/2006	1.128.921,00	
25029	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, P.O. italo - svizzero 2000/2006	69.929,02	
25030	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, p.o. italo francese 2000/2006	390.575,31	
26050	Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei posti di lavoro	780.000,00	
26055	Contributi a datori di lavoro per favorire l'assunzione di lavoratori e per la trasformazione di contratti a termine	76.000,00	
26080	Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e servizi di utilità sociale	44.000,00	
30050	Oneri per l'attuazione di attività formative ed azioni di politica del lavoro	300.000,00	
30500	Trattamento economico fondamentale a tutto il personale regionale	278.000,00	
30521	Rimborso spese vive di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione	15.000,00	
30580	Spese per la gestione mensa dipendenti	60.000,00	
30800	Fondo vigili del fuoco	14.070,41	
33010	Spese per autovetture di servizio e rappresentanza: fornitura carburante, manutenzione, piccola attrezzatura per officina, noleggio, oneri di legge, pedaggi autostradali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	62.400,00	
33110	Spese per la sistemazione, manutenzione straordinaria ed installazione di impianti negli immobili adibiti ad uffici	1.400.000,00	

		Competenza	Cassa
33670	Trasferimento fondi al Comune di Saint-Vincent per spese per interventi di riqualificazione della stazione turistica e termale	3.402.058,89	
33690	Spese derivanti dall'ampliamento, dalla ristrutturazione e da altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale delle opere pubbliche destinate all'assistenza di anziani ed inabili	2.580.000,00	
33700	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.1.1.5 Codificazione: 2.1.2.3.4.3.9.17 Trasferimento di fondi alla Comunità Montana Grand Combin per il completamento della strada intercomunale "Etroubles-Allein-Doues-Valpelline" di interesse regionale	1.000.000,00	
35020	Spese di sistemazione e manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà non adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	600.000,00	
35620	Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale	34.500.000,00	
35745	Contributi in conto capitale a favore di imprese industriali, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi	1.300.000,00	
35760	Contributi, a favore di imprese industriali, a sostegno di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti	50.000,00	
37840	Spese per la predisposizione e l'attuazione di misure di previsione e prevenzione di eventi calamitosi	1.050.000,00	
37860	Contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per interventi per la prevenzione di eventi calamitosi	1.000.000,00	
37958	Interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi, ivi comprese le spese di progettazione	43.336.707,35	
37990	Spese a valere sui Fondi finanziati con contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per un piano di interventi nel settore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi alluvionali degli anni 1993 e 1994	1.737.639,00	

		Competenza	Cassa
38345	Spese per collaborazioni tecniche, studi e ricerche nell'ambito dell'assetto ed uso del territorio	500.000,00	
38400	Realizzazione di interventi strutturali per la difesa dei rischi idrogeologici	6.346.571,36	
38660	Spese per interventi intesi alla conservazione e all'incremento del patrimonio boschivo	150.000,00	
39460	Spese per l'acquisto di beni durevoli a supporto dell'attività di vigilanza ambientale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta	9.481,52	
40465	Contributo alle aziende agricole per l'utilizzo dei fondi secondo criteri rivolti alla tutela e valorizzazione dell'ambiente	20.561,25	
40730	Spese per l'organizzazione e la manutenzione della rete regionale di radiocomunicazioni per la protezione civile	3.150.000,00	
40810	Spese per la formazione del personale addetto al servizio di soccorso sulle piste di sci, compresi i corsi di formazione, aggiornamento ed accertamento (servizio rilevante ai fini I.V.A.)	60.000,00	
40820	Contributi annui al "Soccorso Alpino Valdostano" per attività di soccorso in montagna e di protezione civile	18.000,00	
40830	Contributi per il funzionamento della fondazione "Montagna Sicura"	50.000,00	
40895	Oneri per danni causati dalla fauna selvatica	80.000,00	
41735	Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006	3.500.000,00	
41750	Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006	915.000,00	
41765	Spese per la realizzazione di infrastrutture rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006	250.000,00	
42095	Contributi per la promozione dell'animazione sociale e culturale delle comunità - piano di sviluppo rurale 2000/2006	50.000,00	
42436	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.2.2.4 Codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.10 Spese per l'attuazione dei programmi interregionali	130.000,00	
42780	Spese per partecipazione a fiere, mostre, convegni, esposizioni per attività promozionali	100.000,00	
42815	Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle produzioni nel settore zootecnico	600.000,00	

		Competenza	Cassa
43040	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005	2.567,00	
43990	Spese per il trasporto del siero e per il funzionamento del centro di essiccamento siero, in Saint-Marcel	35.000,00	
46865	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore industriale	50.000,00	
46940	Spese per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria di aree e di immobili da destinare ad interventi nel settore industriale	560.000,00	
46970	Spese per interventi di bonifica e reinfrustrutturazione delle aree, razionalizzazione degli insediamenti esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti produttivi concernenti l'area industriale Cogne di Aosta	1.000.000,00	
47540	Contributo all'Institut Valdostain de l'Artisanat Typique (IVAT)	100.000,00	
47570	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore artigianale	50.000,00	
47580	Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi	3.500.000,00	
47600	Contributi a favore di imprese artigiane a sostegno di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti	50.000,00	
47805	Spese per l'allestimento del museo dell'artigianato tipico locale	300.000,00	
47850	Contributi a favore delle attività commerciali	1.000.000,00	
48820	Contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei	280.000,00	
48960	Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili	150.000,00	
50000	Spese per immobili non adibiti a sedi di uffici e servizi, riscaldamento, manutenzione ordinaria, gestione impianti e oneri condominiali	150.000,00	

		Competenza	Cassa
50110	Spese derivanti dall'obbligo di pubblicità di gare di appalto	10.000,00	
50400	Spese per la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia della Regione	200.000,00	
51300	Spese per opere stradali di interesse regionale ivi comprese le opere di protezione da valanghe e frane	150.000,00	
51340	Spese per la manutenzione della viabilità su strade regionali	930.000,00	
51400	Spese per opere stradali di interesse regionale ivi comprese le opere di protezione da valanghe e frane	40.000,00	
51800	Spese per la costruzione e la sistemazione straordinaria di infrastrutture ed edifici pubblici	200.000,00	
51820	Spese per l'esecuzione di opere diverse a mezzo di cantieri in economia	1.000.000,00	
52500	Spese per la costruzione e sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere di risanamento igienico degli abitati	450.000,00	
53700	Spese per immobili destinati ad uso scolastico 01 riscaldamento 02 manutenzione ordinaria	300.000,00	
57240	Spese per l'acquisto e la stampa di opere, monografie e riviste aventi carattere culturale, scientifico ed artistico	4.000,00	
57260	Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche	45.000,00	
57285	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.2.4.6 Codificazione: 1.1.1.6.2.2.6.5 Contributo straordinario alla Fondazione "Clément Fillietroz" per la formazione del personale tecnico	46.450,00	
57400	Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	13.000,00	
57450	Spese per l'attuazione del programma di plurilinguismo europeo "Pax linguis"	3.000,00	
57496	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.2.4.6 Codificazione: 1.1.1.6.2.2.6.6 Contributo straordinario alla Fondazione "Emile Chanoux" per l'organizzazione del programma accademico "Aosta-Sorbonne"	140.000,00	

		Competenza	Cassa
58540	Contributi agli Enti Locali per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e portatrici di handicap	710.888,86	
59900	Trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale per il finanziamento delle spese correnti	5.360.000,00	
59920	Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio Sanitario Nazionale	42.000,00	
60380	Finanziamento all'Unità Sanitaria Locale per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere posto a carico della Regione ai sensi della Legge 28 febbraio 1990, n. 38	500.000,00	
60955	Spese per il funzionamento delle commissioni mediche incaricate dell'accertamento sanitario degli stati d'invalidità	65.000,00	
61210	Quota di partecipazione regionale al Fondo regionale per l'abitazione	196.400,00	
61310	Fondo regionale per le politiche sociali	498.000,00	
61312	Oneri per il funzionamento di servizi sociali (comprende interventi rilevanti ai fini i.v.a)	1.596,40	
61730	Contributi per la realizzazione di iniziative di interesse sociosanitario	10.000,00	
64100	Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche	200.000,00	
64330	Contributo per il funzionamento della Fondazione per la formazione professionale turistica	200.000,00	
64461	Contributi all'ASIVA per l'attività agonistica a livello di rappresentative regionali, per il coordinamento e il sostegno dell'attività degli sci club regionali	50.000,00	
64810	Interventi a favore delle società di impianti a fune per la realizzazione di investimenti	4.726.600,00	
64852	Spese per la ristrutturazione di un fabbricato di proprietà regionale da destinare a "Foyer de montagne" in Valgrisenche	75.000,00	
64901	Spese per la realizzazione di opere volte a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico	200.000,00	
64915	Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico	100.000,00	
64965	Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra la Casino S.p.A. e la Regione - spese correnti	4.000.000,00	

		Competenza	Cassa
64970	Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra la Casino S.p.A. e la Regione - spese di investimento	2.000.000,00	
66060	Spese per restauri e per opere di manutenzione del patrimonio archeologico	60.000,00	
66090	Spese per la realizzazione del parco archeologico nell'area megalitica di Saint Martin de Corléans nel comune di Aosta	2.100.000,00	
66120	Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale	400.000,00	
66555	Spese per la manutenzione straordinaria delle piscine di proprietà	70.000,00	
66560	Spese per la gestione delle piscine e degli impianti sportivi regionali	240.000,00	
67117	Quota di partecipazione degli enti locali al fondo regionale per l'abitazione	39.280,00	
67368	Contributi agli Enti Locali per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni	280.000,00	
67375	Spese per la realizzazione di progetti in materia di riqualificazione e valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici	500.000,00	
67382	Trasferimenti all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) per l'esercizio di funzioni in materia di prevenzione e controllo ambientale	300.000,00	
67390	Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore	50.000,00	
67670	Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi	100.000,00	
67710	Spese per pubblicazioni e iniziative formative ed informative nel settore dei trasporti	10.000,00	
67790	Spese per il trasporto agevolato dei portatori di handicaps	350.000,00	
67870	Contributi regionali per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici	1.500.000,00	
67880	Spese per la realizzazione di autostazioni, per l'installazione di pensiline e paline, nonché per l'acquisto di attrezzature e di tecnologie di controllo di rilevante interesse pubblico	40.000,00	

		Competenza	Cassa
68080	Spese relative a studi, progetti e iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità nei trasporti	50.000,00	
69360	Fondo di riserva per le spese impreviste	2.400.000,00	2.180.000,00
69380	Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese correnti)	4.550.000,00	4.550.000,00
69400	Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese di investimento)	17.735.000,00	17.735.000,00
69480	Spese casuali	40.172,07	5.073,32
	TOTALE	177.330.674,44	24.470.073,32

ALLEGATO G

Elenco dei capitoli ai quali sono apportate variazioni in aumento per l'iscrizione di fondi relativi a trasferimenti statali e comunitari già previsti nel bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e non impegnati (art. 22)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
25029	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, P.O. italo - svizzero 2000/2006	396.264,51
25030	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, p.o. italo - francese 2000/2006	264.567,59
26110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la fiscalizzazione del costo del lavoro per l'occupazione delle persone disabili	437.866,49
26880	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego	72.684,00
26890	Contributi agli enti locali sui fondi assegnati dallo Stato per azioni di politica attiva del lavoro a valere sul Fondo per l'occupazione	78.625,86
30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	125.287,69
30110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad enti di formazione professionale per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	69.721,68
30135	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per lo svolgimento delle attività previste dal programma di iniziativa comunitaria "Equal"	40.633,40
30220	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	1.999.485,61
30230	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	1.677.209,29
37850	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il funzionamento del servizio idrografico	34.255,55

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
38815	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	5.348,25
41755	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo	5.607,87
42840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta all'ipofecondità	62.408,95
42865	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la banca dati relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali	6.530,91
46410	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato di cui al Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria interreg III B 2000-2006 "Mediterraneo occidentale (Medocc)" e "Spazio alpino"	82.228,12
48963	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'installazione degli impianti previsti dal "Programma solare termico" volto al sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia	11.094,16
48965	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'installazione degli impianti previsti dal programma "Tetti fotovoltaici" volto al sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia	17.719,47
50850	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica	11.842.643,14
51840	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le attività di competenza del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e della struttura di supporto	354.561,94
52145	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento versanti sul territorio regionale	1.291.142,25
52200	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico	900.000,00
52610	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione dell'impianto di depurazione acque fognarie dei comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-la-Trinité	103.291,38
61510	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza	14.583,16

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
61530	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali	54.323,18
61625	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di informazione e formazione in materia di servizio civile nazionale	31.262,36
61760	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza	89.435,67
64830	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali	22.724,10
65228	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per migliorare la qualità dell'offerta turistica (attività turistico-ricettive)	2.749.451,58
65910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte corrente	138.056,16
65915	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte in conto capitale	11.609,95
65918	Spese sui fondi assegnati dallo Stato a seguito della presentazione di progetti relativi alle tematiche del Programma nazionale di ricerca e formazione nel settore dei beni culturali e ambientali	7.791,90
	TOTALE	22.998.416,17

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 29

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1892 del 14.06.2004);
- presentato al Consiglio regionale in data 17.06.2004;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 24.06.2004;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 12.07.2004 e relazione del Consigliere RINI;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 03.08.2004, con deliberazione n. 786/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 13.08.2004.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 29

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1892 du 14.06.2004) ;
- présenté au Conseil régional en date du 17.06.2004 ;
- soumis à la II^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 24.06.2004 ;
- examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 12.07.2004 et rapport du Conseiller RINI ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 03.08.2004, délibération n° 786/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 13.08.2004.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2004, N. 19

Note all'articolo 4:

⁽¹⁾ L'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevedeva quanto segue:

«1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 175.465.871 per l'anno 2004.»

⁽²⁾ L'articolo 7, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 prevede quanto segue:

«3. A decorrere dall'anno 1999, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale, di cui al comma 1, è aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente derivante dalle economie realizzate nell'esercizio stesso sullo stanziamento dei capitoli ricompresi nel settore 2.1.1.02. del bilancio (finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).»

⁽³⁾ L'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

«Art. 5
(Definizione).

1. Ai fini di cui alla presente legge, gli interventi regionali in materia di finanza locale sono suddivisi nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione;

b) interventi per programmi di investimento;
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione.»

⁽⁴⁾ L'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevede quanto segue:

«c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 31.723.357 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.»

Nota all'articolo 5:

⁽⁵⁾ La legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 10 del 28 febbraio 1989.

Note all'articolo 6:

⁽⁶⁾ L'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 prevede quanto segue:

«1. La Regione persegue, durante il periodo 2000/2006, la prosecuzione e/o il completamento dei seguenti investimenti intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 (riconversione aree in declino industriale) e di iniziativa comunitaria Interreg. previsti dai regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 2052/88, 4253/88, 2081/93 e 2082/93:

- a) riorganizzazione urbanistica e riconversione produttiva dell'area ex Ilva - Cogne in AOSTA;
- b) recupero del forte e del borgo di BARD;
- c) riconversione dell'area autoportuale di POLLEIN - BRISSOGNE;
- d) attività di animazione economica in favore delle piccole e medie imprese;
- e) valorizzazione integrata del micro sistema di PONT-SAINT-MARTIN, DONNAS e BARD.»

⁽⁷⁾ L'articolo 10, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevede quanto segue:

«1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il comple-

tamento - nell'ambito del Documento unico di programmazione - Docup ob. 2 - per il periodo 2000/2006 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali - degli investimenti, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000-2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, già determinata, per il periodo 2000/2006, in euro 38.646.000, è rideterminata in euro 38.864.439, di cui euro 16.754.402 per il triennio 2004/2006, al lordo delle risorse già autorizzate dall'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 25/2002, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25026):
a) anno 2004: euro 10.918.393;
b) anno 2005: euro 4.722.998;
c) anno 2006: euro 1.113.011.».

⁽⁸⁾ L'articolo 11, comma 2, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 prevede quanto segue:

«2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, ad avvenuta approvazione del documento unico di programmazione per il conseguimento dell'obiettivo n. 2 in Valle d'Aosta, per il periodo 2000/2006.».

⁽⁹⁾ Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevedeva quanto segue:

«6. Gli oneri a carico della Regione per la proposizione, l'avvio e l'attuazione dei progetti in attuazione dei programmi d'iniziativa comunitaria Interreg IIIB (Mediterraneo occidentale e Spazio Alpino) e Interreg III C (South, West, North, East), sono quantificati come segue (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25033):
a) Mediterraneo occidentale: euro 80.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006;
b) Spazio alpino: euro 25.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006;
c) Interreg IIIC: euro 8.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006.».

Nota all'articolo 7:

⁽¹⁰⁾ Il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevedeva quanto segue:

«7. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 123.573.172 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 119.131.434 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (capitoli

30500 parz., 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521 parz., 39020 e 39021 parz.), euro 627.755 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1, capitolo 30631) ed euro 3.813.983 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1, capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.».

Note all'articolo 8:

⁽¹¹⁾ La legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 31 del 8 luglio 1997.

⁽¹²⁾ Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevedeva quanto segue:

«4. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio, di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33), è determinato, in deroga al piano di rientro di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 28/1999, come sostituito dall'articolo 56 della l.r. 25/2002, in euro 30.500.000 per il triennio 2004/2006, di cui euro 8.000.000 per l'anno 2004, euro 10.000.000 per l'anno 2005 ed euro 12.500.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 1.1.1, capitolo 20010).».

Note all'articolo 9:

⁽¹³⁾ Vedasi nota 15.

⁽¹⁴⁾ Vedasi nota 15.

⁽¹⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevedeva quanto segue:

«1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno 2004 in euro 228.410.295, di cui:
a) trasferimenti all'Azienda USL per complessivi euro 198.629.737, dei quali euro 192.500.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01, capitolo 59900 parz.) e:
1) euro 1.800.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01., capitolo 59980);
2) euro 50.000 per iniziative di formazione (capitolo 59900 parz.);
3) euro 557.800 per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (capitolo 59900 parz.);
4) euro 230.000 per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);
5) euro 3.491.937 per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato (capitolo 59900 parz.);
b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 28.436.000, di cui euro 7.300.000 quale saldo dell'anno 2001 ed euro 21.136.000 quali acconti degli anni 2002 e 2003 (obiettivo programmatico 2.2.3.01, capitolo 59910);
c) interventi diretti della Regione, euro 1.344.558 (obiet-

tivi programmatici 2.2.3.01 e 2.2.3.03, capitoli 59920, 61265).».

⁽¹⁶⁾ Vedasi nota 15.

Nota all'articolo 10:

⁽¹⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevedeva quanto segue:

«1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 5.861.684, di cui euro 2.495.228 per l'anno 2004, euro 1.758.228 per l'anno 2005 ed euro 1.608.228 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60380).».

Nota all'articolo 11:

⁽¹⁸⁾ Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevedeva quanto segue:

«2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 17 della l.r. 25/2002 è prorogata all'esercizio finanziario 2006 ed è determinata in euro 460.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.1.08, capitolo 67382). ».

Nota all'articolo 12:

⁽¹⁹⁾ L'articolo 16 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevedeva quanto segue:

«Art. 16
(Fondo regionale per le politiche sociali.
Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 49.576.504, di cui euro 16.766.088 per l'anno 2004, euro 16.670.208 per l'anno 2005 ed euro 16.140.208 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.03, capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61316 e 61317).».

Nota all'articolo 13:

⁽²⁰⁾ Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevede quanto segue:

«1. La Regione, in relazione all'interesse sovracomunale delle opere pubbliche dalla stessa realizzate e destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, si fa carico delle opere di ampliamento, di ristrutturazione, nonché di altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale, con le modalità e con le priorità definite dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.».

Nota all'articolo 14:

⁽²¹⁾ L'articolo 105 della legge regionale 17 dicembre 1998, n. 54 prevede quanto segue:

«Art. 105
(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, della Regione, nonché di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Sindaco convocano una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, dei Sindaci e degli altri soggetti interessati, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede, ove del caso, a norma dei commi 1, 2, 3, 4 e 5. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Sindaco e composto dai rappresentanti degli enti locali interessati.
8. Trovano altresì applicazione le disposizioni di legge statale relative agli accordi di programma ai quali partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
9. È fatta salva la disciplina di cui agli art. 26, 27 e 28 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).».

Nota all'articolo 15:

⁽²²⁾ L'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 1994, n. 36 prevedeva quanto segue:

«Art. 5
(Contributi)

1. *A decorrere dal 1994, la Regione accorda alla Fondazione di cui all'art. 1 un contributo annuo di 220 milioni di lire, a titolo di concorso al finanziamento dell'attività della Fondazione.*».

Nota all'articolo 16:

- ⁽²³⁾ L'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2002, n. 24 prevedeva quanto segue:

«Art. 6
(Contributi)

1. *La Giunta regionale eroga a favore della Fondazione un contributo annuo a titolo di concorso per il finanziamento delle attività della Fondazione stessa, finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2.*
2. *Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1, la Fondazione deve presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di attività culturali, corredata dalla relazione sull'attività svolta e su quella programmata. La Fondazione trasmette la relazione anche alle commissioni consiliari competenti.*
3. *Il contributo di cui al comma 1 non può essere comunque superiore alla percentuale di riparto del fondo di dotazione relativa alla Regione, rapportata al totale dei conferimenti effettuati dai soci fondatori.*».

Nota all'articolo 20:

- ⁽²⁴⁾ La legge regionale 15 dicembre 2003, n. 22 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale - Edizione straordinaria - n. 55 del 29 dicembre 2003.

Nota all'articolo 22:

- ⁽²⁵⁾ L'articolo 42, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 prevede quanto segue:

«2. *Le spese relative ai fondi statali assegnati a qualsiasi titolo dello Stato alle Regione possono, in relazione all'epoca in cui ne avviene l'assegnazione, essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché non sia possibile far luogo all'impegno delle spese medesime, ai sensi dell'articolo 56, entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.*».

Nota all'articolo 23:

- ⁽²⁶⁾ L'articolo 7, comma 1 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 22 prevedeva quanto segue:

«1. *Per il finanziamento di spese di investimento, per l'anno finanziario 2004, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più prestiti, a medio o lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 160.000.000, ad un tasso non superiore al tasso IRS a quindici anni, aumentato di due punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni (Cap. 11150).*».

Nota all'articolo 27:

- ⁽²⁷⁾ La lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 prevedeva quanto segue:

«d) *i servizi antincendi aeroportuali previsti dall'articolo 3 della l. 930/1980 e dall'articolo 9.*».

Legge regionale 17 agosto 2004, n. 20.

Modificazioni alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 (Disciplina dell'organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31 maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modificazioni all'articolo 5)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 (Disciplina dell'organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31 maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del regolamento

Loi régionale n° 20 du 17 août 2004,

modifiant la loi régionale n° 20 du 24 octobre 2002 (Réglementation de l'organisation des sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et abrogation des lois régionales n° 38 du 31 mai 1983 et n° 37 du 27 mai 1988, ainsi que du règlement régional n° 1 du 13 décembre 1989).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Modifications de l'art. 5)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 20 du 24 octobre 2002 (Réglementation de l'organisation des sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et abrogation des lois régionales n° 38 du 31 mai 1983 et n° 37 du 27 mai 1988, ainsi que

regionale 13 dicembre 1989, n. 1), è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ipotesi in cui l'emergenza non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il sindaco chiede al Presidente della Regione l'intervento di altre forze operative. In tal caso, il personale volontario svolge l'attività di protezione civile sotto il coordinamento dell'organo di protezione civile competente e la direzione del comandante delle squadre di soccorso del personale professionista dei vigili del fuoco.».

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 20/2002, le parole: «del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «del comandante delle squadre di soccorso del personale professionista dei vigili del fuoco».

Art. 2
(Modificazioni all'articolo 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 20/2002, le parole: «del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «del comandante delle squadre di soccorso del personale professionista dei vigili del fuoco».

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«4. L'attività di cui al comma 1, per quanto concerne gli incendi boschivi, è esercitata in ausilio al Corpo forestale della Valle d'Aosta, sotto la diretta responsabilità del proprio caposquadra e in base alle direttive generali degli organi forestali regionali competenti.».

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 13)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/2002 è sostituita dalla seguente:

«a) abbiano raggiunto i 18 anni e non abbiano superato i 65 anni di età;».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente:

«1bis. Gli aspiranti, al termine del periodo di formazione, assumono:

- a) se di età inferiore ai 45 anni, la qualifica di volontario operativo di cui all'articolo 14;
- b) se di età superiore ai 45 anni, la qualifica di volontario di supporto di cui all'articolo 15.».

3. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

du règlement régional n° 1 du 13 décembre 1989) est remplacé comme suit :

« 2. Au cas où il serait impossible de faire face à l'urgence uniquement par les moyens dont dispose la Commune, le syndic demande au président de la Région l'autorisation de recourir à d'autres moyens d'intervention. En l'occurrence, les sapeurs-pompiers volontaires exercent l'activité de protection civile sous la coordination de l'organe de la protection civile compétent et sous la direction du commandant des équipes de secours des sapeurs-pompiers professionnels. »

2. Au troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 20/2002, les mots « du commandant des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots « du commandant des équipes de secours des sapeurs-pompiers professionnels ».

Art. 2
(Modifications de l'art. 6)

1. Au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 20/2002, les mots « du commandant des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots « du commandant des équipes de secours des sapeurs-pompiers professionnels ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 20/2002 est remplacé comme suit :

« 4. Pour ce qui est des incendies de forêt, les opérations visées au premier alinéa du présent article sont effectuées en collaboration avec le Corps forestier de la Vallée d'Aoste, sous la responsabilité directe du chef d'équipe et suivant les directives générales des organes forestiers régionaux compétents. »

Art. 3
(Modifications de l'art. 13)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 20/2002 est remplacée comme suit :

« a) être âgé de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus ; »

2. Après le premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 20/2002 est ajouté l'alinéa suivant :

« 1 bis. À l'issue de leur période de formation, les aspirants reçoivent la qualité de :

- a) volontaires affectés aux tâches opérationnelles, au sens de l'art. 14, s'ils sont âgés de moins de 45 ans ;
- b) volontaires auxiliaires, au sens de l'art. 15, s'ils sont âgés de plus de 45 ans. »

3. Le deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 20/2002 est remplacé comme suit :

«2. In deroga a quanto previsto al comma 1 bis, lettera b), gli aspiranti di età superiore ai 45 anni possono chiedere di far parte del personale volontario operativo di cui all'articolo 14. La richiesta può essere accolta, in relazione a particolari necessità del Corpo, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, sentito il capodistaccamento di appartenenza.»

Art. 4
(Modificazione all'articolo 15)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 20/2002, dopo le parole «di cui all'articolo 33, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso previsto all'articolo 13, comma 2».

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 28)

1. L'articolo 28 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 28
(Collocazione del personale già in servizio)

1. Il personale volontario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari ai sensi della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 (Norme per il volontariato dei Servizi antincendio - Protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari), è inserito nei ruoli dei distaccamenti comunali, con le seguenti corrispondenti qualifiche:

- a) vigili volontari operativi per i vigili volontari ed i vigili volontari scelti;
- b) vigili volontari idonei all'incarico di caposquadra per i capisquadra volontari.

2. Il personale volontario di cui al comma 1 deve:

- a) essere sottoposto, entro il 31 dicembre 2005, agli accertamenti dell'idoneità psicofisica di cui all'articolo 32;
- b) aver frequentato o frequentare, entro il 31 dicembre 2004, con esito positivo, appositi corsi di formazione organizzati dalla Regione.

3. È collocato nel personale volontario di supporto, se in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per tale qualifica, il personale che non risulti in possesso del requisito dell'idoneità psicofisica richiesta per il personale volontario operativo.

4. È cancellato dai ruoli del personale volontario il personale, iscritto ai sensi della l.r. 37/1988, che:

« 2. Par dérogation aux dispositions de la lettre b) du premier alinéa bis ci-dessus, tout aspirant âgé de plus de 45 ans peut demander à faire partie des volontaires affectés aux tâches opérationnelles visés à l'art. 14. Cette requête peut être accueillie, en fonction d'exigences particulières du Corps, par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours, le chef du détachement d'appartenance dudit aspirant entendu. »

Art. 4
(Modification de l'art. 15)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 20/2002, après les mots « définie au premier alinéa de l'article 33 » sont ajoutés les mots « sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'art. 13. »

Art. 5
(Remplacement de l'art. 28)

1. L'art. 28 de la LR n° 20/2002 est remplacé comme suit :

« Art. 28
(Encadrement du personnel en activité)

1. Les sapeurs-pompiers volontaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, relèvent du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, au sens de la loi régionale n° 37 du 27 mai 1988 (Dispositions en matière de volontariat dans les services de lutte contre les incendies, dans la protection civile et dans le corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires), sont encadrés dans les détachements communaux avec les qualités suivantes :

- a) sapeurs-pompiers affectés aux tâches opérationnelles, pour ce qui est des sapeurs-pompiers volontaires et des sapeurs-pompiers volontaires d'élite ;
- b) sapeurs-pompiers aptes à exercer les fonctions de chefs d'équipe, pour ce qui est des chefs d'équipe volontaires.

2. Les volontaires visés au premier alinéa doivent :

- a) subir, au plus tard le 31 décembre 2005, les examens nécessaires aux fins de la vérification de l'aptitude psychique et physique visée à l'art. 32 ;
- b) avoir suivi avec succès, au plus tard le 31 décembre 2004, l'un des cours de formation organisés par la Région.

3. Font partie du personnel volontaire auxiliaire les personnels qui remplissent les conditions requises pour l'exercice de cette activité, mais ne répondent pas aux conditions d'aptitude psychique et physique requises pour l'exercice de l'activité opérationnelle.

4. Sont radiés des listes des sapeurs-pompiers volontaires visées à la LR n° 37/1988, les personnels qui :

- a) non risulti in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per il personale volontario di supporto o che non si sottoponga all'accertamento dell'idoneità psicofisica;
 - b) non abbia frequentato o non frequenti, entro il 31 dicembre 2004, con esito positivo, alcun corso di formazione organizzato dalla Regione;
 - c) non accetti l'inserimento nei ruoli di cui al comma 1.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, lettera b), è collocato nel personale volontario di supporto, se in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per tale qualifica, il personale che, pur non avendo frequentato con esito positivo alcun corso di formazione organizzato dalla Regione, abbia raggiunto i 57 anni di età.».

Art. 6
(Modificazioni all'articolo 29)

1. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
- «3. Il personale iscritto deve essere sottoposto:
- a) per il passaggio nel personale operativo, agli accertamenti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a);
 - b) per il passaggio nel personale di supporto, limitatamente a quello di età superiore ai 45 anni, agli accertamenti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b).».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 20/2002, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:
- «3bis. Il personale risultato idoneo è ammesso a frequentare il corso di cui all'articolo 33, comma 1.».

Art. 7
(Modificazioni all'articolo 32)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 20/2002 è sostituita dalla seguente:
- «a) accertamenti preliminari al passaggio nel personale operativo;».
2. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
- «2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati dalla struttura competente dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta.».
3. Il comma 6 dell'articolo 32 della l.r. 20/2002 è abrogato.

- a) ne répondent pas aux conditions d'aptitude psychique et physique requises pour l'exercice de l'activité de volontaire auxiliaire ou qui ne soumettent pas aux examens nécessaires aux fins de la vérification de ladite aptitude ;
- b) n'ont suivi avec succès, au plus tard le 31 décembre 2004, aucun cours de formation organisé par la Région ;
- c) n'acceptent pas d'être encadrés dans les détachements communaux visés au premier alinéa.

5. Par dérogation aux dispositions de la lettre b) du quatrième alinéa du présent article, les personnels qui n'ont suivi avec succès aucun cours de formation organisé par la Région et qui sont âgés de 57 ans ou plus, sont encadrés en qualité de volontaires auxiliaires, pourvu qu'ils répondent aux conditions d'aptitude psychique et physique requises pour l'exercice de cette activité. »

Art. 6
(Modifications de l'art. 29)

1. Le troisième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 20/2002 est remplacé comme suit :
- « 3. Le personnel recruté doit subir :
- a) pour le passage à la catégorie des personnels chargés des tâches opérationnelles, les vérifications visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 32 ;
 - b) pour le passage à la catégorie des personnels auxiliaires – limitativement aux personnes âgées de plus de 45 ans – les vérifications visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 32. »
2. Après le troisième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 20/2002, tel qu'il est remplacé par le premier alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa suivant :
- « 3bis. Les personnels jugés aptes sont admis au cours visé au premier alinéa de l'art. 33. »

Art. 7
(Modifications de l'art. 32)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 20/2002 est remplacée comme suit :
- « a) vérifications préalables au passage à la catégorie des personnels chargés des tâches opérationnelles ; »
2. Le deuxième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 20/2002 est remplacé comme suit :
- « 2. Les vérifications visées au premier alinéa sont effectuées par la structure compétente de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste »
3. Le sixième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 20/2002 est abrogé.

Art. 8
(Modificazione all'articolo 38)

1. Il comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione provvede, mediante apposita assicurazione, alla copertura dei rischi relativi al personale volontario per gli infortuni accaduti e le infermità contratte durante lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 2 e 7, da accertarsi a norma di legge.»

Art. 9
(Modificazioni all'articolo 45)

1. Il comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Il personale volontario cessa normalmente dal servizio:

- a) al raggiungimento dei 65 anni di età;
- b) per perdita dell'idoneità al servizio;
- c) per dimissioni.»

2. Il comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 20/2002 è abrogato.

Art. 10
(Disposizione finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 8 è determinato in euro 4.000 per l'anno 2004 ed in euro 10.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2004 e per il triennio 2004/2006 nell'obiettivo programmatico 1.3.3. (Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali) al capitolo 33090 (Premi ed oneri assicurativi) ed al relativo finanziamento si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 40843 (Trasferimenti finanziari ai Comuni relativi ai contributi regionali per la gestione ed il funzionamento dei distaccamenti volontari del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) dell'obiettivo programmatico 2.2.1.11 (Protezione civile).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11
(Disposizione transitoria)

1. Il limite massimo di centosessanta giorni, previsto dall'articolo 37, comma 1, della l.r. 20/2002, per la chiamata in servizio temporaneo del personale volontario, può, per l'anno 2004, essere superato.

Art. 8
(Modification de l'art. 38)

1. Le premier alinéa de l'art. 38 de la LR n° 20/2002 est remplacé comme suit :

« 1. La Région pourvoit, par le biais d'une assurance spéciale, à la couverture des risques des sapeurs-pompiers volontaires, pour les accidents survenus et les maladies contractées dans le cadre des missions visées aux art. 2 et 7, constatés aux termes des dispositions législatives en vigueur. »

Art. 9
(Modifications de l'art. 45)

1. Le premier alinéa de l'art. 45 de la LR n° 20/2002 est remplacé comme suit :

« 1. L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin :

- a) lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans ;
- b) lorsqu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude requises pour l'exercice de son activité ;
- c) lorsqu'il présente sa démission. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 20/2002 est abrogé.

Art. 10
(Disposition financière)

1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 8 de la présente loi est fixée à 4 000,00 euros au titre de 2004 et à 10 000 euros à compter de 2005.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article relève de l'objectif programmatique 1.3.3. (Frais fiscaux, légaux, d'assurance et contractuels), chapitre 33090 (Primes et frais d'assurance) de la partie dépenses du budget 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région, et est couverte par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 40843 (Virement aux Communes de crédits régionaux en vue de la gestion et du fonctionnement des détachements des volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers) de l'objectif programmatique 2.2.1.11 (Protection civile).

3. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 11
(Disposition transitoire)

1. Le délai de cent soixante jours prévu par le premier alinéa de l'art. 37 de la LR n° 20/2002 et relatif à l'engagement temporaire des personnels volontaires peut être dépassé au titre de 2004.

Art. 12
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 agosto 2004.

Il Presidente
PERRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 31

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1963 del 14.06.2004);
- presentato al Consiglio regionale in data 18.06.2004;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti II e III in data 24.06.2004;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 12.07.2004 e relazione del Consigliere Adriana VIÉRIN;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, con parere in data 07.07.2004 e relazione del Consigliere SANDRI;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 04.08.2004, con deliberazione n. 792/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 13.08.2004.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
17 AGOSTO 2004, N. 20

Note all'articolo 1:

⁽¹⁾ Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevedeva quanto segue:

«2. Nell'ipotesi in cui l'emergenza non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il sindaco

Art. 12
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 août 2004.

Le président,
Carlo PERRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 31

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1963 du 14.06.2004) ;
- présenté au Conseil régional en date du 18.06.2004 ;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil II et III en date du 24.06.2004 ;
- examiné par la II Commission permanente du Conseil - avis en date du 12.07.2004 et rapport du Conseiller Adriana VIÉRIN ;
- examiné par la III Commission permanente du Conseil - avis en date du 07.07.2004 et rapport du Conseiller SANDRI ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 04.08.2004, délibération n° 792/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 13.08.2004.

chiede al Presidente della Regione l'intervento di altre forze operative. In tal caso, il personale volontario svolge l'attività di protezione civile sotto la direzione del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco.»

⁽²⁾ Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevedeva quanto segue:

«3. Nell'ipotesi in cui l'emergenza interessi un territorio al di fuori della Valle d'Aosta, il personale volontario svolge l'attività di protezione civile sotto la direzione del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco.»

Note all'articolo 2:

⁽³⁾ Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevedeva quanto segue:

«1. Il personale volontario, quale parte integrante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, partecipa all'attività di estinzione degli incendi, nonché ai servizi tecnici e di prevenzione urgenti per la tutela dell'incolumità delle persone e per la salvaguardia dei beni, sotto la direzione del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco.».

⁽⁴⁾ Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevedeva quanto segue:

«4. L'attività di cui al comma 1, per quanto concerne gli incendi boschivi, è esercitata con l'ausilio e la collaborazione degli organi del Corpo forestale valdostano.».

Nota all'articolo 3:

⁽⁵⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevedeva quanto segue:

«a) abbiano raggiunto i 18 anni e non abbiano superato i 45 anni di età;».

⁽⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevedeva quanto segue:

«2. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), possono fare parte del personale volontario aspirante anche coloro i quali abbiano superato i 45 anni di età, purché siano in possesso degli altri requisiti richiesti. In tal caso, essi, al termine del periodo di formazione, assumono la qualifica di volontario di supporto di cui all'articolo 15.».

Nota all'articolo 4:

⁽⁷⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevedeva quanto segue:

«a) i vigili volontari aspiranti che, avendo presentato domanda di iscrizione dopo aver compiuto i 45 anni di età, abbiano frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 33, comma 1;».

Nota all'articolo 5:

⁽⁸⁾ L'articolo 28 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevedeva quanto segue:

«Art. 28
(Collocazione del personale già in servizio)

1. Il personale volontario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari ai sensi della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 (Norme per il volontariato dei Servizi antincendi - Protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari), e che ha frequentato, o frequenti entro il primo anno di applicazione della presente legge, con esito positivo, appositi corsi di formazione organizzati dalla Regione, è inserito nei ruoli dei distaccamenti comunali, salvo quanto previsto al comma 5.
2. Il personale volontario in possesso delle qualifiche di se-

guito indicate è iscritto nei ruoli di cui al comma 1, con le corrispondenti seguenti qualifiche:

- a) i vigili volontari ed i vigili volontari scelti assumono la qualifica di vigili volontari operativi;
 - b) i capisquadra volontari assumono la qualifica di vigili volontari idonei all'incarico di caposquadra.
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutto il personale volontario iscritto nei ruoli di cui al comma 1 deve essere sottoposto agli accertamenti dell'idoneità psicofisica di cui all'articolo 32.
 4. È collocato nel personale volontario di supporto, se in possesso dei requisiti richiesti per tale qualifica, oppure, in caso contrario, è cancellato dai ruoli del personale volontario il personale:
 - a) che non risulti in possesso del requisito dell'idoneità psicofisica richiesta per il personale volontario operativo o che non si sottoponga all'accertamento stesso;
 - b) che, pur non avendo frequentato con esito positivo alcun corso di formazione organizzato dalla Regione, abbia raggiunto il limite di età previsto all'articolo 45, comma 1, lettera a).
 5. Il personale volontario che non accetta l'iscrizione nei ruoli di cui al comma 1, deve esprimere una rinuncia scritta al capodistaccamento del comune di appartenenza.».

Nota all'articolo 6:

⁽⁹⁾ Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevedeva quanto segue:

- «3. Il personale iscritto deve essere sottoposto:
 - a) se di età non superiore a 45 anni, agli accertamenti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), e, se idoneo, è ammesso a frequentare il corso di cui all'articolo 33, comma 1;
 - b) se di età superiore a 45 anni, agli accertamenti di cui all'articolo 32, comma 6, e, se idoneo, è ammesso a frequentare il corso di cui all'articolo 33, comma 1.».

Nota all'articolo 7:

⁽¹⁰⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevedeva quanto segue:

«a) accertamenti preliminari all'avanzamento nel personale operativo;».

⁽¹¹⁾ Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevedeva quanto segue:

«2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati dalla struttura competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta o dal medico curante, secondo quanto stabilito nel presente articolo.».

⁽¹²⁾ Il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevedeva quanto segue:

«6. L'accertamento dell'idoneità psicofisica per i vigili volontari di supporto non provenienti dal ruolo dei vigili volontari operativi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e l'accertamento periodico per il personale di supporto sono effettuati dal medico curante.».

Nota all'articolo 8:

⁽¹³⁾ Il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevedeva quanto segue:

«1. La Regione provvede mediante apposita assicurazione alla copertura dei rischi, relativi al personale volontario, per gli infortuni accaduti e le infermità contratte durante lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, da accertarsi a norma di legge.».

Note all'articolo 9:

⁽¹⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevedeva quanto segue:

«1. Il personale volontario cessa normalmente dal servizio:
a) al raggiungimento dei limiti di età previsti all'articolo 45, comma 1, della l.r. 7/1999, per i vigili volontari operativi;
b) al raggiungimento di 65 anni di età, per i vigili volontari di supporto;
c) per perdita dell'idoneità al servizio;
d) per dimissioni.».

⁽¹⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevedeva quanto segue:

«2. I vigili volontari operativi, al raggiungimento dei limiti di età di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti, salvo il caso di rinuncia scritta, nei ruoli dei vigili volontari di supporto.».

Note all'articolo 11:

⁽¹⁶⁾ L'articolo 37, comma 1, della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevede quanto segue:

«1. Il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località, anche al di fuori del territorio regionale, nel limite massimo di centosessanta giorni all'anno:
a) in occasione di pubbliche calamità o catastrofi;
b) quando l'attività svolta ai sensi dell'articolo 36 superi la giornata lavorativa;
c) in caso di particolari necessità del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.».

Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21.

Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

CAPO II
OPERE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE

Art. 2 – Opere di rilevante interesse regionale. Definizione

Art. 3 – Procedure di programmazione delle opere di rilevante interesse regionale

Art. 4 – Realizzazione delle opere di rilevante interesse regionale

Loi régionale n° 21 du 17 août 2004,

portant dispositions en matière de travaux d'intérêt régional majeur, réglementation du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement, institution de la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV) et modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1^{er} – Objet

CHAPITRE II
TRAVAUX D'INTÉRÊT RÉGIONAL MAJEUR

Art. 2 – Définition des travaux d'intérêt régional majeur

Art. 3 – Procédures de planification des travaux d'intérêt régional majeur

Art. 4 – Réalisation des travaux d'intérêt régional majeur

- Art. 5 – Progettazione preliminare
Art. 6 – Progettazione definitiva e acquisizione degli assenti
Art. 7 – Monitoraggio delle opere di rilevante interesse regionale

CAPO III
FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI
INVESTIMENTO. MODIFICAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1995, N. 48

- Art. 8 – Sostituzione dell'articolo 17
Art. 9 – Sostituzione dell'articolo 18
Art. 10 – Sostituzione dell'articolo 19
Art. 11 – Sostituzione dell'articolo 20
Art. 12 – Modificazioni all'articolo 21
Art. 13 – Sostituzione dell'articolo 22
Art. 14 – Sostituzione dell'articolo 23
Art. 15 – Inserimento dell'articolo 23 bis
Art. 16 – Sostituzione dell'articolo 24

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI

- Art. 17 – Disposizioni finanziarie
Art. 18 – Disposizioni transitorie
Art. 19 – Dichiarazione d'urgenza

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(*Oggetto*)

1. La presente legge disciplina le modalità di individuazione, di progettazione e di realizzazione delle opere di rilevante interesse regionale, correlate ad interventi strategici orientati a sostenere e ad incrementare lo sviluppo sociale ed economico della Regione, detta nuove norme in materia di Fondo per speciali programmi di investimento per la realizzazione di interventi pubblici di interesse locale e istituisce il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV).

CAPO II
OPERE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE

Art. 2
(*Opere di rilevante interesse regionale. Definizione*)

1. Per opere di rilevante interesse regionale si intendono i lavori pubblici coerenti con il Piano territoriale paesistico, approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della

- Art. 5 – Avant-projet
Art. 6 – Projet définitif et avis
Art. 7 – Suivi des travaux d'intérêt régional majeur

CHAPITRE III
FONDS POUR LES PLANS SPÉCIAUX
D'INVESTISSEMENT – MODIFICATIONS DE LA
LOI RÉGIONALE N° 48 DU 20 NOVEMBRE 1995

- Art. 8 – Remplacement de l'art. 17
Art. 9 – Remplacement de l'art. 18
Art. 10 – Remplacement de l'art. 19
Art. 11 – Remplacement de l'art. 20
Art. 12 – Modification de l'art. 21
Art. 13 – Remplacement de l'art. 22
Art. 14 – Remplacement de l'art. 23
Art. 15 – Insertion de l'art. 23 bis
Art. 16 – Remplacement de l'art. 24

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES,
TRANSITOIRES ET FINALES

- Art. 17 – Dispositions financières
Art. 18 – Disposition transitoire
Art. 19 – Déclaration d'urgence

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1^{er}
(*Objet*)

1. La présente loi établit les modalités de définition, de conception et de réalisation des travaux d'intérêt régional majeur relevant des actions stratégiques qui visent à soutenir et à renforcer le développement social et économique de la région, fixe les nouvelles dispositions en matière de Fonds pour les plans spéciaux d'investissement servant au financement de travaux publics d'intérêt local et institue la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics («NUVV»).

CHAPITRE II
TRAVAUX D'INTÉRÊT RÉGIONAL MAJEUR

Art. 2
(*Définition des travaux d'intérêt régional majeur*)

1. On entend par travaux d'intérêt régional majeur les travaux publics conformes au Plan territorial paysager approuvé par la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 (Approbation du plan territorial paysager de la Vallée

Valle d'Aosta (PTP)), ed aventi rilevanza regionale in relazione alle finalità perseguite, con particolare riferimento a quelle di sviluppo economico-sociale, di tutela e di riqualificazione ambientale, ancorché localizzate nel territorio di un singolo Comune.

2. Le opere di cui al comma 1 devono comunque comportare una previsione di spesa complessiva di investimento non inferiore a euro 10.000.000.
3. Ai fini della valutazione della spesa si prendono in considerazione i costi dei lavori, le spese tecniche per la progettazione, la direzione e l'assistenza lavori, la sicurezza dei cantieri, i collaudi, i frazionamenti e gli accatastamenti, i costi per l'acquisizione dei terreni e degli immobili, per la risoluzione delle interferenze e gli ulteriori costi direttamente correlati alla realizzazione dell'opera. Ai fini della valutazione della spesa complessiva sono altresì ricompresi i costi degli studi di fattibilità e di carattere urbanistico-territoriale, necessari alla definizione e alla realizzazione dell'opera.

Art. 3

(Procedura di programmazione delle opere di rilevante interesse regionale)

1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un piano di interventi che comportano la realizzazione di opere di rilevante interesse regionale, definiti, in particolare, mediante l'indicazione di massima della localizzazione delle opere, del settore interessato e delle finalità perseguite.
2. Il piano può essere integrato o modificato, su proposta della Giunta regionale e con le modalità di cui al comma 1, quando emerga la necessità di nuovi interventi o quando risulti necessario apportare correzioni od aggiunte ad interventi già previsti ed approvati.
3. Successivamente all'approvazione del piano, al fine dell'individuazione delle opere di rilevante interesse regionale correlate agli interventi individuati, la Giunta regionale dispone l'elaborazione di studi di fattibilità.
4. La struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 16 della presente legge, e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell'intervento, provvede, con le modalità e nei tempi stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ad effettuare una apposita istruttoria sugli studi di fattibilità ovvero sui progetti, se già disponibili nei livelli preliminare, definitivo o esecutivo, al fine di accertare l'effettiva fattibilità tecnica ed eco-

d'Aoste – PTP) qui, tout en étant localisés dans le territoire d'une commune, visent des objectifs d'importance régionale concernant notamment l'essor économique et social, ainsi que la protection et la réhabilitation environnementale.

2. L'investissement prévu aux fins de tout travail visé au premier alinéa du présent article ne saurait être inférieur à 10 000 000 d'euros.
3. Aux fins de l'évaluation de l'investissement, il y a lieu de prendre en considération : le coût des travaux ; les frais techniques de conception des projets, de direction des travaux et d'assistance sur le chantier ; les frais relatifs à la sécurité sur le chantier, aux réceptions et aux opérations de lotissement et de cadastrage ; les coûts d'acquisition des terrains et des immeubles, d'élimination des interférences avec les réseaux, ainsi que tout autre coût directement lié à la réalisation des travaux en cause. Sont par ailleurs prises en compte les dépenses relatives aux études portant sur la faisabilité et sur les aspects urbanistiques et territoriaux des travaux, qui s'avèrent nécessaires en vue de la conception et de la réalisation de ces derniers.

Art. 3

(Procédure de planification des travaux d'intérêt régional majeur)

1. Le Gouvernement régional soumet à l'approbation du Conseil régional, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, le plan des actions comportant la réalisation de travaux d'intérêt régional majeur et indiquant en général la localisation des travaux, le domaine sectoriel concerné et les objectifs poursuivis.
2. Le plan susmentionné peut être complété ou modifié, sur proposition du Gouvernement régional, suivant les modalités visées au premier alinéa du présent article, lorsque il s'avère nécessaire d'y insérer de nouvelles actions ou d'apporter des corrections ou des compléments aux actions déjà prévues et approuvées.
3. Après l'approbation du plan susmentionné, le Gouvernement régional fait réaliser des études de faisabilité en vue de la définition des travaux d'intérêt régional majeur liés aux actions visées audit plan.
4. La structure régionale compétente en matière de travaux publics, en collaboration avec la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics («NUVV») visée à l'art. 24 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1998 (Mesures régionales en matière de finances locales), tel qu'il est remplacé par l'art. 16 de la présente loi, et avec les structures régionales concernées à raison du secteur d'intervention, pourvoit à l'analyse, suivant les modalités et les délais établis par délibération ad hoc du Gouvernement régional, des études de faisabilité ou, s'ils sont déjà disponibles, des avant-projets, projets ou projets d'exécution, afin de vérifier la réelle faisabilité technique et économique des travaux

nomica e la conformità dell'opera, o delle opere correlate all'intervento, alle caratteristiche di cui all'articolo 2.

5. Gli studi di fattibilità e i progetti, la cui istruttoria ai sensi del comma 4 abbia dato esito positivo, sono inseriti dalla Giunta regionale in un programma di realizzazione delle opere correlate agli interventi da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale con le modalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, e che costituisce integrazione al programma regionale di previsione di cui al medesimo articolo.

Art. 4

(Realizzazione delle opere di rilevante interesse regionale)

1. Agli adempimenti necessari alla realizzazione delle opere correlate agli interventi provvede, di norma, la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, salva la possibilità per la Giunta regionale di individuare altri soggetti in relazione ai settori interessati e alle finalità perseguite dalle medesime opere, anche mediante la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), con le quali è altresì designato il responsabile regionale del procedimento.
2. All'approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva provvede il soggetto attuatore individuato con le modalità di cui al comma 1.

Art. 5

(Progettazione preliminare)

1. Il progetto preliminare delle opere correlate agli interventi deve essere corredato della relazione di cui all'articolo 12, comma 3, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 96 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e della documentazione utile all'espletamento dei procedimenti derogatori di cui agli articoli 33, 34 e 35 della l.r. 11/1998 e di quelli derogatori alle determinazioni del PTP, eventualmente necessari.
2. Il coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 3 della l.r. 29/1999, o il responsabile regionale del procedimento qualora il soggetto attuatore sia diverso dalla Regione convoca, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto preliminare, una conferenza di servizi finalizzata all'esame contestuale del progetto preliminare e della documentazione di cui al comma 1. Alla conferenza partecipano i responsabili delle strutture regionali interessate, i rappresentanti delle amministrazioni chiamate ad esprimere intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera, nonché, senza diritto di voto, i sindaci dei Comuni nel cui territorio l'intervento è localizzato.

prévus, ainsi que leur conformité aux conditions visées à l'art. 2 de la présente loi.

5. Le Gouvernement régional insère les études de faisabilité et les projets dont l'issue de l'analyse au sens du quatrième alinéa ci-dessus est favorable dans le plan de réalisation des travaux liés aux actions prévues et soumet ce dernier au Conseil régional suivant les modalités visées à l'art. 7 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), tel qu'il a été remplacé par l'art. 6 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 ; ledit plan vaut complément du programme régional de prévision visé audit article.

Art. 4

(Réalisation des travaux d'intérêt régional majeur)

1. Les formalités nécessaires à la réalisation des travaux liés aux actions prévues sont, en règle générale, accomplies par la structure régionale compétente en matière de travaux publics, sans préjudice de la faculté du Gouvernement régional de les confier à d'autres sujets, en fonction du domaine sectoriel concerné et des fins des ouvrages, éventuellement par convention passée au sens de l'art. 104 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomie en Vallée d'Aoste) ; ladite convention indique le fonctionnaire régional responsable de la procédure y afférente.
2. L'approbation des projets définitif et d'exécution revient au réalisateur des travaux, identifié suivant les modalités visées au premier alinéa du présent article.

Art. 5

(Avant-projet)

1. L'avant-projet des travaux liés aux actions prévues doit être assorti du rapport visé au troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 96 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), ainsi que de la documentation utile aux fins des procédures dérogatoires évoquées aux art. 33, 34 et 35 de la LR n° 11/1998 et des procédures dérogatoires aux prescriptions du PTP qui se rendraient nécessaires.
2. Le coordonnateur du cycle visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la LR n° 29/1999 ou, lorsque le réalisateur n'est pas la Région, le fonctionnaire régional responsable de la procédure convoque, dans les trente jours qui suivent la réception de l'avant-projet, une conférence de services chargée d'examiner ledit avant-projet et la documentation visée au premier alinéa du présent article. La conférence de services réunit les responsables des structures régionales concernées, les représentants des administrations compétentes à l'effet d'émettre tout avis, accord ou visa nécessaire à la réalisation des travaux, et, sans droit de vote, les syndics des Communes sur le territoire desquelles les travaux sont prévus.

3. Il progetto preliminare, le eventuali deroghe alle determinazioni del PTP e quelle di cui agli articoli 33, 34 e 35 della l.r. 11/1998 sono approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, adottata sulla base degli esiti della conferenza di cui al comma 2. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)), le funzioni della conferenza sono svolte dal Comitato tecnico dell'ambiente di cui all'articolo 4 della l.r. 14/1999, all'uopo integrato dai rappresentanti delle strutture regionali interessate e delle amministrazioni di cui al comma 2. La valutazione di compatibilità ambientale dell'opera, il progetto preliminare, le eventuali deroghe alle determinazioni del PTP e quelle di cui agli articoli 33, 34 e 35 della l.r. 11/1998 sono approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, adottata sulla base degli esiti della conferenza condotta dal Comitato tecnico dell'ambiente integrato. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6

(Progettazione definitiva e acquisizione degli assensi)

1. Il coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 3 della l.r. 29/1999, indice una conferenza di servizi sulla base del progetto definitivo per l'acquisizione delle intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione delle opere, ove gli stessi non siano già stati acquisiti in seno alla conferenza di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 si applica l'articolo 21 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), integrato, a parziale deroga, dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
3. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni o strutture regolarmente convocate alla conferenza, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato in seno alla conferenza, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche necessarie ai fini dell'assenso.
4. Se una o più amministrazioni o strutture partecipanti

3. L'avant-projet, les dérogations aux prescriptions du PTP et les dérogations visées aux art. 33, 34 et 35 de la LR n° 11/1998 sont approuvés par délibération du Gouvernement régional prise au vu des résultats de la réunion de la conférence visée au deuxième alinéa du présent article et publiée au Bulletin officiel de la Région.
4. Au cas où l'évaluation de l'impact des travaux sur l'environnement ("VIA") serait demandée aux termes de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999 (Nouvelle réglementation de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement et abrogation de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 – Réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement), les fonctions de la conférence sont exercées par le Comité technique de l'environnement visé à l'art. 4 de la LR n° 14/1999 qui s'adjoint à cet effet les représentants des structures régionales concernées et des administrations énoncées au deuxième alinéa du présent article. En l'occurrence, l'avis positif relatif à l'impact des travaux sur l'environnement, l'avant-projet, les éventuelles dérogations aux prescriptions du PTP et les dérogations visées aux art. 33, 34 et 35 de la LR n° 11/1998 sont approuvés par délibération du Gouvernement régional prise au vu des résultats de la réunion du Comité technique de l'environnement intégré au sens du présent article et publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 6

(Projet définitif et avis)

1. Le coordonnateur du cycle visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la LR n° 29/1999, convoque une conférence de services sur la base du projet définitif, en vue de l'obtention de tout avis, accord ou visa nécessaire à la réalisation des travaux qui n'aurait pas été obtenu dans le cadre de la conférence visée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.
2. La conférence de services visée au premier alinéa du présent article tombe sous le coup des dispositions de l'art. 21 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991), complétées, à titre de dérogation partielle, par les dispositions visées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessous.
3. Sous peine d'inadmissibilité, le désaccord de tout représentant des administrations et structures régulièrement convoquées à la conférence de services doit être exprimé au sein de ladite conférence, être dûment motivé, se référer uniquement aux questions faisant l'objet de la réunion et préciser les modifications nécessaires aux fins de l'accord.
4. En cas de désaccord au sein de la conférence, l'adminis-

hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso, l'amministrazione procedente, entro il termine di cui all'articolo 20, comma 1, della l.r. 18/1999, assume, sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza, la determinazione di conclusione del procedimento.

5. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione o da una struttura preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa, entro dieci giorni, al Consiglio dei ministri ove l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale, ovvero alla Giunta regionale negli altri casi. La decisione è assunta entro il termine di cui all'articolo 14quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).
6. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni o delle strutture partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7
(Monitoraggio delle opere di rilevante
interesse regionale)

1. La struttura regionale competente in materia di opere pubbliche cura, con l'eventuale ausilio del NUVV, il monitoraggio delle opere di cui all'articolo 2 in ogni fase della loro realizzazione.
2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

CAPO III
FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI
INVESTIMENTO. MODIFICAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1995, N. 48

Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 17)

1. L'articolo 17 della l.r. 48/1995, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 17
(Destinazione del Fondo per speciali
programmi di investimento)

1. Il Fondo per speciali programmi di investimento è

tration responsable de la procédure prend la décision achevant cette dernière sur la base de la majorité des avis exprimés dans le cadre de la conférence, et ce, dans le délai visé au premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 18/1999.

5. Le désaccord motivé d'une administration ou structure compétente en matière de protection de l'environnement, du paysage, du territoire, des biens historiques et artistiques, de la santé publique ou de la sécurité publique, entraîne la transmission du dossier, sous dix jours, soit au Conseil des ministres, si l'avis négatif est exprimé par une administration étatique, soit au Gouvernement régional, dans tous les autres cas. La décision est prise dans le délai visé au troisième alinéa de l'art. 14 quater de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).
6. Au cas où la décision finale de la conférence serait favorable, l'acte pris sur la base de celle-ci remplace, de plein droit, tout accord, autorisation, permis ou visa du ressort des administrations ou des structures participant, ou ayant été invitées à participer, à la conférence de services. Ledit acte est publié au Bulletin officiel de la Région.

Art. 7
(Suivi des travaux d'intérêt
régional majeur)

1. La structure régionale compétente en matière de travaux publics assure, éventuellement en collaboration avec la cellule d'évaluation et de vérification des investissements, le suivi de la réalisation des travaux visés à l'art. 2 de la présente loi.
2. Le Gouvernement régional présente chaque année au Conseil régional un rapport sur l'état d'application du plan approuvé au sens du premier alinéa de l'art. 3 ci-dessus.

CHAPITRE III
FONDS POUR LES PLANS SPÉCIAUX
D'INVESTISSEMENT – MODIFICATIONS DE LA
LOI RÉGIONALE N° 48 DU 20 NOVEMBRE 1995

Art. 8
(Remplacement de l'art. 17)

1. L'art. 17 de la LR n° 48/1995, modifié en dernier ressort par le troisième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003, est remplacé comme suit :

« Art. 17
(Destination du Fonds pour les plans
spéciaux d'investissement)

1. Le Fonds pour les plans spéciaux d'investissement

utilizzato per il finanziamento delle tipologie di interventi pubblici di interesse locale di seguito indicati, qualora non risulti possibile l'inserimento dei medesimi in specifici programmi di settore ovvero il finanziamento, al momento della richiesta, con i trasferimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c):

- a) opere e infrastrutture destinate a servizi o a funzioni pubbliche locali;
 - b) recupero a servizi o funzioni pubbliche locali di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o documentario, intendendosi come tali:
 - 1) gli immobili individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);
 - 2) gli immobili individuati dal piano regolatore generale comunale come edifici di pregio, monumento o documento;
 - c) opere di ripristino e di riqualificazione ambientale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati mediante programmi triennali scorrevoli, formati attraverso la selezione di richieste all'uopo formulate dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Associazioni dei Comuni.»

Art. 9
(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 18
(Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento)

1. La Regione determina, con la legge finanziaria, l'ammontare delle risorse, non inferiore al 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, da destinare al Fondo per speciali programmi di investimento, l'articolazione annuale e per programmi delle medesime risorse, anche se di durata superiore al triennio di riferimento della legge finanziaria, nonché la quota del Fondo da destinare all'aggiornamento dei programmi approvati in precedenza.»

Art. 10
(Sostituzione dell'articolo 19)

1. L'articolo 19 della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 19
(Richieste di inclusione nei programmi)

1. Le richieste di cui all'articolo 17, comma 2, devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche entro il 31 ottobre di ogni anno

sert au financement des actions publiques d'intérêt local classées ci-dessous, lorsqu'il s'avère impossible de les insérer dans des programmes sectoriels ou de les financer, au moment de la demande, par les virements visés à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi :

- a) Aménagement d'ouvrages et d'infrastructures à des fins publiques d'intérêt local ;
 - b) Rénovation, à des fins publiques d'intérêt local, de bâtiments appartenant à des collectivités locales et revêtant un intérêt historique, artistique ou documentaire I, soit les immeubles :
 - 1) Définis au sens du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 (Mesures d'urgence pour la protection des biens culturels) ;
 - 2) Classés biens de valeur, monuments ou documents par le plan régulateur général communal ;
 - c) Réhabilitation et requalification environnementales.
2. Les actions visées au premier alinéa du présent article sont réalisées sur la base de plans triennaux à échéance variable établis suite à la sélection des demandes déposées par les Communes, les Communautés de montagne et les associations de Communes. »

Art. 9
(Remplacement de l'art. 18)

1. L'art. 18 de la LR n° 48/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 18
(Ressources financières du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement)

1. La Région établit par loi de finances le montant des ressources (au moins vingt pour cent des ressources visées au premier alinéa de l'art. 6) réservées au Fonds pour les plans spéciaux d'investissement, l'articulation desdites ressources par an et par plan – même si la durée des actions dépasse le triennat de référence de la loi de finances en cause –, ainsi que le pourcentage des ressources destinées à l'actualisation des plans précédemment approuvés. »

Art. 10
(Remplacement de l'art. 19)

1. L'art. 19 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par le troisième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000, est remplacé comme suit :

« Art. 19
(Demandes d'insertion dans les plans)

1. Les demandes visées au deuxième alinéa de l'art. 17 de la présente loi doivent parvenir à la structure régionale compétente en matière de travaux publics au

e rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) riguardare la realizzazione di progetti organici di investimento ovvero stralci funzionali dei progetti medesimi;
 - b) comportare una spesa di investimento non inferiore a euro 250.000;
 - c) riferirsi ad opere per la cui realizzazione sia dimostrata la disponibilità degli immobili interessati ovvero sia assunto l'impegno formale ad avviare le procedure per ottenerne la disponibilità, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo;
 - d) riguardare progetti coerenti con gli strumenti urbanistici e di programmazione vigenti e comportanti tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni.
2. I Comuni e le Comunità montane, quale ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste, devono avere ottenuto, al 31 ottobre di ogni anno, l'approvazione, da parte della Regione, della relazione previsionale e programmatica riferita al triennio che decorre dall'anno della richiesta.
3. Le richieste devono essere redatte in base al modello tipo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 24, e approvato dalla Giunta regionale. Nelle richieste sono ricompresi lo studio di fattibilità e di convenienza economica e il progetto preliminare dell'opera, nonché l'impegno formale del proponente a coprire con risorse proprie la quota di investimento posta a carico dell'ente locale, con conseguente previsione della relativa spesa nel bilancio triennale. La quota di partecipazione dell'ente locale è determinata applicando all'importo complessivo dell'investimento le seguenti percentuali per scaglioni di spesa:
- a) fino a euro 500.000, 20 per cento;
 - b) oltre euro 500.000 e fino a euro 1.000.000, 15 per cento;
 - c) oltre euro 1.000.000, 10 per cento.
4. Per la copertura della quota di investimento di cui al comma 3, l'ente locale non può ricorrere ad altri trasferimenti, contributi o provvidenze regionali, fatti salvi i trasferimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
5. I progetti sono inseriti nel programma di cui all'articolo 20 previa verifica dell'osservanza dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché dell'idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi. Qualora l'importo complessivo dei progetti idonei risulti superiore alle risorse finanziarie disponibili, l'inserimento avviene sulla base di una graduatoria approvata dalla Giunta

plus tard le 31 octobre de chaque année et réunir les conditions indiquées ci-après :

- a) Porter sur la réalisation de projets organiques d'investissement ou sur des tranches opérationnelles desdits projets ;
 - b) Comporter un investissement de 250 000 euros au moins ;
 - c) Concerner des actions pour lesquelles la disponibilité des aires et des bâtiments nécessaires est attestée ou dépend de procédures d'acquisition dont le démarrage fait l'objet d'un engagement formel pris parallèlement à l'approbation du projet définitif ;
 - d) Concerner des projets cohérents avec les instruments d'urbanisme et de planification en vigueur et comportant des délais techniques de réalisation de trois ans maximum.
2. Pour ce qui est des Communes et des Communautés de montagne, une condition complémentaire doit être remplie, à savoir l'approbation par la Région, au plus tard le 31 octobre, du rapport prévisionnel et programmatique de la collectivité postulante relatif à une période de trois ans à compter de l'année de la demande.
3. Les demandes doivent être rédigées d'après le modèle établi par la structure régionale compétente en matière de travaux publics, en collaboration avec la cellule d'évaluation et de vérification des investissements visé à l'art. 24 de la présente loi, et approuvé par le Gouvernement régional. Lesdites demandes doivent inclure l'étude de faisabilité technique et économique, l'avant-projet des travaux et l'engagement formel du porteur de projet à couvrir, par ses propres ressources, la fraction d'investissement à sa charge et à inscrire donc la dépense y afférente au budget triennal. La part à la charge de la collectivité locale est calculée par l'application au montant global de l'investissement des pourcentages suivants, distincts selon l'envergure de l'investissement :
- a) Vingt pour cent (jusqu'à 500 000 euros) ;
 - b) Quinze pour cent (plus de 500 000 euros et jusqu'à 1 000 000 d'euros) ;
 - c) Dix pour cent (plus de 1 000 000 d'euros).
4. Aux fins de la couverture de la part d'investissement visée au troisième alinéa ci-dessus, toute collectivité locale peut utiliser les virements, subventions et aides régionaux, exception faite des virements visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi.
5. Les projets sont insérés dans le plan visé à l'art. 20 de la présente loi, après vérification des conditions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, ainsi que de leur faisabilité technique et économique. Au cas où la dépense globale relative aux projets jugés éligibles excéderait les ressources financières disponibles, un classement est établi et

regionale tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) capacità di spesa e rispetto dei tempi di esecuzione delle opere da parte degli enti proponenti nei programmi approvati in precedenza;
 - b) tipologia delle opere e loro tendenziale equidistribuzione territoriale e finanziaria;
 - c) qualità tecnica delle soluzioni progettuali;
 - d) minori effetti generati dall'investimento sulla spesa corrente dell'ente proponente;
 - e) più favorevole rapporto tra risultati attesi e capitale investito.
6. Le modalità di applicazione dei criteri di cui al comma 5 sono definite dalla Giunta regionale con deliberazione adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. All'istruttoria delle richieste provvede la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell'investimento.».

Art. 11
(Sostituzione dell'articolo 20)

1. L'articolo 20 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 20
(Procedure di deliberazione dei finanziamenti)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell'intervento, redige, previa istruttoria delle richieste pervenute, una proposta di programma delle opere realizzabili entro il triennio che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella proposta di programma sono indicati per ogni opera finanziabile:
 - a) l'ente proponente;
 - b) le principali caratteristiche fisiche;
 - c) la spesa prevista e le fonti di finanziamento, articolate nel triennio, nonché il limite dell'eventuale incremento di costo consentito a seguito della progettazione esecutiva, al fine del mantenimento della redditività economica dell'opera; gli eventuali incrementi di costo sono posti a carico dell'ente proponente.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale delibera il programma delle opere sulla base della proposta formulata dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche. La deliberazione

approuvé par le Gouvernement régional suivant les critères indiqués ci-après :

- a) Capacité de dépense et respect des délais d'exécution des travaux dont les porteurs de projet ont fait preuve dans le cadre des plans précédents ;
 - b) Type d'action et localisation (aux fins d'une distribution homogène des projets du point de vue territorial et financier) ;
 - c) Qualité technique des projets ;
 - d) Moindre impact de l'investissement sur les dépenses ordinaires du porteur de projet ;
 - e) Meilleur rapport entre les résultats attendus et le capital investi.
6. Les modalités d'application des critères visés au cinquième alinéa ci-dessus sont définies par délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et publiée au Bulletin officiel de la Région.
7. L'instruction des demandes est assurée par la structure régionale compétente en matière de travaux publics, en collaboration avec la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics et les structures régionales compétentes à raison du secteur concerné par chaque investissement. »

Art. 11
(Remplacement de l'art. 20)

1. L'art. 20 de la LR n° 48/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 20
(Procédures de délibération des financements)

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la structure régionale compétente en matière de travaux publics, en collaboration avec la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics et les structures régionales compétentes à raison du secteur concerné par chaque investissement, établit, à l'issue de l'instruction des dossiers afférents aux demandes parvenues, une proposition de plan indiquant les travaux réalisables en trois ans à compter du 1^{er} janvier de l'année suivante. Ladite proposition doit mentionner pour chaque projet éligible :
 - a) Le porteur de projet ;
 - b) Les principales caractéristiques physiques ;
 - c) La dépense prévue et sa répartition sur trois ans selon les sources de financement, ainsi que l'éventuelle marge d'augmentation de la dépense acceptée en vue du maintien de l'économicité des travaux suite à la conception du projet d'exécution (toute augmentation étant à la charge du porteur de projet).
2. Au plus tard le 30 avril de chaque année, le Gouvernement régional approuve le plan des travaux, sur la base de la proposition formulée par la structure régionale compétente en matière de travaux publics. La

è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Entro e non oltre sedici mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, gli enti proponenti, pena l'esclusione dell'opera dal programma approvato ai sensi del comma 2, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche la seguente documentazione:
 - a) deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, corredata della certificazione del coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, con la quale si accerta la conformità della progettazione alle prescrizioni di cui all'articolo 14 della medesima legge;
 - b) dichiarazione del coordinatore del ciclo che attesta:
 - 1) l'avvenuto espletamento degli adempimenti previsti all'articolo 15, comma 2, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 13 della l.r. 29/1999, costituenti presupposto per l'avvio immediato delle procedure di affidamento dei lavori;
 - 2) l'individuazione puntuale nel progetto esecutivo dei lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare;
 - 3) il contenimento dell'eventuale incremento dei costi a seguito della progettazione esecutiva entro i limiti indicati nel programma, al fine della persistenza della convenienza economica dell'investimento;
 - 4) il rispetto delle ulteriori prescrizioni indicate nella deliberazione di approvazione del programma.
4. La Giunta regionale, previa verifica da parte della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche della regolarità e della completezza della documentazione di cui al comma 3 e nel rispetto dei vincoli di bilancio, approva la spesa complessiva triennale per ogni progetto esecutivo relativo alle opere inserite nel programma di cui al comma 2 e ne impegna, in favore dell'ente proponente, le quote annuali.
5. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), è autorizzata a disporre, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al Fondo per speciali programmi di investimento sui pertinenti capitoli appositamente istituiti per le opere di cui al comma 4.»

délibération y afférente est publiée au Bulletin officiel de la Région.

3. Dans les seize mois qui suivent la date de publication de la délibération visée au deuxième alinéa du présent article, les porteurs de projet transmettent à la structure régionale compétente en matière de travaux publics, sous peine d'exclusion de leur projet du plan approuvé au sens du deuxième alinéa ci-dessus, la documentation suivante :
 - a) Délibération portant approbation du projet d'exécution, assortie de la certification délivrée par le coordonnateur du cycle visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999, et attestant la conformité du projet aux prescriptions énoncées par l'art. 14 de ladite loi ;
 - b) Déclaration du coordonnateur du cycle attestant :
 - 1) L'accomplissement des tâches visées au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 13 de la LR n° 29/1999, indispensables aux fins du démarrage immédiat des procédures d'attribution des travaux ;
 - 2) L'indication ponctuelle dans le projet d'exécution des travaux à réaliser compte tenu des exigences, des critères, des contraintes, des orientations et des indications fixés dans l'avant-projet ;
 - 3) Le maintien de l'éventuelle augmentation des coûts dérivant du projet d'exécution dans les limites indiquées par le plan, en vue de la préservation de l'économicité des travaux ;
 - 4) Le respect des prescriptions complémentaires visées à la délibération portant approbation du plan.
4. Compte tenu des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement régional, après que la structure régionale compétente en matière de travaux publics a vérifié que la documentation visée au troisième alinéa du présent article est régulière et complète, approuve la dépense globale triennale au titre de chaque projet d'exécution des travaux figurant au plan mentionné au deuxième alinéa ci-dessus et engage, en faveur des porteurs de projet, les quotes-parts annuelles y afférentes.
5. Le Gouvernement régional, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 45 de la l.r. n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), est autorisé à approuver, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, le virement des crédits inscrits au Fonds pour les plans spéciaux d'investissement sur les chapitres spécialement institués au titre des travaux visés au quatrième alinéa du présent article. »

Art. 12
(Modificazioni all'articolo 21)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Contestualmente all'approvazione e all'impegno del finanziamento per il progetto esecutivo, sono approvati e liquidati i contributi sulle spese sostenute per la progettazione globale, ivi compresi le determinazioni geognostiche e l'eventuale studio di impatto ambientale.».

Art. 13
(Sostituzione dell'articolo 22)

1. L'articolo 22 della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della l.r. 1/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 22
(Esecuzione delle opere da parte degli enti locali)

1. Le opere finanziate dal Fondo per speciali programmi di investimento sono, di norma, realizzate direttamente dagli enti locali.
2. All'erogazione delle somme impegnate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, la Regione provvede con le seguenti modalità:
 - a) un primo anticipo, pari al 20 per cento dell'intera spesa programmata a carico della Regione, contestualmente all'impegno della spesa stessa;
 - b) ulteriori erogazioni, nel rispetto della ripartizione triennale o biennale approvata ai sensi dell'articolo 20, comma 4, nonché della percentuale di competenza della Regione, ogni qualvolta l'ente locale certifichi pagamenti pari ad almeno il 10 per cento del costo totale dell'opera;
 - c) il saldo dopo il collaudo amministrativo dei lavori e a seguito della rendicontazione da parte dell'ente locale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intera opera; all'atto della presentazione della rendicontazione sono restituite alla Regione eventuali somme eccedenti il costo dell'opera a carico della Regione medesima.».

Art. 14
(Sostituzione dell'articolo 23)

1. L'articolo 23 della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 8, comma 5, della l.r. 1/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 23
(Esecuzione delle opere da parte della Regione)

1. Su motivata richiesta dell'ente locale, le opere finan-

Art. 12
(Modification de l'art. 21)

1. Le premier alinéa de l'art. 21 de la LR n° 48/1995 est remplacé comme suit :

« 1. Parallèlement à l'approbation et à l'engagement de la dépense relative au projet d'exécution, il est procédé à l'approbation et à la liquidation des aides au titre des dépenses supportées pour l'ensemble des opérations de conception des travaux, y compris la réalisation des enquêtes géognostiques et de l'éventuelle étude de l'impact sur l'environnement. »

Art. 13
(Remplacement de l'art. 22)

1. L'art. 22 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par le quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 1/2000, est remplacé comme suit :

« Art. 22
(Réalisation des travaux par les collectivités locales)

1. En règle générale, les travaux financés par le Fonds pour les plans spéciaux d'investissement sont réalisés directement par les collectivités locales.
2. La Région verse les crédits engagés au sens du quatrième alinéa de l'art. 20 de la présente loi comme suit :
 - a) Un premier acompte équivalant à vingt pour cent du total de la dépense prévue à la charge de la Région, lors de l'engagement de ladite dépense ;
 - b) Des versements ultérieurs, en fonction de la répartition sur trois ou deux ans approuvée au sens du quatrième alinéa de l'art. 20 ci-dessus et du pourcentage de dépense à la charge de la Région, chaque fois que la collectivité concernée certifie avoir supporté des dépenses égales ou supérieures à dix pour cent du coût total des travaux ;
 - c) Le solde, après les opérations de réception administrative et sur présentation, par la collectivité locale concernée, des comptes rendus relatifs aux dépenses supportées pour la réalisation de l'ensemble des travaux. Les éventuelles sommes excédant le coût de l'action à la charge de la Région doivent être rendues à cette dernière lors du dépôt des comptes rendus susmentionnés. »

Art. 14
(Remplacement de l'art. 23)

1. L'art. 23 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par le cinquième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 1/2000, est remplacé comme suit :

« Art. 23
(Réalisation des travaux par la Région)

1. Sur demande motivée des collectivités locales

ziate dal Fondo per speciali programmi di investimento possono essere realizzate direttamente dalla Regione.

2. L'ente proponente, prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, provvede ad assicurare alla Regione, approvando il relativo impegno contabile, la copertura della spesa di sua competenza, in conformità al piano finanziario approvato dalla Regione per la realizzazione dell'opera.
3. Il 50 per cento della quota di finanziamento di competenza del proponente è erogato alla Regione ad avvenuta consegna dei lavori all'appaltatore. La restante quota a carico dell'ente proponente, quantificata con riferimento alla spesa complessiva effettivamente sostenuta, è erogata dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.».

Art. 15
(Inserimento dell'articolo 23 bis)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 23 bis
(Vincoli di destinazione)

1. Le opere finanziate dal Fondo per speciali programmi di investimento non possono essere distolte dalla destinazione originaria per un periodo non inferiore a venti anni, decorrenti dalla data di ultimazione delle opere, salvo deroga concessa dalla Giunta regionale con propria deliberazione per sopravvenute e documentate ragioni di interesse pubblico.».

Art. 16
(Sostituzione dell'articolo 24)

1. L'articolo 24 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 24
(Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti)

1. È istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) che svolge le attività connesse all'esercizio, in Valle d'Aosta, delle seguenti funzioni, assegnate dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici:
 - a) assistenza e supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti, per la valutazione ex ante di progetti ed interventi;

concernées, les travaux financés par le Fonds pour les plans spéciaux d'investissement peuvent être réalisés directement par la Région.

2. Avant le démarrage des procédures d'attribution des travaux, le porteur de projet se doit d'assurer à la Région, par l'engagement de la dépense y afférente, la couverture de la dépense à sa charge, conformément au plan financier approuvé par la Région en vue de la réalisation desdits travaux.
3. Le porteur de projet verse à la Région cinquante pour cent de la dépense qui lui revient après la prise en charge des travaux par l'adjudicataire. La part qui reste, calculée compte tenu de la dépense globale effectivement supportée, est versée après l'établissement du procès-verbal ou l'approbation du certificat de réception des travaux. »

Art. 15
(Insertion de l'art. 23 bis)

1. Après l'art. 23 de la LR n° 48/1995, tel qu'il est modifié par l'art. 14 ci-dessus, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 23 bis
(Destination obligatoire)

1. La destination des ouvrages financés par le Fonds pour les plans spéciaux d'investissement ne peut être modifiée avant qu'un délai de vingt ans à compter de la date d'achèvement des travaux ne soit expiré, sans préjudice des dérogations susceptibles d'être accordées par délibération du Gouvernement régional prise pour des raisons d'intérêt public documentées. »

Art. 16
(Remplacement de l'art. 24)

1. L'art. 24 de la LR n° 48/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 24
(Cellule d'évaluation et de vérification des investissements)

1. Est instituée la cellule d'évaluation et de vérification des investissements («NUVV»), chargée d'exercer, en Vallée d'Aoste, les fonctions que l'art. 1^{er} de la loi n° 144 du 17 mai 1999 (Mesures en matière d'investissements, délégation au Gouvernement pour la réorganisation des dispositifs de soutien à l'emploi et la refonte des dispositions régissant l'INAIL, et mesures pour la réorganisation des caisses de sécurité sociale) confie aux cellules d'évaluation et de vérification des investissements publics, à savoir :
 - a) Assistance et support technique lors des phases de planification, de formulation et d'évaluation des actions, de la réalisation des études d'opportunité/de faisabilité des investissements et de l'évaluation préliminaire des projets et des actions ;

- b) gestione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui all'articolo 1, comma 5, della l. 144/1999;
- c) attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali comunitari all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello regionale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

2. Il NUVV è composto:

- a) dal dirigente di primo livello della struttura regionale preposta al coordinamento della programmazione dei fondi strutturali comunitari, con funzioni di presidente;
- b) da quattro componenti, esterni all'amministrazione regionale, esperti, rispettivamente, nella valutazione economica degli investimenti pubblici, in discipline giuridiche pubblicistiche, in discipline ingegneristiche, in materia di sviluppo territoriale e di tutela del paesaggio, individuati dalla Giunta regionale tra professionisti di comprovata e qualificata esperienza;
- c) da un componente, designato dal Consiglio permanente degli enti locali, esperto in una delle materie di cui alla lettera b);
- d) dai dirigenti regionali preposti alle strutture competenti individuati di volta in volta in relazione alle materie trattate dal NUVV.

3. Il NUVV dura in carica tre anni ed è nominato con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale provvede altresì, con propria deliberazione:

- a) ad individuare, nell'ambito della struttura di cui al comma 2, lettera a), la struttura dirigenziale di supporto al funzionamento del NUVV;
- b) a definire le modalità di funzionamento del NUVV;
- c) a stabilire i compensi da assegnare ai componenti di cui al comma 2, lettere b) e c).».

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI

Art. 17
(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del capo II è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio, il «Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale», di seguito denominato fondo, il cui stanziamento è determinato con la legge finanziaria, tenuto conto della programmazione approvata dal Consiglio regionale.

- b) Gestion du système de suivi des investissements publics ("MIP") visés au cinquième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi n° 144/1999 ;
- c) Promotion en vue de l'application graduelle des techniques liées aux fonds structurels communautaires à l'ensemble des plans et des projets réalisés à l'échelon régional, eu égard notamment aux phases de planification, évaluation, suivi et vérification.

2. La cellule d'evaluation et de vérification des investissements se compose :

- a) Du dirigeant du premier niveau de la structure régionale chargée de coordonner la programmation des fonds structurels communautaires, en qualité de président ;
- b) De quatre professionnels n'appartenant pas à l'Administration régionale – respectivement spécialistes en évaluation économique des investissements publics, en droit public, en génie et en développement territorial et protection du paysage – désignés par le Gouvernement régional parmi les professionnels expérimentés ;
- c) D'un spécialiste en l'une des matières visées à la lettre b) ci-dessus, désigné par le Conseil permanent des collectivités locales ;
- d) Des dirigeants des structures régionales compétentes à raison de la matière traitée par la cellule.

3. La cellule d'evaluation et de vérification des investissements est nommée pour trois ans par délibération du Gouvernement régional.

4. Le Gouvernement régional prend par ailleurs une délibération fixant :

- a) Dans le cadre de la structure du premier niveau visée à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article, la structure de direction chargée de seconder la cellule d'évaluation ;
- b) Les modalités de fonctionnement de la cellule d'évaluation ;
- c) Les rémunérations des membres visés aux lettres b) et c) du deuxième alinéa du présente article. »

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES,
TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 17
(Dispositions financières)

1. Aux fins de la couverture des dépenses dérivant de l'application du chapitre II de la présente loi, est institué, dans l'état prévisionnel des dépenses du budget de la Région, le Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur, ci-après dénommé « fonds », dont la dotation est fixée par loi de finances, compte tenu des plans approuvés par le Conseil régional.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del capo II, nell'ambito della programmazione approvata dal Consiglio regionale, possono essere finanziati direttamente con eventuali trasferimenti dello Stato a destinazione vincolata e con ogni altra modalità di finanziamento che si renda possibile in relazione alle finalità della presente legge.
3. Per l'utilizzo del fondo, la Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, ad apportare con propria deliberazione, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 non trovano applicazione ai progetti inseriti in programmi già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 agosto 2004.

Il Presidente
PERRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 27

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1817 del 31.05.2004);
- presentato al Consiglio regionale in data 07.06.2004;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti II e III in data 18.06.2004;
- esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti II e III, con parere in data 21.07.2004, nuovo testo delle Commissioni e relazione dei Consiglieri PRADUROUX e ISABELLON;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 04.08.2004, con deliberazione n. 790/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 13.08.2004.

2. La dépense dérivant de l'application du chapitre II de la présente loi peut être financée, compte tenu des plans approuvés par le Conseil régional, directement par les crédits à destination obligatoire alloués par l'État ou par tout autre type de financement compatible avec les fins de la présente loi.

3. Aux fins de l'utilisation du fonds susmentionné, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 18
(Disposition transitoire)

1. Les dispositions visées aux articles 10 et 11 ci-dessus ne s'appliquent pas aux projets figurant aux plans déjà approuvés par le Gouvernement régional à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 19
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 août 2004.

Le président,
Carlo PERRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 27

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1817 du 31.05.2004) ;
- présenté au Conseil régional en date du 07.06.2004 ;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil II et III en date du 18.06.2004 ;
- examiné par les Commissions permanentes du Conseil II et III - avis en date du 21.07.2004, nouveau texte des Commissions et rapport des Conseillers PRADUROUX et ISABELLON ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 04.08.2004, délibération n° 790/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 13.08.2004.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
17 AGOSTO 2004, N. 21.

Nota all'articolo 2:

- ⁽¹⁾ La legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 32 del 28 luglio 1998.

Nota all'articolo 3:

- ⁽²⁾ L'articolo 24 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevedeva quanto segue:

«Art. 24
(Nucleo di valutazione)

1. È istituito il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici che svolge le funzioni ed i compiti ad esso assegnati dalla presente legge.
2. Il Nucleo di valutazione è così composto:
 - a) da un minimo di due ad un massimo di sette dirigenti regionali, o loro delegati, che saranno individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 in relazione alle funzioni attribuite ai responsabili delle strutture regionali ed alla tipologia degli interventi proposti a finanziamento;
 - b) da quattro esperti, rispettivamente, in statica delle costruzioni, in restauro edilizio e tutela del paesaggio, nella valutazione economica degli investimenti pubblici, ed in materia giuridica, scelti dalla Giunta regionale tra professionisti di provata esperienza;
 - c) da un esperto in una delle discipline di cui alla lett. b) designato d'intesa dall'Associazione dei Comuni della Valle d'Aosta con l'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane.
3. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed è nominato con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono stabilite altresì le modalità di funzionamento del Nucleo stesso e l'entità del corrispettivo annuo per i componenti di cui al comma 2, lett. b) e c), che non può essere superiore alla remunerazione annua lorda iniziale del personale regionale appartenente alle qualifiche dirigenziali. La Giunta regionale può altresì revocare, con deliberazione motivata, la nomina di uno o più componenti di cui al comma 2, lett. b) e c), del Nucleo di valutazione.
4. Oltre agli adempimenti di cui agli art. 19 e 20, il Nucleo provvede, su richiesta della Giunta regionale:
 - a) alla valutazione tecnica ed economica di piani e progetti di investimento pubblico, con specifico riguardo all'analisi costi-benefici, in via preliminare, concomitante e successiva al finanziamento e all'esecuzione dei progetti stessi;
 - b) alla formulazione di pareri ed alla prestazione di assistenza tecnica in ordine alle metodologie di valutazione da adottarsi da parte di altri organi della Regione.».

- ⁽³⁾ L'articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29 prevede quanto segue:

«Art. 7
(Programma regionale di previsione)

1. La Giunta regionale, con riferimento alle proprie determinazioni di carattere economico-finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, individua i lavori pubblici da inserire nel programma regionale di previsione dando priorità agli interventi relativi all'immediato completamento funzionale di opere realizzate dall'Amministrazione regionale, agli interventi volti alla conservazione e riqualificazione del patrimonio esistente e, per quel che concerne la realizzazione di nuove opere, agli interventi suscettibili di autofinanziamento.
2. Il programma regionale di previsione è proposto dalla Giunta regionale al Consiglio regionale che l'approva con propria deliberazione. Tale programma ha efficacia triennale ed è soggetto a verifica annuale.
3. Nel dare attuazione ai lavori pubblici previsti nel programma regionale di previsione, i soggetti competenti devono considerare le priorità ivi indicate, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
4. Il programma regionale di previsione si compone:
 - a) di una tabella riepilogativa degli interventi inclusi, raggruppati con riferimento all'allegato A e secondo le tipologie di interventi di manutenzione, di adeguamento strutturale, funzionale e normativo di opere esistenti, nonché di nuova realizzazione, tenuto conto delle priorità di cui al comma 1;
 - b) delle schede relative ad ogni singolo lavoro pubblico inserito, redatte sulla base di modelli predisposti dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 e approvati con deliberazione della Giunta regionale.
5. Nel programma regionale di previsione sono altresì ricompresi:
 - a) i lavori pubblici finanziati con capitale di rischio sottoscritto anche da soggetti privati, nonché i lavori pubblici di competenza degli enti locali che concorrono in modo rilevante al conseguimento dei bisogni individuati dagli atti programmatici di cui all'art. 6, comma 3 o che siano a completamento di lavori già iniziati dall'Amministrazione regionale;
 - b) il programma relativo alla manutenzione di cui all'art. 18;
 - c) l'indicazione del periodo di tempo di utilizzo dell'opera pubblica trascorso il quale l'ente destinatario finale è tenuto ad eseguire la verifica di cui all'art. 10, comma 1.».

Nota all'articolo 4

- ⁽⁴⁾ L'articolo 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevede quanto segue:

«Art. 104
(Convenzioni)

1. Per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitino della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possono stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti

organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie.».

Note all'articolo 5

⁽⁵⁾ L'articolo 12, comma 3, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 come modificato dall'articolo 96 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«3. La progettazione preliminare deve essere corredata, altresì, di una relazione sulla compatibilità del lavoro pubblico con i vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, storico-artistico, igienico-sanitario nonché con gli ulteriori vincoli gravanti sull'area di localizzazione e con quelli derivanti dal piano territoriale paesistico (PTP) e dagli strumenti urbanistici; relativamente a questi ultimi vincoli è ammesso che la relazione indichi che la compatibilità dovrà derivare dalla favorevole conclusione di procedimenti derogatori o modificativi di determinate prescrizioni del PTP e/o di strumenti urbanistici. La progettazione preliminare deve inoltre essere corredata di una verifica di fattibilità in relazione alle opere preesistenti. In tutti i casi in cui la vigente normativa comunitaria, statale o regionale richieda la valutazione dell'impatto ambientale, la progettazione preliminare deve contenere una specifica relazione sulla compatibilità ambientale dell'intervento.».

⁽⁶⁾ L'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 33
(Aree boscate)

1. È vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno cinque anni di età, anche se sviluppatasi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.
3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia che non comportino la sostituzione delle strutture esistenti e, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, di ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna; è altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso.
4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate è ammesso, previo parere favorevole della struttu-

ra regionale competente in materia di forestazione, il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza alla data di entrata in vigore della presente legge sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati anzidetti consistono in un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza.

5. Fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle fasce di salvaguardia di cui al comma 10, è ammessa l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso.
6. In caso di motivata necessità, nelle aree boscate è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
7. Sono inoltre ammessi, previo parere della struttura regionale competente in materia di forestazione ed in coerenza con i criteri precisati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 22, gli interventi infrastrutturali per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi, la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie e gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che interessino terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono.
8. L'esecuzione delle opere di cui ai commi 5 e 6 è subordinata al parere vincolante della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di forestazione, sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3.
9. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni recate dal comma 2, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, restando le modificazioni verificate; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge.
10. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate; fino all'approvazione dell'individuazione e della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, la fascia predetta è fissata in metri trenta; essa esclude le zone destinate all'edificazione dai PRG vigenti; il relativo vincolo di inedificabilità non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole di cui al comma 5 né alle opere di cui ai commi 6 e 7.
11. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione della l. 431/1985.».

L'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 34
(Zone umide e laghi)

1. È vietata l'edificazione nelle zone umide e nelle fasce cir-

costanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali per una profondità di metri cento dalle sponde, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Ai fini della presente legge e fatti comunque salvi i laghi ufficialmente censiti o classificati:

a) per zona umida si intende uno specchio d'acqua privo di affluenti superficiali o servito da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzata dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termoclino durevole sull'intera superficie o sulla massima parte di essa;

b) per lago naturale si intende una massa d'acqua, avente superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati durante i periodi di magra, occupante una conca completamente circondata da terre emerse;

c) per lago artificiale si intende una massa d'acqua avente superficie potenziale non inferiore a metri quadrati 5.000 ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale.

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, negli ambiti di cui al comma 1 sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, è ammesso l'ampliamento compresa la sopraelevazione, per adeguare l'edificio a specifiche leggi in tema di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in tema di altezza minima libera interna. È altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso, nonché la costruzione di autorimesse interrato strettamente connesse con gli edifici esistenti.

4. In caso di motivata necessità, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, previo parere vincolante della Giunta regionale.

5. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni recate dal comma 2, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle zone umide e dei laghi naturali e artificiali costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, ricevendo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone umide e dei laghi naturali e artificiali effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge.».

L'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 35

(Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)

1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in

funzione della pericolosità geologica, in:

a) aree dissestate di grande estensione o coinvolgenti elevati spessori di terreno o comunque ad alta pericolosità, comprendenti grandi frane, falde detritiche frequentemente alimentate, aree instabili con elevata propensione al dissesto o con elevata probabilità di coinvolgimento in occasione anche di deboli eventi idrogeologici;

b) aree dissestate di media estensione o coinvolgenti limitati spessori di terreno o comunque a media pericolosità, comprendenti settori di versante maggiormente vulnerabili durante eventi idrogeologici per potenziale franosità soprattutto dei terreni superficiali e falde detritiche sporadicamente alimentate;

c) aree dissestate di piccola estensione o bassa pericolosità, caratterizzate da locali fenomeni di instabilità per franosità in occasione di eventi idrogeologici.

2. Nelle aree di cui al comma 1, lett. a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale eccedente la messa in sicurezza, la bonifica dei dissesti e la manutenzione straordinaria; sono altresì vietate alterazioni del reticolo idrografico superficiale, restrizioni dei corsi d'acqua e ogni altro intervento suscettibile di pregiudicare gli equilibri statici e idrodinamici. La Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree di cui al comma 1, lett. b), sono consentiti, oltre alle opere di cui al comma 2, gli interventi di risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione edilizia ed ampliamento degli edifici e delle infrastrutture esistenti; sono ammessi altresì gli interventi di tipo puntuale e lineare, quali prese d'acqua, acquedotti, elettrodotti, fognature, impianti di risalita, piste antincendio, forestali e poderali, ampliamenti stradali e piazzole, reti telematiche, ed altri similari, purché i relativi progetti si fondino su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.

4. Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), sono consentiti, oltre agli interventi di cui ai commi 2 e 3, anche interventi che comportino la realizzazione di nuove strutture abitative e produttive, previa verifica, tramite specifiche indagini geognostiche, dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.».

(7) L'articolo 4, comma 3, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29 prevede quanto segue:

«3. Alla tutela degli interessi pubblici nelle varie fasi, nonché alla loro rispondenza ad una unitarietà di indirizzo, provvede il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, che deve essere nominato o identificato contestualmente all'avvio della progettazione preliminare di cui all'art. 12. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a nominare od identificare il coordinatore all'interno della propria struttura. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico assume le funzioni attribuite al responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7, comma 1, della l. 109/1994, e successive modificazioni.».

⁽⁸⁾ Vedasi nota 6.

⁽⁹⁾ La legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 28 del 22 giugno 1999.

⁽¹⁰⁾ L'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 prevede quanto segue:

«Art. 4
(Comitato tecnico per l'ambiente)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di VIA, è istituito un Comitato tecnico per l'ambiente, di seguito denominato Comitato, composto:

- a) dal dirigente, con funzione di Presidente, della struttura regionale competente in materia di VIA, o suo delegato;
- b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), o suo delegato;
- c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del vincolo idrogeologico ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), o suo delegato;
- d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, o suo delegato;
- e) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assetto idrogeologico, o suo delegato;
- f) dai rappresentanti di altre strutture o enti strumentali regionali, di volta in volta identificati dalla struttura competente in materia di VIA, direttamente interessati all'esame dei progetti all'ordine del giorno.

2. Il Comitato esercita le seguenti competenze:

- a) formula pareri in ordine agli indirizzi tecnici, scientifici ed amministrativi per l'applicazione degli strumenti di VIA;
- b) esamina la documentazione concernente la VIA e accerta la veridicità ed attendibilità dello studio relativo;
- c) valuta ogni altro aspetto rilevante ai fini della VIA;
- d) formula il parere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

⁽¹¹⁾ Vedasi nota 6.

Note all'articolo 6:

⁽¹²⁾ Vedasi nota 7.

⁽¹³⁾ L'articolo 21 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 prevede quanto segue:

«Art. 21
(Conferenza finalizzata all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale e locale)

1. Le conferenze di servizi finalizzate all'acquisizione di pare-

ri, nullaosta, intese o assensi comunque denominati, necessari all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale e locale, sono disciplinate dall'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), integrato dalle disposizioni del presente capo.».

⁽¹⁴⁾ L'articolo 20, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 prevede quanto segue:

«1. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione.».

⁽¹⁵⁾ L'articolo 14quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede quanto segue:

«3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.».

Nota all'articolo 8:

⁽¹⁶⁾ L'articolo 17 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13 prevedeva quanto segue:

«Art. 17
(Destinazione del Fondo per speciali programmi di investimento)

1. Il Fondo per speciali programmi di investimento è utilizzato per la realizzazione dei seguenti interventi pubblici di interesse locale, qualora non finanziabili con i trasferimenti di cui all'art. 5, comma 1, lett. c):

- a) opere di urbanizzazione primaria concernenti:
 - 1) acquedotti;
 - 2) autorimesse e parcheggi;
 - 3) cimiteri;
 - 4) illuminazione pubblica;
 - 5) linee elettriche;
 - 6) opere igieniche;
 - 7) opere stradali e connessi parcheggi;
 - 8) spazi di verde attrezzato;
 - 9) opere di ripristino e di riqualificazione ambientale;
- b) recupero a funzioni pubbliche di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o ambientale, intendendosi come tali gli immobili compresi in una delle seguenti categorie:
 - 1) individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);
 - 2) ubicati nelle zone A o nelle zone di recupero previste dal piano regolatore generale comunale;
 - 3) ubicati all'esterno delle zone indicate al numero

- 2), ma individuati come tali dal piano regolatore generale comunale;
- c) opere di urbanizzazione secondaria concernenti:
- 1) asili nido;
 - 2) case municipali e altri edifici pubblici;
 - 3) edifici scolastici;
 - 4) impianti sportivi;
 - 5) mercati;
- d) recupero funzionale di sentieri e valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali, archeologiche, architettoniche o comunque aventi interessi storico, artistico o ambientale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati mediante programmi triennali scorrevoli, formati attraverso la selezione di richieste all'uopo formulate:
- a) dalle Comunità montane o da Consorzi di Comuni, per le sole opere di interesse sovracomunale;
 - b) dai Comuni, per le sole opere di interesse comunale di cui al comma 1, lettere a), b) e d), nonché lett. c), limitatamente agli interventi di recupero edilizio e di congruo e giustificato ampliamento del patrimonio esistente, con l'esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione. Sono ammessi, altresì, gli interventi di demolizione e ricostruzione anche non fedele di edifici scolastici che presentino carenze funzionali e statiche non rimediabili con altri interventi di recupero. In tali casi il nuovo edificio deve comunque risultare coerente con il contesto ambientale in cui è inserito e insistere nel medesimo lotto di terreno.».

Nota all'articolo 9:

⁽¹⁷⁾ L'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevedeva quanto segue:

«Art. 18
(Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento)

1. La Regione determina, con legge finanziaria, l'ammontare di risorse da destinare al Fondo per speciali programmi di investimento nella loro articolazione annuale e per programmi, anche se di durata superiore al triennio di riferimento della legge finanziaria, nonché la percentuale del Fondo stesso da destinare in via prioritaria al finanziamento degli investimenti proposti dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni ed all'aggiornamento dei programmi approvati in precedenza.».

Nota all'articolo 10:

⁽¹⁸⁾ L'articolo 19 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, come modificato dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 prevedeva quanto segue:

«Art. 19
(Richieste di inclusione nei programmi)

1. Le richieste di cui all'art. 17, comma 2, devono pervenire alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno e rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) riguardare la realizzazione di progetti organici di investimento ovvero stralci funzionali dei progetti medesimi;
 - b) comportare una spesa di investimento non inferiore:
 - 1) a cinquecento milioni di lire, se trattasi di richieste formulate da Comuni;
 - 2) a due miliardi di lire, se trattasi di richieste for-

mulate da Comunità montane o da Consorzi di Comuni;

- c) riferirsi ad interventi per la cui realizzazione sia dimostrata la disponibilità delle aree e degli altri immobili interessati ovvero siano indicate le modalità di acquisizione che si intendono adottare;
 - d) riguardare progetti coerenti con gli strumenti urbanistici comunali e comportanti tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni;
 - e) per le richieste dei Comuni e delle Comunità montane, l'avvenuta approvazione, da parte della Regione, della relazione previsionale e programmatica dell'ente proponente, riferita al triennio che decorre dall'anno della richiesta.
2. Le richieste devono essere redatte in base al modello tipo proposto dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 24 e approvato dalla Giunta regionale. Tali richieste incorporano lo studio di fattibilità e di convenienza economica e il progetto preliminare dell'opera, nonché l'impegno formale del proponente a coprire con risorse proprie la quota di investimenti posta a carico dell'ente locale in misura non inferiore al dieci per cento della spesa totale, per le Comunità montane ed i Consorzi di Comuni, e al venti per cento della spesa totale, per i Comuni.
3. I progetti sono inseriti nel programma preliminare di cui all'art. 20 previa verifica dell'osservanza dei requisiti indicati ai commi 1 e 2, dell'idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi e della coerenza con gli obiettivi programmatici della Regione di cui all'art. 15, comma 1. Qualora il valore cumulato dei progetti idonei risulti superiore alle risorse finanziarie disponibili, l'inserimento avviene sulla base di una graduatoria approvata dalla Giunta regionale in funzione dei seguenti criteri:
- a) rilevanza dell'opera rispetto agli obiettivi programmatici della Regione;
 - b) tipologia di interventi, privilegiando, a parità di condizione, quelli concernenti l'attuazione di progetti organici di carattere almeno sovracomunale finalizzati al superamento degli squilibri economico-sociali nell'ambito delle Comunità montane;
 - c) qualità tecnica delle soluzioni progettuali;
 - d) effetti generati dall'investimento sulla spesa corrente dell'ente proponente;
 - e) più favorevole rapporto tra risultati attesi e capitale investito.
4. L'istruttoria delle richieste è svolta dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 24, in collaborazione con i servizi di cui all'art. 22.».

Nota all'articolo 11:

⁽¹⁹⁾ L'articolo 20 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevedeva quanto segue:

«Art. 20
(Procedure di deliberazione dei finanziamenti)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Nucleo di valutazione di cui all'art. 24 redige, previa istruttoria delle richieste pervenute, una proposta di programma preliminare degli interventi realizzabili entro il triennio che inizia dal primo gennaio dell'anno successivo. Nella proposta di programma devono essere indicati:
- a) gli enti interessati;
 - b) le principali caratteristiche fisiche delle opere finanziabili;
 - c) la spesa prevista, la sua articolazione nel triennio e per fonti di finanziamento.

2. Entro due mesi dal termine di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera il programma preliminare degli interventi, sulla base della proposta formulata dal Nucleo di valutazione. La deliberazione che approva il programma è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Entro sette mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 2, gli enti interessati fanno pervenire alla Regione i progetti esecutivi degli interventi inseriti nel programma preliminare, corredati delle necessarie autorizzazioni, compresa la valutazione positiva sulla compatibilità ambientale in tutti i casi in cui è obbligatoria ai sensi della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) e successive modificazioni. Previa istruttoria dei progetti pervenuti, il Nucleo di valutazione redige, entro tre mesi dal termine di presentazione dei progetti medesimi, una proposta di programma definitivo con indicazione degli elementi di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale, sulla base della proposta di programma di cui al comma 3 e nel rispetto dei vincoli di bilancio, delibera il programma definitivo degli interventi, nell'ambito dei quali individua gli enti attuatori, approva la spesa complessiva per il triennio e ne impegna le quote annuali in applicazione dell'art. 56, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), modificata con legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.
5. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 45, comma 1, della l.r. 90/1989, è autorizzata a disporre, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 4 e su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al Fondo per speciali programmi di investimento in favore dei pertinenti capitoli appositamente istituiti in relazione al programma definitivo degli interventi approvato dalla Giunta stessa.
6. La deliberazione che approva il programma definitivo degli interventi è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere programmate.
7. L'inidoneità tecnica o economica del progetto esecutivo comporta l'esclusione del medesimo dal programma definitivo e la ripresentazione dell'istanza di finanziamento.».

Nota all'articolo 12:

⁽²⁰⁾ Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevedeva quanto segue:

- «1. Contestualmente all'approvazione del programma definitivo di cui all'art. 20, comma 4, sono deliberati, a favore degli enti locali che hanno presentato proposte incluse nel programma stesso, contributi sulle spese sostenute per la progettazione, ivi compreso l'eventuale studio di impatto ambientale.».

Nota all'articolo 13:

⁽²¹⁾ L'articolo 22 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 prevedeva quanto segue:

«Art. 22

(Esecuzione degli interventi da parte della Regione)

1. Gli interventi finanziati dal Fondo per speciali programmi di investimento sono realizzati dalla Regione ed in particolare:
 - a) dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, d'intesa con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, per gli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lett. d);
 - b) dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali dell'Assessorato del turismo, sport e beni culturali, per gli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lett. b);
 - c) dall'Assessorato dei lavori pubblici per gli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e c).
2. L'ente locale interessato, prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, provvede ad assicurare alla Regione la copertura della spesa di competenza del proponente, in coerenza con il piano finanziario approvato dalla Regione per la realizzazione dell'opera.
3. Il cinquanta per cento della quota di finanziamento di competenza del proponente è erogato alla Regione alla consegna dei lavori all'appaltatore. Il restante cinquanta per cento è erogato dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.».

Nota all'articolo 14:

⁽²²⁾ L'articolo 23 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, come modificato dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 prevedeva quanto segue:

«Art. 23

(Esecuzione degli interventi da parte degli enti richiedenti)

1. Qualora ne sia avanzata richiesta, gli interventi di cui all'art. 17 sono realizzati a cura delle amministrazioni proponenti. In questo caso la Regione impegna a favore dell'amministrazione interessata le quote di finanziamento relative a ciascuno dei tre anni in cui si articola la realizzazione del progetto.
2. L'erogazione dei trasferimenti finanziari di cui al comma 1 è effettuata nel modo seguente:
 - a) un primo anticipo, pari al venti per cento dell'intera spesa programmata a carico della Regione, contestualmente all'impegno della spesa stessa;
 - b) ulteriori erogazioni, nel rispetto della ripartizione triennale o biennale approvata in sede di programmazione, nonché della percentuale di competenza della Regione, ogni qualvolta l'ente locale certifica pagamenti pari al dieci per cento del costo totale dell'intervento.
3. Il pagamento del saldo è effettuato ad avvenuta presentazione da parte dell'ente locale della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intero intervento. All'atto della presentazione della rendicontazione dovranno essere restituite alla Regione eventuali somme eccedenti il costo dell'intervento a carico della Regione.».

Nota all'articolo 16:

⁽²³⁾ Vedasi nota 2.

Regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1.

Modificazioni al regolamento regionale 27 maggio 2002,

Règlement n° 1 du 17 août 2004,

modifiant le règlement régional n° 1 du 27 mai 2002

n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

il seguente regolamento:

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Nucleo familiare)

1. Ai fini del presente regolamento, costituiscono il nucleo familiare convenzionale del richiedente tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di parentela, che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, compongono la famiglia anagrafica come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è compreso nel nucleo familiare.»

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
- «1. I mutui per l'acquisto e la nuova costruzione possono essere concessi nella misura massima di:
- a) euro 60.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;
 - b) euro 70.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.»
2. Il comma 2 dell'articolo 4 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
- «2. I mutui per il recupero possono essere concessi nella misura massima di:

(Disposizioni pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation. Abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

le règlement dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 du règlement régional n° 1 du 27 mai 2002 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation. Abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997) est remplacé comme suit :

« Art. 3

(Foyer)

1. Aux fins du présent règlement, constituent le foyer du demandeur toutes les personnes qui, à la date de présentation de la demande de prêt, font partie de la famille de ce dernier telle qu'elle est définie par le décret du président de la République n° 223 du 30 mai 1989 (Approbation du nouveau règlement relatif au registre de la population résidente), même si lesdites personnes n'ont pas de liens de parenté avec ledit demandeur. En tout état de cause, le conjoint du demandeur qui n'est pas séparé légalement de celui-ci fait partie du foyer. »

Art. 2

(Modifications de l'art. 4)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit :
- « 1. Les prêts afférents à l'achat et à la construction de logements peuvent être octroyés jusqu'à concurrence de :
- a) 60 000 euros, si le foyer du demandeur n'est composé que de celui-ci ;
 - b) 70 000 euros, si le foyer du demandeur est composé de deux personnes ou plus. »
2. Le deuxième alinéa de l'art. 4 du règlement régional n° 1 du 27 mai 2002 est remplacé comme suit :
- « 2. Les prêts afférents à la rénovation peuvent être octroyés jusqu'à concurrence de :

- a) euro 65.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;
b) euro 75.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del regolam. reg. 1/2002, è aggiunto il seguente:
- «2bis. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 possono essere incrementati annualmente dalla Giunta regionale tenuto conto del numero di domande presentate nell'anno precedente e della disponibilità del fondo di rotazione.».
4. Il comma 3 dell'articolo 4 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
- «3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1, 2 e 2bis, l'importo dei mutui non può essere superiore:
- a) nel caso di acquisto, al prezzo di acquisto e al valore dell'immobile accertato con perizia redatta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale;
b) nel caso di costruzione e di recupero, all'ammontare del computo metrico allegato alla domanda ed al costo dell'immobile risultante dall'applicazione dei valori unitari convenzionali determinati ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 7
(Criteri di revisione)

1. I limiti di reddito di cui all'articolo 10 possono, all'inizio di ogni biennio, essere oggetto di revisione da parte della Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi nel biennio precedente alla data di adeguamento.».

Art. 4
(Modificazione all'articolo 8)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

- «1. La disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui è ripartita annualmente come segue:
- a) il 30 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto;
b) il 20 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto

- a) 65 000 euros, si le foyer du demandeur n'est composé que de celui-ci ;
b) 75 000 euros, si le foyer du demandeur est composé de deux personnes ou plus. »
3. Après le deuxième alinéa de l'art. 4 du règlement régional n° 1/2002 est ajouté l'alinéa suivant :
- « 2 bis. Les montants visés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être augmentés chaque année par le Gouvernement régional, compte tenu des demandes présentées l'année précédente et des ressources du fonds de roulement disponibles. »
4. Le troisième alinéa de l'art. 4 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit :
- « 3. Sans préjudice des dispositions du premier, du deuxième et du deuxième alinéa bis ci-dessus, le montant du prêt ne peut dépasser :
- a) en cas d'achat de logements, ni le prix d'achat, ni la valeur de l'immeuble attestée par une expertise du service régional compétent en matière de logement ;
b) en cas de construction ou de rénovation de logements, ni le montant du devis estimatif annexé à la demande de prêt, ni le coût de l'immeuble établi sur la base des valeurs unitaires conventionnelles fixées, tous les deux ans, par acte du Gouvernement régional. »

Art. 3
(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit :

« Art. 7
(Critères de révision)

1. Les limites de revenu énoncées à l'article 10 peuvent être modifiées, tous les deux ans, par le Gouvernement régional, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour les familles des ouvriers et employés relatif à la commune d'Aoste au titre des deux années précédant lesdites modifications. »

Art. 4
(Modification de l'art. 8)

1. Le premier alinéa de l'art. 8 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit :

- « 1. Les crédits destinés à l'octroi des prêts sont établis annuellement de la manière suivante :
- a) pour l'achat de logements, 30 p. 100 de la dotation ;
b) pour la construction de logements, 20 p. 100 de

- to la costruzione;
- c) il 50 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto il recupero.».

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 9
(Requisiti soggettivi)

1. I mutui sono concessi a favore dei soggetti aventi, all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
- età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantacinque anni;
 - residenza per almeno cinque anni, anche non consecutivi, in uno o più Comuni della Regione. Si prescinde da tale limite minimo per i pubblici dipendenti trasferiti in Valle d'Aosta per cause di servizio, debitamente documentate, fermo restando il possesso del requisito della residenza in un Comune della Regione all'atto della presentazione della domanda di mutuo.
2. Il richiedente e tutti i componenti il nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non essere proprietari, usufruttuari o titolari di diritto di abitazione di una o più abitazioni ovunque ubicate, ad eccezione di quelle che pur essendo accatastate come tali non presentano le caratteristiche di abitazione;
 - non aver beneficiato di contributi o finanziamenti pubblici per l'acquisto, la nuova costruzione o il recupero della prima casa o non essere comproprietari o contitolari di diritti di usufrutto o di abitazione sull'abitazione che è stata oggetto delle suddette agevolazioni.
3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2, lettera b), nei casi di comproprietà o contitolarità di diritti di usufrutto su di un'abitazione oggetto di mutuo prima casa erogato dalla Regione, ricevuta per successione a causa di morte, nonché nei casi di distruzione o rovina di abitazione.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera a), è ammessa:
- la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione qualora la stessa sia inadeguata, ant igienica o im-

- la dotation ;
- c) pour la rénovation de logements, 50 p. 100 de la dotation. »

Art. 5
(Remplacement de l'art. 9)

1. L'art. 9 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit :

« Art. 9
(Conditions requises)

1. Les prêts sont accordés aux personnes qui, au moment de la présentation de la demande y afférente, remplissent les conditions suivantes :
- être âgé de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus ;
 - avoir résidé dans une ou plusieurs communes de la Vallée d'Aoste pendant une période de cinq ans, éventuellement non consécutifs, au moins. La condition visée ci-dessus n'est pas opposable aux fonctionnaires publics transférés en Vallée d'Aoste pour des exigences de travail dûment documentées, sans préjudice du respect de la condition de résidence dans une commune de la région au moment de la présentation de la demande de prêt.
2. Le demandeur et tout membre de son foyer doivent réunir les conditions indiquées ci-après :
- ne pas être propriétaire ou usufruitier d'un ou plusieurs logements, quelle que soit leur localisation, exception faite de ceux qui ont été inscrits au cadastre en tant que logements mais qui ne répondent pas aux caractéristiques y afférentes, ou bien ne pas être titulaire du droit d'habitation sur lesdits logements ;
 - ne pas avoir bénéficié de subventions ou de financements publics pour l'achat, la construction ou la rénovation de l'habitation principale ou bien ne pas être copropriétaire ou co-titulaire de droits d'usufruit ou d'habitation sur le logement au titre duquel les subventions ou les financements ci-dessus ont été accordés.
3. La condition visée à la lettre b) du deuxième alinéa ci-dessus ne s'applique pas dans les cas de copropriété ou de co-titularité des droits d'usufruit sur un logement, faisant l'objet d'un prêt pour l'habitation principale accordé par la Région, dont le demandeur est entré en possession suite à une succession pour cause de mort, ou bien dans les cas de destruction ou de ruine du logement.
4. Par dérogation aux dispositions de la lettre a) du deuxième alinéa ci-dessus, le demandeur peut être :
- propriétaire ou usufruitier d'un seul logement, lorsque ce dernier est trop petit, insalubre ou im-

- propria ai sensi della normativa regionale vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale. La non adeguatezza è riferita al nucleo familiare come definito all'articolo 3;
- b) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione qualora la stessa non sia conforme alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche e le difformità dell'immobile siano eliminabili solo con interventi di tipo strutturale nel caso in cui il richiedente, o altre persone appartenenti al suo nucleo familiare, siano portatori di handicap motorio o altra invalidità grave certificata dall'autorità competente;
 - c) la proprietà di una sola abitazione gravata da diritti di usufrutto o di abitazione attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente;
 - d) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione funzionale ad una delle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
5. Le deroghe di cui al comma 4 non sono cumulabili tra loro e riguardano una sola abitazione.
6. Qualora il richiedente o i componenti il nucleo familiare siano comproprietari o cusufruttuari di più abitazioni, la somma delle quote di comproprietà e di cusufrutto deve essere inferiore all'unità. Ai fini di tale calcolo, non si tiene conto delle quote di comproprietà o di cusufrutto relative ad una sola abitazione rientrante in una delle deroghe di cui al comma 4.
7. Qualora il richiedente contragga matrimonio dopo la presentazione della domanda ed intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo al coniuge, questi deve possedere i requisiti di cui al comma 2 ed il reddito del coniuge concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare di cui all'articolo 10. Se il limite massimo di cui all'articolo 10 è superato, il mutuo non è concesso. I requisiti del presente comma si intendono riferiti al momento della presentazione della domanda di mutuo.
8. Nel caso in cui la domanda di mutuo sia presentata da un soggetto che intenda costituire un nucleo familiare autonomo, i requisiti per la concessione del mutuo di cui ai commi 1 e 2, previa richiesta del soggetto interessato, sono riferiti ai componenti del nuovo nucleo familiare. In tal caso, l'immobile oggetto di mutuo deve essere occupato direttamente dal costituendo nucleo familiare del richiedente. I componenti del nucleo familiare originario, salvo che gli stessi siano ultra sessantacinquenni o necessitino di assistenza sanitaria continuativa debitamente documentata, non possono trasferire la propria residenza nell'immobile finanziato per un periodo di cinque anni dalla data del contratto definitivo di mutuo, pena la revoca dello stesso con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2.»
- propre à l'habitation au sens de la réglementation régionale en vigueur en matière d'attribution de logements sociaux. Les dimensions du logement sont évaluées en fonction du foyer, tel qu'il est défini par l'art. 3 du présent règlement ;
- b) propriétaire ou usufruitier d'un seul logement, lorsque ce dernier n'est pas conforme aux dispositions en vigueur en matière de barrières architecturales et que la suppression des obstacles nécessite des travaux structurels, au cas où le demandeur ou les autres membres du foyer seraient atteints de déficiences motrices ou d'autres handicaps lourds certifiés par l'autorité compétente ;
 - c) propriétaire d'un seul logement grevé de droits d'usufruit ou d'habitation attribués à d'autres sujets n'appartenant pas au foyer du demandeur ;
 - d) propriétaire ou usufruitier d'un seul logement destiné à l'une des activités productives visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 16 du présent règlement.
5. Les dérogations visées au quatrième alinéa ci-dessus ne peuvent pas être cumulées et sont appliquées à un seul logement.
6. Au cas où le demandeur ou les membres de son foyer seraient copropriétaires ou co-usufruitier de plusieurs logements, la somme des quotes-parts de propriété ou d'usufruit doit être inférieure à l'unité. Aux fins du calcul de ladite somme, les quotes-parts de propriété ou d'usufruit relatives à un logement faisant l'objet des dérogations visées au quatrième alinéa ci-dessus ne sont pas prises en compte.
7. Au cas où le demandeur aurait contracté mariage après le dépôt de sa demande de prêt et souhaiterait inscrire l'immeuble en cause à la fois à son nom et à celui de son conjoint, ce dernier doit justifier des conditions visées au deuxième alinéa du présent article et ses revenus sont pris en compte dans le calcul des limites visées à l'article 10 du présent règlement. Si le plafond visé à l'article 10 ci-dessous est ainsi dépassé, le prêt n'est pas accordé. Les conditions susmentionnées doivent être remplies au moment du dépôt de la demande de prêt.
8. Au cas où la demande de prêt serait présentée par une personne qui entend constituer un foyer autonome, celle-ci peut demander que, pour ce qui est des conditions visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, il soit tenu compte du nouveau foyer. Dans ce cas, l'immeuble faisant l'objet de la demande de prêt doit être occupé directement par le nouveau foyer. À moins que les membres du foyer d'origine ne soient âgés de plus de soixante-cinq ans ou aient besoin d'une assistance sanitaire permanente dûment documentée, ils ne peuvent transférer leur résidence dans le logement aidé pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date du contrat définitif du prêt, sous peine de révocation de ce dernier conformément au deuxième alinéa de l'article 30 ci-dessous. »

Art. 6
(Modificazione all'articolo 10)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Il reddito del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi complessivi assoggettati a tassazione ordinaria, conseguiti da ciascun componente il nucleo nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di mutuo, con esclusione dei redditi a tassazione separata e dei sussidi, aventi carattere di continuità, concessi dagli enti pubblici a fini assistenziali; questi ultimi possono concorrere alla formazione del reddito, sommandosi al reddito del nucleo familiare ai soli fini del raggiungimento del limite minimo indicato al comma 1, lettera a).».

Art. 7
(Modificazione all'articolo 11)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Il tasso di riferimento di cui al comma 1 è quello in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, ed il tasso di interesse è arrotondato al mezzo punto inferiore. In ogni caso, il tasso di interesse annuo applicato non può essere inferiore all'1 per cento.».

Art. 8
(Modificazione all'articolo 13)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del regolam. reg. 1/2002 è sostituita dalla seguente:

«a) di un'abitazione unifamiliare, con una superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;».

Art. 9
(Modificazioni all'articolo 14)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati:

- a) al recupero di un fabbricato;
- b) al recupero di un fabbricato in comproprietà con soggetti estranei al nucleo familiare, a condizione che l'atto di divisione con assegnazione in piena proprietà dell'abitazione finanziata sia presentato prima della stipulazione del contratto preliminare di mutuo;
- c) al recupero di un edificio esistente da cui si ricavano più unità abitative. In tale caso, è ammessa a finanziamento una sola unità abitativa;
- d) al recupero di un edificio composto da più unità

Art. 6
(Modification de l'art. 10)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 10 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit :

« 2. Les ressources du foyer du demandeur correspondent à la somme de tous les revenus imposables à l'impôt ordinaire perçus par chacune des personnes vivant au foyer au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande de prêt, à l'exception des revenus soumis à imposition autonome et des aides octroyées, à titre permanent, par les collectivités publiques à des fins d'assistance ; ces dernières peuvent être prises en compte pour le calcul du revenu familial dans le seul but d'atteindre le seuil indiqué à la lettre a) du premier alinéa ci-dessus. »

Art. 7
(Modification de l'art. 11)

1. Le troisième alinéa de l'art. 11 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit :

« 3. Le taux de référence visé au premier alinéa est le taux en vigueur le mois précédant la date de passation du contrat de prêt et le taux d'intérêt est arrondi au demi point inférieur. En tout état de cause, le taux d'intérêt annuel appliqué ne peut être inférieur à 1%. »

Art. 8
(Modification de l'art. 13)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 13 du règlement régional n° 1/2002 est remplacée comme suit :

« a) d'un logement unifamilial dont la surface habitable n'excède pas 120 m² ; »

Art. 9
(Modifications de l'art. 14)

1. Le premier alinéa de l'art. 14 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit :

« 1. Sont éligibles au financement les actions suivantes :

- a) Rénovation d'un immeuble ;
- b) Rénovation d'un immeuble en copropriété avec des personnes étrangères au foyer, à condition que l'acte de division portant attribution de la pleine propriété du logement faisant l'objet de la demande de prêt soit présenté avant la passation du contrat préliminaire de prêt ;
- c) Rénovation d'un bâtiment, avec aménagement de plusieurs logements. Dans ce cas, le financement n'est accordé que pour un seul logement ;
- d) Rénovation d'un immeuble composé de plusieurs logements, qui appartient tous au demandeur

abitativa, tutte di proprietà del richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare, a condizione che dall'intervento si ricavi un'unica unità abitativa.».

2. I commi 5 e 6 dell'articolo 14 del regolam. reg. 1/2002 sono abrogati.

Art. 10
(Modificazioni all'articolo 18)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del regolam. reg. 1/2002 è sostituita dalla seguente:

«b) copia della eventuale sentenza di separazione;».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del regolam. reg. 1/2002 è sostituita dalla seguente:

«c) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, per ciascun componente il nucleo familiare;».

Art. 11
(Modificazione all'articolo 19)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 del regolam. reg. 1/2002 è sostituita dalla seguente:

«e) documentazione catastale o ricevute attestanti l'avvenuta richiesta della documentazione. In ogni caso, la documentazione catastale deve essere presentata entro i trenta giorni successivi la data di scadenza di presentazione delle domande, pena l'esclusione dal finanziamento;».

Art. 12
(Modificazioni all'articolo 20)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del regolam. reg. 1/2002 è sostituita dalla seguente:

«c) documentazione catastale completa di planimetrie dell'abitazione oggetto di finanziamento o ricevute attestanti l'avvenuta richiesta della documentazione. In ogni caso, la documentazione catastale deve essere presentata entro i trenta giorni successivi la data di scadenza di presentazione delle domande, pena l'esclusione dal finanziamento;».

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 del regolam. reg. 1/2002, è aggiunta la seguente:

«dbis) documentazione catastale completa o ricevute attestanti l'avvenuta richiesta della documentazione. In ogni caso, la documentazione catastale deve essere presentata entro i trenta giorni successivi la data di scadenza di presentazione delle domande, pena l'esclusione dal finanziamento.».

ou aux membres de son foyer, à condition que lesdits logements soient transformé en un seul. »

2. Les cinquième et sixième alinéas de l'art. 14 du règlement régional n° 1/2002 sont abrogés.

Art. 10
(Modifications de l'art. 18)

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 18 du règlement régional n° 1/2002 est remplacée comme suit :

« b) copie de l'éventuel jugement de séparation ; »

2. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 18 du règlement régional n° 1/2002 est remplacée comme suit :

« c) déclaration sur l'honneur attestant que chaque membre du foyer réunit les conditions visées au deuxième alinéa de l'art. 9 du présent règlement ; »

Art. 11
(Modification de l'art. 19)

1. La lettre e) du premier alinéa de l'art. 19 du règlement régional n° 1/2002 est remplacée comme suit :

« e) documentation cadastrale ou reçus attestant que ladite documentation a été demandée. En tout état de cause, la documentation cadastrale doit être présentée dans les trente jours qui suivent le délai de présentation des demandes, sous peine d'exclusion du financement ; »

Art. 12
(Modifications de l'art. 20)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 20 du règlement régional n° 1/2002 est remplacée comme suit :

« c) documentation cadastrale assortie des plans de masse du logement faisant l'objet de la demande de financement ou reçus attestant que ladite documentation a été demandée. En tout état de cause, la documentation cadastrale doit être présentée dans les trente jours qui suivent le délai de présentation des demandes, sous peine d'exclusion du financement ; ».

2. Après la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 20 du règlement régional n° 1/2002 est ajoutée la lettre suivante :

« d bis) documentation cadastrale complète ou reçus attestant que ladite documentation a été demandée. En tout état de cause, la documentation cadastrale doit être présentée dans les trente jours qui suivent le délai de présentation des demandes, sous peine d'exclusion du financement. »

Art. 13
(Modificazioni all'articolo 24)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Fanno parte della Commissione:

- a) un dirigente dell'assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale, o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di bilancio, o suo sostituto;
- c) un rappresentante di Finaosta s.p.a. designato dalla stessa, o suo sostituto.».

2. Il comma 3 dell'articolo 24 del regolam. reg. 1/2002 è abrogato.

Art. 14
(Modificazioni all'articolo 26)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Il contratto preliminare di mutuo e il contratto di mutuo devono essere stipulati, pena la revoca del finanziamento in caso di ritardo ascrivibile al beneficiario, entro il termine di dodici mesi dalla data di trasmissione della documentazione all'ente mutuante, da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 del regolam. reg. 1/2002 è aggiunto il seguente:

«2bis. Nel caso in cui, a seguito del sopralluogo eseguito dai tecnici della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, sia richiesta documentazione integrativa ritenuta necessaria per il perfezionamento della pratica al fine della sua trasmissione all'ente mutuante, questa deve essere consegnata alla struttura regionale competente entro due anni dalla richiesta, pena la revoca del finanziamento.».

Art. 15
(Modificazioni all'articolo 27)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 del regolam. reg. 1/2002, dopo la parola: «subordinatamente» sono inserite le seguenti: «alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo e».

2. Al comma 3 dell'articolo 27 del regolam. reg. 1/2002, le parole «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 7» sono soppresse.

Art. 16
(Modificazioni all'articolo 28)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 del regolam.

Art. 13
(Modifications de l'art. 24)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 24 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit :

« 2. Ladite commission est composée comme suit :

- a) un dirigeant de l'Assessorat régional compétent en matière de logements sociaux, ou son remplaçant, en qualité de président ;
- b) le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de budget, ou son remplaçant;
- c) un représentant de Finaosta SpA, désigné par cette dernière, ou son remplaçant. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 24 du règlement régional n° 1/2002 est abrogé.

Art. 14
(Modifications de l'art. 26)

1. Le premier alinéa de l'art. 26 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit :

« 1. Le contrat préliminaire de prêt et le contrat de prêt doivent être conclus dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle la structure régionale compétente en matière de logement a transmis le dossier à l'organisme accordant le prêt. En cas de retard imputable au bénéficiaire, le financement en question est révoqué. »

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 26 du règlement régional n° 1/2002 est ajouté l'alinéa suivant :

« 2 bis. Au cas où, suite à la visite des lieux effectuée par les techniciens de la structure régionale compétente en matière de logement, des pièces complémentaires seraient demandées à titre de complément du dossier, aux fins de la transmission de celui-ci à l'organisme accordant le prêt, lesdites pièces doivent être remises à ladite structure dans les deux ans qui suivent la requête y afférente, sous peine de révocation du financement. »

Art. 15
(Modifications de l'art. 27)

1. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 27 du règlement régional n° 1/2002, après le mot « sur » sont ajoutés les mots « passation du contrat définitif de prêt et ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 27 du règlement régional n° 1/2002, les mots « sans préjudice des dispositions de l'alinéa 7 de l'article 9 » sont supprimés.

Art. 16
(Modifications de l'art. 28)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 28 du règlement

reg. 1/2002, dopo la parola: «contratto» è inserita la seguente: «preliminare».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 del regolam. reg. 1/2002, dopo la parola: «subordinatamente» sono inserite le seguenti: «alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo e».
3. Il numero 5) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 del regolam. reg. 1/2002 è abrogato.

Art. 17
(Modificazione all'articolo 30)

1. Al comma 4 dell'articolo 30 del regolam. reg. 1/2002, dopo la parola: «definitivo» sono inserite le seguenti: «di mutuo».

Art. 18
(Modificazioni all'articolo 31)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 del regolam. reg. 1/2002, dopo la parola: «definitivo» sono inserite le seguenti: «di mutuo».
2. Il comma 5 dell'articolo 31 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale può autorizzare l'estinzione anticipata, l'alienazione dell'abitazione finanziata e l'eventuale accollo del mutuo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo di mutuo, nel caso in cui il mutuatario attesti e documenti adeguatamente la necessità di trasferire la propria attività e la propria residenza fuori dal territorio regionale. In tal caso, l'estinzione anticipata del mutuo è autorizzata alle condizioni di cui al comma 1.».

Art. 19
(Modificazioni all'articolo 32)

1. Il comma 2 dell'articolo 32 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
- «2. L'alienazione dell'abitazione finanziata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo di mutuo comporta l'estinzione anticipata del mutuo con l'applicazione della penale prevista all'articolo 31, comma 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 5.».
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 32 del regolam. reg. 1/2002, le parole: «comma 1, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera b)».

régional n° 1/2002, après le mot « contrat » est ajouté le mot « préliminaire ».

2. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 28 du règlement régional n° 1/2002, après le mot « sur » sont ajoutés les mots « passation du contrat définitif de prêt et ».
3. Le point 5) de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 28 du règlement régional n° 1/2002 est abrogé.

Art. 17
(Modification de l'art. 30)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 30 du règlement régional n° 1/2002, après le mot « définitif » sont ajoutés les mots « de prêt ».

Art. 18
(Modifications de l'art. 31)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 31 du règlement régional n° 1/2002, après le mot « définitif » sont ajoutés les mots « de prêt ».
2. Le cinquième alinéa de l'art. 31 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit :

« 5. Le Gouvernement régional peut autoriser le remboursement anticipé du prêt, l'aliénation du logement faisant l'objet du financement et, éventuellement, le changement du titulaire du prêt avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date de passation du contrat préliminaire ou définitif de prêt, au cas où le bénéficiaire prouverait la nécessité de transférer son activité et sa résidence en dehors du territoire régional. Dans ce cas, le remboursement anticipé du prêt est autorisé selon les conditions visées au premier alinéa du présent article. »

Art. 19
(Modifications de l'art. 32)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 32 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit :
- « 2. L'aliénation du logement pour lequel le financement a été consenti avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date de passation du contrat préliminaire ou définitif de prêt comporte le remboursement anticipé du prêt avec l'application de la sanction prévue par le deuxième alinéa de l'art. 31 du présent règlement, sans préjudice des dispositions visées au cinquième alinéa dudit article. »
2. À la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 32 du règlement régional n° 1/2002, les mots « lettre f) du premier alinéa » sont remplacés par les mots « lettre b) du deuxième alinéa »

Art. 20
(Modificazioni all'articolo 33)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ipotesi di alienazione effettuata decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo di mutuo, il mutuo può essere accollato in capo all'acquirente.»
2. Al comma 2 dell'articolo 33 del regolam. reg. 1/2002, le parole «commi 1 e 6,» sono soppresse.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 del regolam. reg. 1/2002, è aggiunto il seguente:

«5bis. All'accollante si applicano i vincoli e le sanzioni di cui agli articoli 30, 31, 32 e 34 e i relativi termini decorrono dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita con relativo accollo.»

Art. 21
(Modificazioni all'articolo 35)

1. Al comma 1 dell'articolo 35 del regolam. reg. 1/2002 le parole: «ad un» sono sostituite dalle seguenti: «all'altro».
2. Il comma 2 dell'articolo 35 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di cui al comma 1, il coniuge cedente può, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, lettera b), presentare domanda di mutuo dopo la sentenza di divorzio.»

Art. 22
(Modificazione all'articolo 36)

1. Il comma 2 dell'articolo 36 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ipotesi di successione del coniuge o dei figli privi di reddito inseriti nel nucleo familiare, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, la Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 24 può utilizzare il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare riferito all'anno di apertura della successione.»
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 del regolam. reg. 1/2002, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

Art. 20
(Modifications de l'art. 33)

1. Le premier alinéa de l'art. 33 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit :

« 1. En cas d'aliénation après cinq ans de la date de passation du contrat préliminaire ou définitif de prêt, ledit prêt peut être pris en charge par l'acheteur du logement. »
2. Au deuxième alinéa de l'art. 33 du règlement régional n° 1/2002, les mots « aux premier et sixième alinéas de » sont remplacés par le mot « à ».
3. Après le cinquième alinéa de l'art. 33 du règlement régional n° 1/2002 est ajouté l'alinéa suivant :

« 5 bis. La personne qui prend en charge le prêt tombe sous le coup des dispositions et des sanctions visées aux articles 30, 31, 32 et 34 du présent règlement et les délais y afférents courent à compter de la date de passation de l'acte d'achat du logement, qui comporte le changement du titulaire du prêt. »

Art. 21
(Modifications de l'art. 35)

1. Au premier alinéa de l'art. 35 du règlement régional n° 1/2002, les mots « au profit de l'un des deux conjoints » sont remplacés par les mots « au profit de l'autre conjoint ».
2. Le deuxième alinéa de l'art. 35 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit :

« 2. Dans le cas visé au premier alinéa du présent article, le conjoint cédant peut demander un prêt par dérogation aux dispositions visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 9, après le jugement de divorce. »

Art. 22
(Modifications de l'art. 36)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 36 du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit :

« 2. En cas de succession en faveur du conjoint ou des enfants inscrits sur la fiche d'état civil du bénéficiaire et dépourvus de revenus, le Gouvernement régional peut autoriser, pour des raisons graves et dûment justifiées, l'établissement d'un nouveau plan d'amortissement du prêt sur la base du revenu global imposable du foyer afférent à l'année d'ouverture de la succession, la commission visée à l'article 24 du présent règlement entendue. »
2. Après le deuxième alinéa de l'art. 36 du règlement régional n° 1/2002, tel qu'il est remplacé par le premier alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa suivant :

«2bis. Nell'ipotesi in cui l'immobile oggetto di mutuo cada in successione è ammessa, previa comunicazione alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, la cessione tra i coeredi delle quote di proprietà dell'alloggio ed il relativo accollo del mutuo. In tal caso, l'erede cessionario non può più presentare domanda di mutuo ai sensi del presente regolamento.».

Art. 23
(Modificazione all'articolo 37)

1. Al comma 1 dell'articolo 37 del regolam. reg. 1/2002, le parole «, da ultimo modificata dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3» sono soppresse.

Art. 24
(Sostituzione dell'Allegato A)

1. L'Allegato A del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:

« 2 bis. Au cas où l'immeuble pour lequel le prêt a été consenti ferait l'objet d'une procédure de succession, la cession des quotes-parts de propriété du logement entre les cohéritiers et le changement du titulaire du prêt sont autorisés, sur communication préalable à la structure régionale compétente en matière de logement. Dans ce cas, le bénéficiaire de la cession ne peut plus déposer une demande de prêt au sens du présent règlement. »

Art. 23
(Modification de l'art. 37)

1. Au premier alinéa de l'art. 37 du règlement régional n° 1/2002, les mots « modifiée en dernier lieu par le règlement régional n° 3 du 17 août 1999 » sont supprimés.

Art. 24
(Remplacement de l'annexe A)

1. L'annexe A du règlement régional n° 1/2002 est remplacé comme suit :

ALLEGATO A
(Articolo 21, comma 2)

Determinazione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria

RESIDENZA	PUNTI
1) fino a cinque anni	0
2) per ogni anno successivo maturato con un massimo di dieci punti:	
a) oltre 5 e fino a 15 anni	0,5 per ogni anno
b) oltre 15 e fino a 25 anni	0,3 per ogni anno
c) oltre 25 e fino a 35 anni	0,2 per ogni anno
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	
1) per il coniuge	2
2) per ogni figlio	2
3) per ogni persona di oltre 65 anni	1
4) per ogni altra persona (compreso il richiedente)	0,80
5) nucleo composto da persona singola con meno di 35 anni	1,5
6) presenza di un invalido nel nucleo familiare con invalidità:	
a) dal 74 al 99 per cento di invalidità	3
b) 100 per cento di invalidità	5
7) persona sola con uno o più minori a carico	2
8) coppie che abbiano contratto matrimonio nel biennio precedente la presentazione della domanda di mutuo	5
REGIME DI OCCUPAZIONE DI ALLOGGIO	
1) richiedenti che acquistano l'alloggio occupato con contratto di locazione:	
a) da oltre cinque anni	5
b) da tre a cinque anni	3
2) richiedenti sottoposti, al momento della domanda di mutuo, a provvedimento di sfratto esecutivo non dovuto a morosità o ad altre inadempienze contrattuali	5
3) richiedenti che occupino in regime di locazione, con contratto registrato, da almeno due anni un alloggio:	
a) considerato improprio o antigiuridico	5
b) in condizione di sovraffollamento	3

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE	
1) fino a euro 17.000	3
2) oltre euro 17.000 e fino a euro 25.000	1,5
3) oltre euro 25.000	0
• ripresentazione della domanda di finanziamento in seguito ad esclusione dalla precedente graduatoria annuale per carenza di disponibilità finanziaria	4
• interventi di nuova costruzione e recupero con criteri propri della bioedilizia	2

«Annexe A
(Article 21, alinéa 2)
Fixation des points aux fins du classement

RÉSIDENCE	
1) Jusqu'à cinq ans	0 point ;
2) Pour chaque année en plus, jusqu'à dix points au maximum	
a) de 5 à 15 ans	0,5 point par année ;
b) de 15 à 25 ans	0,3 point par année ;
c) de 25 à 35 ans	0,2 point par année ;
FOYER	
1) Pour le conjoint	2 points ;
2) Pour chaque enfant du demandeur	2 points ;
3) Pour chaque personne âgée de plus de 65 ans	1 point ;
4) Pour toute autre personne (y compris le demandeur)	0,80 point ;
5) Pour le demandeur vivant seul et âgé de moins de 35 ans	1,5 point ;
6) Pour chaque personne invalide :	
a) Invalidité comprise entre 74% et 99%	3 point ;
b) Invalidité de 100%	5 points ;
7) Pour le demandeur seul avec un ou plusieurs enfant(s) à charge	2 points ;
8) Pour les couples ayant contracté mariage au cours des deux années précédant la présentation de la demande de prêt	5 points ;
OCCUPATION DU LOGEMENT	
1) Pour le demandeur qui achète un logement qu'il occupe en vertu d'un contrat de location :	
a) depuis plus de cinq ans	5 points;
b) depuis minimum trois ans et maximum cinq ans	3 points;
2) Pour le demandeur soumis, au moment de la demande de prêt, à une décision exécutoire d'expulsion ne découlant pas de retards de paiement ou de la violation d'autres obligations contractuelles	5 points;
3) Pour le demandeur qui, en vertu d'un contrat de location enregistré, occupe depuis au moins deux ans un logement :	
a) impropre à l'habitation et insalubre	5 points;
b) surpeuplé	3 points;
REVENU DU FOYER	
1) Jusqu'à 17 000 euros	3 points;
2) De 17 000 à 25 000 euros	1,5 points;
3) Plus de 25 000 euros	0 points;
• Nouvelle présentation de la demande de financement suite à l'exclusion du classement annuel précédent faute de fonds disponibles	4 points;
• Construction ou rénovation d'immeubles suivant les règles de la bioconstruction	2 points»

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta 17 agosto 2004.

Il Presidente
PERRIN

Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 août 2004.

Le président,
Carlo PERRIN

LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento n. 1

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2220 del 28.06.2004);
- presentata al Consiglio regionale in data 01.07.2004;
- assegnata alla III Commissione consiliare permanente in data 02.07.2004;
- esaminata dalla III Commissione consiliare permanente, con parere in data 16.07.2004, nuovo testo della III Commissione e relazione del Consigliere BORRE;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.08.2004, con deliberazione n. 788/XII;
- trasmessa al Presidente della Regione in data 13.08.2004.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Proposition de règlement n° 1

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 2220 du 28.06.2004) ;
- présentée au Conseil régional en date du 01.07.2004 ;
- soumise à la III Commissions permanente du Conseil en date du 02.07.2004 ;
- examinée par la II Commission permanente du Conseil – avis en date du 16.07.2004, nouveau texte de la III Commission et rapport du Conseiller BORRE ;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 04.08.2004, délibération n° 788/XII ;
- transmise au Président de la Région en date du 13.08.2004.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE 17 AGOSTO 2004, N. 1

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 3 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«Art. 3
(Nucleo familiare)

1. Ai fini del presente regolamento, costituiscono il nucleo familiare convenzionale del richiedente, tutti i soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda di mutuo, anche se non legati da vincoli di parentela.»

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«1. I mutui per l'acquisto e la nuova costruzione possono essere concessi nella misura massima:

- a) di euro 57.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;
- b) di euro 68.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.»

⁽³⁾ Il comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

- «2. I mutui per il recupero possono essere concessi nella misura massima:
- a) di euro 63.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;
 - b) di euro 74.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.»

⁽⁴⁾ Il comma 3 dell'articolo 4 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

- «3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, l'importo dei mutui non può essere superiore:
- a) nel caso di acquisto, al prezzo di acquisto e al valore dell'immobile accertato con perizia redatta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale;
 - b) nel caso di costruzione e di recupero, all'ammontare del computo metrico allegato alla domanda ed al costo dell'immobile risultante dall'applicazione dei va-

lori unitari convenzionali determinati ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale.».

Nota all'articolo 3:

⁽⁵⁾ L'articolo 7 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«Art. 7
(Criteri di revisione)

1. *Gli importi di mutuo di cui all'articolo 4 ed i limiti di reddito di cui all'articolo 10 possono, all'inizio di ogni biennio, essere oggetto di revisione da parte della Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dell'indice risultante dal bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi nel biennio precedente alla data di adeguamento.».*

Nota all'articolo 4:

⁽⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

- «1. *La disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui è ripartita annualmente dalla Giunta regionale come segue:*
- a) *il 30 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto;*
 - b) *il 20 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione;*
 - c) *il 50 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto il recupero.».*

Nota all'articolo 5:

⁽⁷⁾ L'articolo 9 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«Art. 9
(Requisiti soggettivi)

1. *I mutui sono concessi a favore dei soggetti aventi i seguenti requisiti, all'atto della presentazione della domanda:*
 - a) *età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantacinque anni;*
 - b) *reddito proprio minimo di euro 5.000, indipendentemente dal reddito degli altri componenti del proprio nucleo familiare;*
 - c) *reddito complessivo del nucleo familiare compreso entro i limiti indicati all'articolo 10;*
 - d) *residenza per almeno cinque anni, anche non consecutivi, in uno o più comuni della regione;*
 - e) *non essere per intero proprietari o usufruttuari, essi stessi o i componenti del nucleo familiare, di un'abitazione ovunque ubicata;*
 - f) *non aver ottenuto contributi o finanziamenti pubblici per l'acquisto, la nuova costruzione o il recupero di un immobile destinato ad uso abitativo e non essere titolari di quote di comproprietà o di diritti di usufrutto sull'abitazione oggetto delle suddette agevolazioni.*
2. *Si prescinde dal limite minimo di cui al comma 1, lettera d), per i pubblici dipendenti trasferiti in Valle d'Aosta per cause di servizio, debitamente documentate, fermo restando l'obbligo della residenza in un comune della regione all'atto della presentazione della domanda di mutuo.*
3. *In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera e), è ammessa:*

- a) *la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa sia impropria o antigienica ai sensi della normativa regionale vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale;*
- b) *la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa non sia conforme alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche e le difformità dell'immobile siano eliminabili solo con interventi di tipo strutturale, nel caso in cui il richiedente o altre persone appartenenti al suo nucleo familiare siano portatori di handicap motorio o altra invalidità grave certificata dall'autorità competente;*
- c) *la proprietà di un'abitazione gravata da diritti reali di godimento attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente;*
- d) *la comproprietà e l'usufrutto parziale di più abitazioni, qualora la somma delle quote della comproprietà e dell'usufrutto sia inferiore all'unità;*
- e) *la proprietà di un'abitazione funzionale ad un'attività produttiva, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).*

4. *Il requisito di cui al comma 1, lettera f), deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente, fatto salvo quanto disposto agli articoli 34 e 35.*
5. *Qualora il richiedente intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo a persone conviventi non legate da vincoli di parentela o di affinità con il richiedente stesso, queste devono essere inserite nella famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere e) ed f) ed il loro reddito concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare di cui all'articolo 10.*
6. *Qualora il richiedente contragga matrimonio dopo la presentazione della domanda ed intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo al coniuge, questi deve possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere e) ed f) ed il reddito del coniuge concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare di cui all'articolo 10. Se il limite massimo di cui all'articolo 10 è superato, la cointestazione non è ammessa. I requisiti del presente comma si intendono riferiti al momento della presentazione della domanda originaria del mutuo.*
7. *Nel caso in cui la domanda di mutuo sia presentata da un soggetto inserito nel nucleo familiare dei genitori, i requisiti soggettivi di cui al comma 1, previa richiesta del soggetto interessato, sono riferiti al solo richiedente. In tal caso, l'alloggio oggetto di mutuo dev'essere occupato direttamente dal richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare originario, proprietari o usufruttuari per intero di un'abitazione ovunque ubicata, salvo che gli stessi siano ultra sessantacinquenni o necessitino di assistenza sanitaria continuativa documentata, non possono trasferire la propria residenza nell'immobile finanziato per un periodo di cinque anni dalla data del contratto definitivo di mutuo, pena la revoca dello stesso con le modalità previste all'articolo 30, comma 2.».*

Nota all'articolo 6:

⁽⁸⁾ Il comma 2 dell'articolo 10 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

- «2. *Il reddito del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi imponibili assoggettati a tassazione ordinaria, conseguiti da ciascun componente il nucleo nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di mutuo, con esclusione dei redditi a tassazione separata e dei sussidi, aventi carattere di continuità, concessi dagli enti pubblici a fini assistenziali;*

questi ultimi possono concorrere alla formazione del reddito, sommandosi al reddito del nucleo familiare ai soli fini del raggiungimento del limite minimo indicato al comma 1, lettera a).».

Nota all'articolo 7:

⁽⁹⁾ Il comma 3 dell'articolo 11 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«3. Il tasso di riferimento di cui al comma 1 è quello in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, ed il tasso di interesse è arrotondato al mezzo punto inferiore.».

Nota all'articolo 8:

⁽¹⁰⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«a) di un'abitazione unifamiliare, anche in comproprietà con altri soggetti inseriti nel nucleo familiare del richiedente, con una superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;».

Note all'articolo 9:

⁽¹¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 14 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati al recupero di un fabbricato di proprietà del richiedente anche in comproprietà con altri soggetti inseriti nel suo stesso nucleo familiare.».

⁽¹²⁾ Il comma 5 dell'articolo 14 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«5. Nel caso in cui dal recupero di un edificio esistente si ricavino più unità abitative, è ammessa a finanziamento una sola unità abitativa.».

Il comma 6 dell'articolo 14 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«6. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi per i quali il costo complessivo supera il quintuplo degli importi indicati all'articolo 4, comma 2.».

Nota all'articolo 10:

⁽¹³⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«b) copia della eventuale sentenza di separazione tra coniugi o di divorzio;».

⁽¹⁴⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«c) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f);».

Nota all'articolo 11:

⁽¹⁵⁾ La lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«e) documentazione catastale;».

Nota all'articolo 12:

⁽¹⁶⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«c) documentazione catastale completa di planimetrie dell'abitazione oggetto di finanziamento;».

Note all'articolo 13:

⁽¹⁷⁾ Il comma 2 dell'articolo 24 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«2. Fanno parte della Commissione:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, o suo delegato;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di bilancio, o suo delegato;
c) un rappresentante di Finaosta s.p.a. designato dalla stessa, o suo delegato.».

⁽¹⁸⁾ Il comma 3 dell'articolo 24 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«3. La commissione è presieduta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.».

Nota all'articolo 14:

⁽¹⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 26 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«1. Il contratto di mutuo e il contratto preliminare di mutuo devono essere stipulati, pena la revoca del finanziamento, in caso di ritardo ascrivibile al beneficiario, entro il termine di sei mesi dalla data di trasmissione della documentazione all'ente mutuante, da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.».

Nota all'articolo 15:

⁽²⁰⁾ La lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«b) 10 per cento subordinatamente alla presentazione;».

⁽²¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 27 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«3. Il mutuo è intestato al richiedente e agli eventuali soggetti titolari di quote di comproprietà inseriti nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 7.».

Nota all'articolo 16:

⁽²²⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato

di avanzamento dei lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;».

⁽²³⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«b) 10 per cento subordinatamente alla presentazione:».

⁽²⁴⁾ Il numero 5) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«5) di copia dell'atto di divisione nell'ipotesi prevista all'articolo 13, comma 1, lettera c).».

Nota all'articolo 17:

⁽²⁵⁾ Il comma 4 dell'articolo 30 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«4. Il mutuatario che contragga matrimonio dopo la stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo, può trasferire la propria residenza presso il coniuge anche prima della scadenza del termine previsto al comma 1. In tal caso, l'abitazione può essere locata a parenti o affini o a nuclei familiari aventi i requisiti per l'accesso ai benefici di cui alla l.r. 76/1984.».

Nota all'articolo 18:

⁽²⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 31 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«2. L'estinzione anticipata, effettuata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo, comporta il versamento del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta, maggiorato di una somma, a titolo di penale, pari a due semestralità comprensive di capitale ed interessi.».

⁽²⁷⁾ Il comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«5. La Giunta regionale può autorizzare l'estinzione anticipata alle condizioni di cui al comma 1, l'alienazione e l'eventuale accollo del mutuo, anche prima della scadenza del termine indicato al comma 2, nel caso in cui il mutuatario attesti e documenti adeguatamente la necessità di trasferire la propria attività e la propria residenza fuori dal territorio regionale.».

Nota all'articolo 19:

⁽²⁸⁾ Il comma 2 dell'articolo 32 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«2. L'alienazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione anticipata del mutuo secondo le modalità indicate all'articolo 31, comma 2.».

⁽²⁹⁾ La lettera b) del comma 3 dell'articolo 32 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«b) l'alienazione dell'immobile finanziato e l'estinzione anticipata del mutuo alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e l'ammissione di una nuova domanda di mutuo, in deroga all'articolo 9, comma 1, lettera f).».

Note all'articolo 20:

⁽³⁰⁾ Il comma 1 dell'articolo 33 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«1. Nell'ipotesi di alienazione effettuata dopo il decorso di cinque anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo, il mutuo può essere accollato in capo all'acquirente.».

⁽³¹⁾ Il comma 2 dell'articolo 33 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«2. La richiesta di accollo, corredata del contratto preliminare di vendita registrato e della dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti indicati all'articolo 9, commi 1 e 6, è presentata alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.».

Nota all'articolo 21:

⁽³²⁾ Il comma 1 dell'articolo 35 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«1. Nell'ipotesi di separazione dei coniugi o di divorzio, l'intera proprietà dell'immobile finanziato può essere alienata ad un coniuge, con conseguente accollo del mutuo.».

⁽³³⁾ Il comma 2 dell'articolo 35 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«2. Nel caso di cui al comma 1, il coniuge non accollatario può, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera f), presentare domanda di mutuo dopo la sentenza di divorzio.».

Nota all'articolo 22:

⁽³⁴⁾ Il comma 2 dell'articolo 36 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«2. Nell'ipotesi di successione del coniuge o dei figli privi di reddito inseriti nel nucleo familiare, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, la Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 24, può autorizzare il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo sulla base del reddito imponibile del nucleo familiare riferito all'anno di apertura della successione.».

Nota all'articolo 23:

⁽³⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 37 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:

«1. Possono accedere ai finanziamenti disciplinati dal presente regolamento gli emigrati in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 (Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati), da ultimo modificata dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3.».

Nota all'articolo 24:

⁽³⁶⁾ L'Allegato A del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevede quanto segue:

«ALLEGATO A
(Articolo 21, comma 2)

Determinazione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria

RESIDENZA	PUNTI
1) <i>fino a cinque anni</i>	0
2) <i>per ogni anno successivo maturato con un massimo di dieci punti:</i>	
a) <i>oltre 5 e fino a 15 anni</i>	0,5 per ogni anno
b) <i>oltre 15 e fino a 25 anni</i>	0,3 per ogni anno
c) <i>oltre 25 e fino a 35 anni</i>	0,2 per ogni anno
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	
1) <i>per il coniuge</i>	2
2) <i>per ogni figlio</i>	2
3) <i>per ogni persona di oltre 65 anni</i>	1
4) <i>per ogni altra persona (compreso il richiedente)</i>	0,80
5) <i>nucleo composto da persona singola con meno di 35 anni</i>	1,5
6) <i>presenza di un invalido nel nucleo familiare con invalidità:</i>	
a) <i>dal 60 all'80 per cento di invalidità</i>	1
b) <i>oltre 80 e fino al 100 per cento di invalidità</i>	2
7) <i>persona sola con uno o più minori a carico</i>	2
8) <i>coppie che abbiano contratto matrimonio nel biennio precedente la presentazione della domanda di mutuo</i>	5
REGIME DI OCCUPAZIONE DI ALLOGGIO	
1) <i>richiedenti che acquistano l'alloggio occupato con contratto di locazione:</i>	
a) <i>da oltre cinque anni</i>	5
b) <i>da tre a cinque anni</i>	3
2) <i>richiedenti sottoposti, al momento della domanda di mutuo, a provvedimento di sfratto esecutivo non dovuto a morosità o ad altre inadempienze contrattuali</i>	5
3) <i>richiedenti che occupino in regime di locazione, con contratto registrato, da almeno due anni un alloggio:</i>	
a) <i>considerato improprio o ant igienico</i>	5
b) <i>in condizione di sovraffollamento</i>	3
REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE	
1) <i>fino a euro 17.000</i>	3
2) <i>oltre euro 17.000 e fino a euro 25.000</i>	1,5
3) <i>oltre euro 25.000</i>	0
• <i>ripresentazione della domanda di finanziamento in seguito ad esclusione dalla precedente graduatoria annuale per carenza di disponibilità finanziaria</i>	4
• <i>interventi di nuova costruzione e recupero con criteri propri della bioedilizia</i>	2»